

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Legge di Stabilità
Novità nel lavoro



Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia: bando
Export Business Manager



Ambiente Politiche energetiche

Sistri: proroga
dei termini



Commercio estero

Tutte le novità
sui depositi Iva



Tributario

Legge 225 1/12/2016
Varie disposizioni



Formazione e studi

Tecnologia
innovazione e crescita



Legale

Bilancio previsione 2017
e pluriennale 2017-2019

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Legge di stabilità	Pag. 1
▶ Congedo parentale a ore	Pag. 9
▶ Lavoratori call-center. Sostegno al reddito	Pag. 12
▶ Incentivi per l'assunzione di giovani	Pag. 13
▶ Distacco transnazionale	Pag. 19
▶ Lavoratori disabili e somministrazione di lavoro	Pag. 22

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

▶ Accordo regionale detassazione	Pag. 24
--	---------

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Malattia e svolgimento di altra attività	Pag. 30
--	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Legge di stabilità 2017 Le novità in materia di lavoro

Publicata, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". ▶

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Il provvedimento interessa, tra l'altro, i seguenti temi:

- innalzamento dei limiti premiali e reddituali per la detassazione dei premi di produttività;
- anticipo pensionistico (Ape) e rendita integrativa temporanea anticipata (Rita);
- interventi in materia di politiche del lavoro;
- esonero contributivo per l'assunzione dei giovani provenienti dall'alternanza scuola-lavoro;
- premio alla nascita dei figli e congedo obbligatorio per il padre lavoratore.

La legge di stabilità, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Per un approfondimento, si allega una nota informativa con la sintesi delle disposizioni di interesse.

- **NOTA Confcommercio, Milano, Lodi, Monza e Brianza - Direzione Sindacale - Sicurezza sul lavoro Area Lavoro. Legge di Stabilità 2017. Le novità in materia di Lavoro.**

È stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2016, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019".

La legge di stabilità, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di interesse in materia di lavoro.

Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 - Articolo 1, comma 42

Il comma 42 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

Misure per l'attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero -Articolo 1, commi da 149 a 159

Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del DI n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del DI n. 185/2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del DI n. 78/2010.

L'agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Regime speciale per lavoratori impatriati

I commi in esame estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore (art. 16 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147), a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini Irpef (nell'attuale formulazione la percentuale è pari al 30%).

Inoltre, viene stabilito che possono beneficiare del regime in esame anche i cittadini diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Viene stabilito, inoltre, che anche per coloro che, in virtù del citato articolo 16, al momento, detassano il proprio reddito solo del 30%, la percentuale aumenti al 50%.

Detassazione dei premi di produttività – Articolo 1, commi 160 – 162

La misura innalza, dagli attuali 2.000 euro lordi a 3.000 euro lordi, il limite di importo complessivo delle somme erogate a titolo di premio di produttività che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10% ex comma 182, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000 euro lordi (contro i 2.500 precedentemente previsti dal comma 189, art. 1 della legge n. 208/15) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità specificate all'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Viene contestualmente innalzato, dagli attuali 50.000 euro ad 80.000 euro, anche il limite massimo di reddito annuale da lavoro dipendente fissato dal comma 186 della legge n. 208/15 per poter usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti, con conseguente ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Nelle aziende dove è attivo un piano di azionariato per i dipendenti, qualora il premio di produttività venga fruito in tutto o in parte sotto forma di azioni, il valore delle stesse potrà essere dedotto anche oltre i limiti previsti dal Tuir (2.065,83 euro annui).

Come richiesto da Confcommercio, nei casi in cui, per scelta del lavoratore, il premio di produttività venga fruito in tutto o in parte sotto forma di contributo aggiuntivo ai fondi di previdenza complementare, tali valori -per effetto dell'inserimento del comma 184-bis all'articolo 1 della legge n. 208/15 - non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche se eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalle rispettive normative di riferimento (5.164,57 euro annui per i fondi pensione, 3.615,20 euro annui).

Questi importi non concorreranno neanche in fase di erogazione a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 11, comma 6, del Dlgs n. 252/05. Questa previsione è possibile anche per i premi che vengono girati a sanità integrativa.

Il comma 161 dell'articolo di legge di bilancio 2017 inserisce inoltre la lettera f-quater all'articolo 51, comma 2 del Tuir, prevedendo così che non concorrano alla formazione del reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti, o di loro categorie, per sostenere prestazioni aventi per oggetto il rischio di gravi patologie o rivolte alla copertura del rischio di non autosufficienza.

Per qualificare le caratteristiche che devono avere tali prestazioni di Long Term Care ai fini dell'accesso all'agevolazione fiscale viene richiamato l'articolo 2, comma 2, lettera d) numeri 1) e 2) del Dm 27 ottobre 2009 (decreto Sacconi) il quale fa riferimento a "1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza".

Infine, sempre come richiesto da Confcommercio, il governo è intervenuto, al comma 162, con un'apposita norma interpretativa per includere tra i servizi di welfare richiamati dall'art. 100, comma 1 del Tuir (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) che possono fruire della piena deducibilità di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir, come modificata dal comma 190 della legge n. 208/15, anche le opere ed i servizi forniti dal datore di lavoro in conformità a previsioni di contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali, o di accordi interconfederali.

Proroga dell'esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto – Articolo 1, comma 164

La parte della legge Fornero che prevedeva l'esclusione dal versamento del contributo Aspi nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto prevista per il periodo transitorio 2013/2016 è diventata strutturale.

Pertanto, il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41% del massimale Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati per cambi di appalto, ai quali siano succe-

dute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Tale norma è stata inserita nel corso dell'iter parlamentare.

Riduzione aliquote contributive parasubordinati – Articolo 1, comma 165

A decorrere dal 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps e non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o pensionati, è pari al 25%.

In tal modo è stata recepita la richiesta da Confcommercio di riduzione dell'aliquota, che diversamente sarebbe stata pari al 33% dal 2018.

Anticipo pensionistico - Ape – Articolo 1, commi da 166 a 178

Lo strumento introdotto consiste in una misura sperimentale per consentire, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, ai lavoratori che abbiano compiuto 63 anni di età di accedere in maniera volontaria al pensionamento anticipato rispetto all'attuale requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla legge n. 214/11, purché maturino detto requisito entro 3 anni e 7 mesi, possano vantare almeno 20 anni di contributi e possano godere al momento della prestazione di una pensione – al netto della rata di ammortamento legata alla richiesta di Ape – pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 9.130 euro).

Tale anticipo del pensionamento, erogato direttamente dall'Inps, potrà essere fruito per un minimo di sei mesi ed un massimo di 43 mesi e, per consentire l'accesso ai lavoratori interessati, vi sarà la possibilità di un prestito, associato ad una polizza contro il rischio premorienza, concesso dal sistema bancario, previo apposito accordo quadro che dovrà definire anche il tasso di interesse e la misura del premio.

In questo modo gli importi anticipati non graveranno sul bilancio previdenziale – se non per il fondo di garanzia istituito a copertura dell'80% del finanziamento - e dovranno essere restituiti al sistema bancario dal soggetto che ne ha beneficiato una volta che questi abbia raggiunto l'età di pensionamento effettiva. Al momento quindi della maturazione dei requisiti legali previsti per la pensione di vecchiaia, la restituzione avverrà attraverso un prelievo diretto sulla rata mensile della pensione Inps che l'istituto provvederà quindi a girare direttamente alla banca erogatrice fino a ripagare il capitale anticipato, i relativi interessi ed il costo dell'assicurazione contro il rischio premorienza. Tali costi potranno poi in parte essere ridotti attraverso un credito di imposta che sarà riconosciuto annualmente al lavoratore fino al 50% del valore degli stessi.

Il soggetto interessato dovrà presentare direttamente o tramite intermediario all'Inps, attraverso il suo portale, la domanda di certificazione. L'istituto procederà poi alla verifica dei requisiti ed a certificare quindi il diritto di accesso all'Ape, comunicando contestualmente l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile.

Una volta ottenuta tale certificazione il lavoratore potrà così presentare con appositi modelli e attraverso l'uso dell'identità digitale Spid di secondo livello contestualmente sia la domanda di Ape, da liquidarsi entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda, che quella di pensione di vecchiaia da liquidarsi comunque al raggiungimento dei requisiti di legge. L'istituto finanziatore e l'impresa di assicurazione per la polizza collegata all'Ape dovranno essere indicati dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In ogni caso il finanziamento eventualmente concesso, oltre a godere di un apposito fondo di garanzia dello Stato gestito dall'Inps che coprirà l'80% dello stesso, è assistito dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis n. 1 del codice civile anche in caso di surroga alla banca del fondo di Garanzia per l'importo pagato.

Il lavoratore richiedente l'Ape – che costituisce ai fini normativi credito ai consumatori - avrà diritto al recesso entro il termine ridotto di 14 giorni (rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2005, per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali).

È anche previsto che i datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possano volontariamente e con il consenso del lavoratore interessato incrementare il montante contributivo del medesimo, facilitandone così l'accesso all'Ape, versando i relativi contributi all'Inps in un'unica soluzione. In tal caso si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla normativa vigente (articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000) per i contributi previdenziali obbligatori.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sia l'Ape che gli obblighi ad essa connessi sono esenti da imposte e le somme erogate in quote mensili non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Ape sociale – Articolo 1, commi da 179 a 186

Oltre all'Ape si prevede anche la possibilità di un anticipo pensionistico agevolato per alcuni specifici soggetti, il cui costo sarà interamente a carico di un apposito fondo con dotazione iniziale di 300 milioni per il 2017.

Si tratta di disoccupati che hanno terminato i sussidi da almeno tre mesi ed hanno anzianità contributiva di almeno 30 anni, chi assiste familiari con handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/92 ed ha un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e lavoratori, sempre con anzianità contributiva di almeno 30 anni, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile pari o superiore al 74%.

Infine, possono fruire dell'Ape sociale anche i lavoratori che svolgono alcune tipologie di lavoro definite "usuranti" (operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamento di merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti), a patto che gli stessi possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgano tale attività in via continuativa da almeno 6 anni.

Ai lavoratori così individuati, che devono possedere anche un'età anagrafica di almeno 63 anni, aver cessato l'attività lavorativa e non essere titolari di altre prestazioni assistenziali, viene riconosciuta una indennità pari all'importo della pensione spettante al momento della richiesta, fino comunque ad un massimo di 1.500 euro mensili, di durata corrispondente al periodo che va dalla richiesta di accesso al beneficio a quella di raggiungimento effettivo dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia di cui alla legge n. 214/11.

Le domande di accesso al beneficio saranno accettate fino a concorrenza delle dotazioni stanziare anno per anno. Il diritto decade comunque in caso di raggiungimento da parte del soggetto dei requisiti per il pensionamento anticipato o di percezione di redditi superiori al limite di 8.000 euro annui.

Le modalità di attuazione dell'intero pacchetto di Ape sociale, ivi comprese le caratteristiche precise dei lavori considerati usuranti a tal fine, sono rimandate ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

L'indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro l'anno e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 euro l'anno.

Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'Ape, all'Ape sociale e a Rita – Articolo 1, comma 193

Il governo, entro il 10 settembre 2018, trasmette alle Camere una relazione sui risultati delle sperimentazioni e formula proposte sulla loro eventuale prosecuzione.

Rendita integrativa temporanea anticipata - Rita – Articolo 1, commi da 188 a 192

Con la "rendita integrativa temporanea anticipata (Rita)" si conferisce la possibilità agli iscritti alla previdenza complementare - che abbiano compiuto 63 anni, raggiungano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e siano in possesso della certificazione Inps per il diritto all'Ape - di godere anticipatamente di quanto accantonato nei fondi pensione attraverso il riconoscimento di una rendita temporanea per il periodo decorrente dal momento della richiesta e fino al pensionamento effettivo di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

A tale nuova tipologia di rendita viene applicata la tassazione più favorevole prevista dal d.lgs. n. 252/05 e consistente nel riconoscimento di un'aliquota del 15%, ulteriormente riducibile di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione alle forme di previdenza complementari successivo al quindicesimo fino ad un massimo di riduzione di sei punti percentuali (aliquota minima applicabile del 9%).

Abolizione penalizzazioni – Articolo 1, comma 194

A decorrere dall'1.1.2018 è abrogata la penalizzazione sulle pensioni anticipate (ex anzianità) erogate prima del compimento dei 62 anni di età.

Cumulo periodi assicurativi – Articolo 1, commi da 195 a 198

La norma consente di cumulare gratuitamente i periodi contributivi versati in diverse gestioni o enti previdenziali per ottenere un'unica pensione, anche quella anticipata (ex anzianità, precedentemente esclusa) con il calcolo della pensione retributivo.

Durante l'iter parlamentare tale possibilità è stata estesa anche agli iscritti alle casse professionali privatizzate.

Fino ad ora era possibile, invece, unificare gratuitamente i diversi periodi contributivi con la totalizzazione che prevede il sistema di calcolo contributivo, che generalmente è meno favorevole, oppure con la ricongiunzione a titolo oneroso di cui alla legge 29/79.

Lavoratori precoci – Articolo 1, commi da 199 a 205

Dal 1° maggio 2017 ai lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva di lavoro effettivo prima dei 19 anni, la pensione anticipata (ex anzianità) può essere concessa con 41 anni di contributi. Il requisito è comprensivo anche dell'adeguamento alla speranza di vita (complessivamente sette mesi), ed è rivolto anche a mansioni a maggior rischio infortunistico.

L'agevolazione è subordinata al rispetto di specifici requisiti: stato di disoccupazione conseguente a licenziamento per giusta causa o per risoluzione consensuale in presenza di almeno 3 mesi di disoccupazione; lavoratori che assistano da almeno sei mesi familiari disabili nonché lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 360 milioni per il 2017, di 550 per il 2018, di 570 per il 2019 e di 590 a decorrere dal 2020.

Lavori usuranti – Articolo 1, commi da 206 a 208

Viene eliminata la decorrenza di 12-18 mesi fra la maturazione del diritto e l'erogazione della pensione (finestra).

Non trovano applicazione gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Il fondo per i lavori usuranti è incrementato di 84,5 milioni per il 2017; di 86,3 per il 2018, di 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, di 123,8 per il 2021; di 144,4 per il 2022; 145,2 per il 2023; 151,8 per il 2024; 155,4 per il 2025; 170,5 a decorrere dal 2026.

Nel corso dell'iter parlamentare sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione, che devono essere trasmesse:

- entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31.12.2016 (invece che a decorrere dall'1.1.2012);
- entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora i requisiti stessi siano maturati nel corso del 2017;
- entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora i requisiti stessi siano maturati a decorrere dall'1.1.2018.

Benefici previdenziali centralinisti non vedenti – Articolo 1, comma 209

Per i centralinisti telefonici non vedenti, si prevede che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ma anche per l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo.

Opzione donna – Articolo 1, commi da 222 a 225

La modifica, apportata nel corso dell'iter parlamentare, consente di accedere alla cosiddetta Opzione donna (35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome con l'applicazione del sistema di calcolo pensionistico contributivo), anche a coloro che raggiungono i predetti requisiti entro il 31.12.2015.

Ad ogni modo, l'effettiva liquidazione della pensione avviene solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome e dell'adeguamento alla speranza di vita (attualmente pari a sette mesi).

Riduzioni autorizzazioni di spesa part-time lavoratori anziani – Articolo 1, comma 233

Le risorse stanziare e non utilizzate per le agevolazioni connesse al part time dei lavoratori anziani (L. 208/2015, art. 1, comma 284) sono ridotte a 100 milioni di euro per il 2017 ed a 50 milioni per il 2018.

Interventi in materia di politiche del lavoro – Articolo 1, comma 240

In riferimento all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, viene confermata, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, la riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota previdenziale a carico del datore di lavoro, nonché nell'esclusione dei seguenti contributi a carico del datore: contributo all'Inps dovuto in caso licenziamento; contributo di finanziamento dell'Aspi; contributo pari allo 0,30% destinato al finanziamento della formazione professionale.

Viene disposto l'incremento del limite di risorse per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino un contratto di solidarietà. Tali interventi sono finanziati dal fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center – Articolo 1, comma 243

Vengono introdotti specifici obblighi di comunicazione per le imprese che intendono localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dai paesi dell'Unione europea, disponendo che l'impresa, almeno 30 giorni prima del trasferimento, effettui una comunicazione al ministero del Lavoro e all'Ispettorato nazionale del lavoro (indicando i lavoratori coinvolti), al ministero dello Sviluppo Economico (indicando le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi delocalizzati), ed al Garante per la protezione di dati personali (indicando le misure adottate per assicurare il rispetto della normativa in materia di privacy e le disposizioni relative al registro pubblico delle opposizioni).

Per ciascuna comunicazione omessa o tardiva è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 150.000.

L'obbligo di comunicazione è esteso alle imprese che abbiano localizzato, anche mediante affidamento a terzi, attività di call center in paesi extra comunitari entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omessa o tardiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000 per ciascun giorno di ritardo.

In attesa della ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, è esclusa l'erogazione di benefici, anche fiscali o previdenziali, a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della disposizione, delocalizzano l'attività di call center in un paese che non è membro dell'Unione europea.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che affidano servizi ad operatori di call center devono scegliere l'offerta migliore al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, Dlgs n. 50/2016, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da esposizione all'amianto – Articolo 1, comma 250

È riconosciuto il diritto ad una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate (derivanti dall'esposizione all'amianto), riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.

La norma è stata inserita durante l'iter parlamentare.

Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro – Articolo 1, commi 308 - 310

Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato, di:

- giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola lavoro per un monte ore determinato dalla legge;
- giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi.

L'agevolazione è concessa, entro il limite di esonero di 3.250 euro annui, alle sole assunzioni effettuate entro i sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo.

I premi Inail sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall'agevolazione i lavoratori agricoli e domestici.

L'Inps provvede al monitoraggio della disposizione e provvede all'eventuale blocco delle agevolazioni una volta raggiunto il massimale di spesa e il governo, entro il 2018, verifica i risultati del provvedimento ai fini di un'eventuale proroga.

Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore – Articolo 1, commi 353- 354

A decorrere dal 1° gennaio 2017, in occasione della nascita del figlio o dell'ingresso del minore in famiglia adottiva, la futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione, può presentare domanda all'Inps per il riconoscimento di un premio di 800 euro.

Rispetto al congedo obbligatorio del padre lavoratore, sono riconosciuti 2 giorni nel 2017 e 4 giorni nel 2018 di congedo obbligatorio, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Relativamente all'astensione facoltativa del padre, in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima, per l'anno 2018 è possibile usufruire di un giorno.

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido – Articolo 1, commi 355 - 357

A partire dal 2017, per i nati dal 1° gennaio 2016, viene introdotto un "buono nido" del valore di 1.000 euro annui per il pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è erogato dall'Inps, su richiesta del genitore e fino a disponibilità dei fondi stanziati, secondo modalità di attuazione stabilite con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il buono nido non è cumulabile con le detrazioni già previste per gli asili nido (detrazione del 19%, fino a un tetto di 632 euro).

Inoltre, non è possibile contestualmente fruire dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale, misura già prevista sperimentalmente dalla legge n. 92/2012 e rifinanziata, nel presente articolo, per il 2017 e il 2018, in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e imprenditrici.

Pari opportunità – Articolo 1, comma 358

Vengono destinate per il 2017 ulteriori risorse al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, fino a 20 milioni, attingendo ai fondi strutturali.

Congedo parentale su base oraria

L'Inps, con circolare n. 230 del 29 dicembre 2016, illustra le modifiche apportate al flusso UniEmens in materia di congedo parentale su base oraria precisando inoltre che, in assenza di contrattazione collettiva che disciplini il predetto congedo, la fruizione deve essere "pari alla metà" dell'orario medio e non "fino alla metà" dell'orario medio giornaliero.

- CIRCOLARE Inps n. 230 del 29/12/2016. **Dlgs 151/2001 art.32, commi 1-bis e 1-ter, in materia di congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato - modalità transitoria di compilazione del flusso UniEmens in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio.**

Sommario

Premessa

1. Nuovi elementi del flusso UniEmens.
2. Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MA0.
3. Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MB0.
4. Modalità di correzione delle denunce già inviate
5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate.

Premessa

Con circolare 152 del 18 agosto del 2015 sono state illustrate le novità sul congedo parentale fruito in modalità oraria.

La presente disposizione integra la circolare 152 in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale.

Si premette che il congedo parentale su base oraria può essere fruito nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, oppure in base al criterio generale stabilito dall'art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità.

Si evidenzia altresì che le predette modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l'utilizzo dell'una esclude l'altra.

In particolare

- nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo stesso, la fruizione del congedo parentale potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.

Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.

Preme evidenziare che il monte ore giornaliero, cui fa riferimento il comma 1-bis deve essere determinato dalla specifica contrattazione che disciplina le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, e pertanto potrebbe divergere dal normale orario contrattuale;

- nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria, la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Si precisa che la fruizione deve essere "pari alla metà" dell'orario medio e non "fino alla metà" dell'orario medio giornaliero.

Anche in questo caso l'orario medio giornaliero contrattuale e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.

Per quanto concerne il calcolo dell'indennità, occorre evidenziare che l'art. 34 del Tu, che rinvia all'art. 23 del medesimo Tu, non è stato oggetto di modifica da parte del Dlgs 80/2015, pertanto ad oggi la base di calcolo dell'indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Ciò posto, nel caso di contratto collettivo che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, per calcolare l'importo dell'indennità si dovrà dividere il numero di ore fruiti nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l'indennità giornaliera definita secondo i parametri di legge (art. 23 Tu cit.), abbia lo stesso importo.

La stessa metodologia di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.

1. Nuovi elementi del flusso UniEmens

Tutte le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dai flussi inviati successivamente all'1/1/2017. Le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015.

Di seguito si illustrano le innovazioni apportate al flusso UniEmens.

- Per disciplinare compiutamente la fruizione oraria, tenendo conto della possibile fruizione ripartita tra i genitori, e dell'evenienza che il congedo possa riferirsi a più di un figlio, nella procedura UniEmens viene introdotto uno specifico elemento <InfoAggEvento> nel quale si dovrà riportare l'indicazione del codice Fiscale del bambino. L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.
Il dettaglio delle specifiche tecniche per la compilazione dell'elemento sono descritte nel documento tecnico del flusso Uniemens.
Sono stati introdotti due nuovi codici evento: MA0 e MB0 riferiti alla fruizione oraria dei congedi non orari MA2 e MB2. I preesistenti codici MA2 e MB2 sono stati rinominati per adeguarli al dettato normativo e conservano validità per le fruizioni diverse da quella oraria.
- Agli eventi MA0 e MB0 è stata estesa la compilazione del calendario giornaliero il quale dettaglia il giorno in cui cade l'evento e la sua durata in ore.
- È stato introdotto il nuovo elemento <TipoApplCongedoParOre> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in presenza o in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria.
- Per l'ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo è stato introdotto l'elemento <MonteOreGiornEquivalente> con la funzione di individuare il monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa, così come disposto da specifica contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Nel <MonteOreGiornEquivalente> il datore di lavoro dovrà dichiarare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. Il nuovo elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. L'informazione contenuta nell'elemento <MonteOreGiornEquivalente> – abbinata alla durata dell'evento di cui al calendario giornaliero – consentirà alle procedure gestionali Inps, per tutto il protrarsi ultramensile del congedo, di totalizzare le ore rapportandole a giorni pieni pur se la fruizione dovesse risultare disomogenea (periodi a ore e periodi a giornate o settimane/mesi).
- Per l'ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell'elemento <TipoApplCongedoParOre> in quanto in tale fattispecie i congedi possono essere fruiti unicamente in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quads settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ai fini della riconduzione a giorni del congedo parentale fruito in modalità oraria rileverà soltanto il dato della mezza giornata a prescindere dalla composizione oraria della stessa.

2. Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MA0

In caso di fruizione oraria del congedo di cui all'art 32 (con indennità di cui all'art. 34 commi 1 e 2) del Dlgs n. 151/2001, nell'elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MA0.

Le settimane in cui si colloca l'evento MA0 saranno valorizzate con "tipo copertura" 2 parzialmente retribuite.

L'elemento <DiffAccredito> conterrà la "retribuzione persa" nel mese riferita al totale ore MA0 fruiti.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la

tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- \Elemento <Lavorato> = S
- \Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
- \Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA0
- \Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MA0 fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo)

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = N. L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).

Nel caso di lavoratore del settore sport e spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo speciale FS o Ipost, nella sezione fondo speciale:

- i giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno espresse in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore, sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito, e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;

- dovranno essere precisati nei vari campi (L 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

3. Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MB0

In caso di fruizione oraria del congedo di cui all'art 35 comma 2 del Dlgs n. 151/2001, nell'elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MB0.

Le settimane in cui si colloca l'evento MB0 saranno valorizzate con "tipo copertura" 2 parzialmente retribuite.

L'elemento <SettAccredito> conterrà la durata dell'assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento MB0 (per i lavoratori del settore Sport e Spettacolo in luogo dell'elemento <SettAccredito> va compilato l'elemento <GiorniAccredito>).

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = S
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MB0
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MB0 fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo).

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa l'elemento <Lavorato> sarà = N. L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).

Nel caso di lavoratore del settore sport e spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo speciale Fs o Ipost, nella sezione fondo speciale:

- i giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N.

Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio.

- dovranno essere precisati nei vari campi (L 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- In caso di evento MB0 non dovranno essere compilati i campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>. Per l'evento MB0 opera, infatti, l'accredito figurativo convenzionale sulla base del 200% dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2 Dlgs n. 151/2001).

4. Modalità di correzione delle denunce già inviate

Le denunce già trasmesse dovranno essere adeguate secondo le consuete modalità, ossia mediante la compilazione dell'elemento <MesePrecedente> o - nei casi in cui sia necessario - mediante la trasmissione di una denuncia di variazione.

Dovranno essere comunicate le informazioni riferite ai nuovi elementi <MonteOreGiornEquivalente >, <InfoAggEvento>, <InfoAggEvento>.

5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate

Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, relativamente ad entrambe le tipologie di eventi di cui ai paragrafi precedenti, si confermano provvisoriamente le modalità già illustrate al paragrafo 5.2 della circolare in epigrafe, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio.

In particolare, si ricorda che dovrà essere valorizzato nell'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> il codice causale "L062" avente il significato di "indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria" e nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Rifinanziata per il 2017 l'indennità per i lavoratori del settore dei call center

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 42 del 30 dicembre 2016, rende noto che la legge n. 232/16 (legge di bilancio 2017) (Lavoronews n. 87/2016) ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2017, per un importo pari a 30 milioni di euro, delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della Cigs.

Tali misure consistono nel riconoscimento, ai predetti lavoratori, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in caso di richiesta di sospensione o riduzione dell'attività per crisi aziendale.

- CIRCOLARE n. 42 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/12/2016. **Settore call-center. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 articolo 1 commi 240 e 243.**

L'articolo 1, comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, legge di bilancio 2017, ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, per un importo pari a 30 milioni di euro a valere sul fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Pertanto, fermo restando quanto disposto dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze n. 22763 del 12.11.2015, al quale hanno fatto seguito le due circolari ministeriali n. 31 del 30 novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016, le aziende del settore del call center che, nell'anno 2017, rientrano nei presupposti previsti dai richiamati atti normativi, possono far ricorso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal citato articolo 44, comma 7, del Dlgs n. 148/2015, seppur nel limite della disponibilità finanziaria sopra riportata.

Incentivi per l'assunzione di giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione - Neet

È stato emanato, il 2 dicembre 2016, il decreto del ministero del Lavoro che prevede incentivi per i datori di lavoro che assumo giovani di età compresa tra 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione (cosiddetti Neet) e che si siano iscritti al programma Garanzia giovani.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 nei limiti delle risorse stanziare pari a euro 200 milioni.

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante. Nel caso di contratto a tempo determinato di durata almeno di sei mesi lo sgravio è pari al 50% della contribuzione previdenziale, nel limite massimo di 4.030 euro annui.

Gli incentivi sono fruiti entro i limiti del regime "de minimis" e oltre, solamente a determinate condizioni di incremento occupazionale.

La misura non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Al fine di fruire dell'incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Inps ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.

► DECRETO del ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016.

Il direttore generale

Visto il Rd n.2440 del 18/11/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Rd n.827 del 23/5/1924, e smi;

Vista la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 183/87 con la quale è stato istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il Dpr n. 568/88 e smi che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella legge n.236 del 17/7/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Visto l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59;

Visto il regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato Ce e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi;

Visto il regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato Ce e smi;

Visto le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento (Ue) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

Visto il regolamento (Ue -Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento comunitario n.1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Visto il regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

Visto il comma 243 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Feasr ed il Feamp, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

Visto il comma 247 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio centrale del bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione Ue, giacenti sulla contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. n. 183/1987;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (Guue L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (Ue) n. 215/2014 della Commissione del 7/3/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il decreto direttoriale n. Dd 237/Segr Dg\2014 del 4/4/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" tra le Regioni e la provincia autonoma di Trento;

Visto l'accordo di partenariato, trasmesso in data 22.4.2014, che individua il Programma operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani" e il Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" tra i programmi operativi nazionali finanziati dal Fse;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'accordo di partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" approvato con decisione C(2014)4969 del 11/7/2014;

Visto il Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 del 11/7/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la misura "Bonus occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

Visto il Programma operativo nazionale Pon Spao "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visto il paragrafo n. 7.2 del Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli organismi intermedi del programma l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

Visto il decreto direttoriale n. 1709/Segr Dg\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", registrato dalla Corte dei conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

Visto il decreto direttoriale n. 63/Segr. Dg\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al decreto direttoriale n. 1709/Segr Dg\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziagiovani.it";

Visto il decreto direttoriale n. 11/Segr. Dg\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

Visto il decreto direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti «de minimis», qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Visto il Dpcm n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gu n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il Dpcm 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del Dpcm 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Considerato che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani;

Considerato che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

Visto, pertanto, l'atto di indirizzo prot. n. 13 del 1 dicembre 2016 dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro con il quale si richiede alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di introdurre, con finanziamento a carico del Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani" (Pon log), un incentivo che favorisca il miglioramento dei livelli occupazionali giovanili, con particolare riferimento ai giovani dai 16 ai 29 anni di età (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non sono inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13, e che risultano essere disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2015.

decreta

Articolo 1

Principi generali

1. Nell'ambito del Programma "iniziativa occupazione giovani" è istituito l'incentivo denominato "incentivo occupazione giovani".

2. Nelle more della conclusione della procedura di rifinanziamento del Programma iniziativa occupazione giovani", avviata con la proposta del 2015 della Commissione europea, l'incentivo, in anticipazione, graverà sul Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (Pon Spao), priorità di investimento 8ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (Fse), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani".

3. L'Inps è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

4. L'Inps riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 200.000.000,00, nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", spetta un incentivo il cui importo è definito dall'articolo 4 del presente decreto.

2. Sono ammessi al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13, e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.

3. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni il ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

4. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 3

Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all'articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- c. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

3. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

4. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.

Articolo 4

Importo dell'incentivo

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), l'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.

2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'importo dell'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.

3. I giovani di cui al comma 1 devono essere ammessi al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani".

4. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

5. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.

6. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del regolamento Ue n. 651/2014.

7. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Articolo 5

Fruizione dell'incentivo nei limiti del regime "de minimis"

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 6*Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del regime "de minimis"*

1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.

3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

4. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651/2014.

5. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). L'Inps provvede all'inserimento nel registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, dell'aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell'intero importo richiesto nel limite "de minimis".

6. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- b. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

Articolo 7*Cumulabilità con altri incentivi*

1. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Articolo 8*Procedimento di ammissione all'incentivo*

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Inps ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.

2. L'Inps determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps, il datore di lavoro –per accedere all'incentivo –deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

5. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 9

Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'Inps autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'Inps autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Comunicazione preventiva di distacco transnazionale di lavoratori in Italia

Il decreto legislativo n. 136/2016 (Lavoronews n. 63/2016), relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, al fine di contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con riferimento all'impiego, alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro, ha introdotto una serie di adempimenti tra i quali l'obbligo, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco (Lavoronews n. 75/2016).

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, rende noto le modalità di compilazione della citata comunicazione preventiva, obbligatoria a far data dal 26 dicembre 2016.

Inoltre, il ministero del Lavoro ha predisposto un sito dedicato www.distaccoue.lavoro.gov.it

- ▶ CIRCOLARE n. 3 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22/12/2016. **Comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio – Modelli UNI_Distacco_UE e CAB_UNI_UE – Decreto ministeriale 10 agosto 2016 – art. 10, commi 1 e 2, e art. 12, comma 1, Dlgs n. 136/2016 – indicazioni al personale ispettivo.**

Obblighi di comunicazione

Il 22 luglio 2016 è entrato in vigore il Dlgs n. 136/2016, relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, emanato in attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il Dlgs n. 72/2000 di recepimento della direttiva 96/71/Ce, mutuandone le relative disposizioni.

L'art. 10 del decreto n. 136 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l'obbligo, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco.

In particolare, la disposizione in argomento sancisce in capo al prestatore di servizi straniero l'obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 10 agosto 2016 e dai relativi allegati, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 27 ottobre 2016.

A far data dal 26 dicembre 2016, dunque, l'azienda straniera distaccante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia.

Si ritiene inoltre che, a decorrere dalla medesima data, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017 – con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Comunicazione preventiva posticipata” – sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.

Sono quindi da ritenersi esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

Si precisa, inoltre, che l'obbligo in questione è posto esclusivamente in capo all'azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra Ue, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni (cfr. modello UNI_Distacco_UE – allegati A e C del Dm):

- dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- generalità dei lavoratori distaccati;
- durata del distacco: data di inizio e data di fine;
- sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- dati identificativi del soggetto distaccatario;
- specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione Ateco 2007 secondo livello;
- generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), Dlgs 136/2016;
- generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

In caso di agenzie di lavoro che effettuino somministrazione transnazionale, nella sezione 1 - prestatore di servizi – del modello UNI_Distacco_UE vanno riportati i dati dell'agenzia del lavoro stabilita in un altro Stato membro (denominazione, codice identificativo, sede ecc.), indicando altresì nel campo identificativo “somministrazione” della medesima sezione gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della suddetta attività, ove sia prevista dalla normativa del paese di stabilimento.

Nella sezione 3 – soggetto distaccatario – devono essere inseriti, invece, i dati dell'utilizzatore avente sede in Italia.

Con specifico riferimento alla somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri, ferme restando le indicazioni fornite per le sezioni 1 e 3 di cui sopra, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (sezione 4.1.2 – sede del distacco) va individuato nella sede legale dell'impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 – soggetto distaccatario.

Diversamente, per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri di cui al Capo III del regolamento (Ce) n. 1072/2009 e al Capo V del regolamento (Ce) n. 1073/2009, tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, nelle more della predisposizione da parte del ministero del Lavoro di uno specifico modello di comunicazione all'interno della piattaforma Distacco Ue, l'impresa straniera distaccante dovrà assolvere all'obbligo in questione mediante l'invio di una dichiarazione preventiva all'indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it utilizzando il modello allegato (cfr. allegato 1).

In merito alla compilazione del modello CAB_UNI_UE di cui all'allegato 1 si precisa che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro territorio – data fine distacco.

Il suddetto modello dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.

Nell'ambito del settore trasporto va, altresì, chiarito che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'applicazione del decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi; ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.

Si rappresenta inoltre che nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito all'individuazione di ulteriori fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione delle direttive distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in tutti le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

Comunicazione "preventiva" posticipata

L'allegato C del citato Dm contempla la cosiddetta "comunicazione preventiva posticipata" che, in caso di "certificata indisponibilità del sistema informatico del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Sid)" consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.

Come indicato in precedenza, tale modalità è utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016.

In entrambi i casi la data di "inizio distacco" andrà valorizzata con quella di effettivo inizio.

Regole di trasmissione

Il Dm 10 agosto 2016 definisce gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione preventiva di distacco, tramite il modello UNI_Distacco_UE, da parte dell'impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia.

Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione, l'azienda distaccante dovrà acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso.

Al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione preventiva di distacco, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso, può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.

Inoltre, è ammesso l'annullamento della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui si renda necessaria "la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi", ossia la correzione di dati indispensabili per l'identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco.

Sono considerati dati indispensabili ai fini dell'annullamento della comunicazione:

- a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
- b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
- c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

Per non incorrere nella sanzione prevista per la mancata o tardiva comunicazione, il prestatore di servizi deve effettuare la cancellazione/nuova comunicazione entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco del lavoratore.

Nell'ipotesi in cui, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative ad informazioni non essenziali per l'identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lett. b, generalità del referente di cui al comma 4, numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione), la rettifica dei dati inseriti nell'originaria comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell'evento modificativo.

I dati contenuti nel modello UNI_Distacco_UE risultano accessibili oltre che all'Ispettorato nazionale del lavoro (e quindi a tutto il personale ispettivo), anche all'Istituto nazionale di previdenza sociale e all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale.

Regime sanzionatorio

In ossequio ai principi comunitari di effettività e proporzionalità delle sanzioni, la cogenza dei nuovi obblighi comunicazionali è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, Dlgs n. 136/2016 le violazioni da parte del prestatore di servizi dell'obbligo di comunicare:

- il distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la cosiddetta Comunicazione preventiva posticipata;
- l'annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all'inizio del distacco del lavoratore;
- tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

In ogni caso, in base all'art. 32, comma 1, lettera d), L n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (art. 12, comma 4, Dlgs n. 136/2016).

Alle violazioni in argomento risulta, inoltre, applicabile l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004.

La presente circolare è indirizzata per conoscenza al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per ogni valutazione circa l'opportunità di inviare la stessa ai consolati e alle ambasciate estere aventi sede in Italia, nonché alle ambasciate italiane presenti in Europa e nei paesi extra-Ue.

Somministrazione di lavoro e lavoratori disabili

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, relativamente alla fruizione degli incentivi economici previsti dall'articolo 13 della legge n. 68/99, in caso di somministrazione di lavoratori disabili ha precisato che l'incremento occupazionale netto della forza lavoro, mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice.

Inoltre, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, secondo periodo, del Dlgs n. 81/2015, il lavoratore disabile in somministrazione, va computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d'obbligo, nella misura in cui l'impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.

- **RISPOSTA** a interpello n. 23 del ministero del Lavoro del 30 dicembre 2016. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Somministrazione di lavoro e assunzione disabili – Incremento occupazionale netto.**

L'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 13, L n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, Dlgs n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

In particolare l'istante chiede se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all'agenzia del lavoro ovvero all'impresa utilizzatrice.

Si richiedono, altresì, chiarimenti sul disposto di cui all'art. 34, comma 3, secondo periodo, Dlgs n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva di cui all'art. 3, L n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e dell'ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre sottolineare come la nuova formulazione dell'art. 13 della L n. 68/1999, per promuovere il concreto inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevede la concessione di un incentivo di natura economica rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, nonché al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

L'incentivo in argomento è fruibile per un periodo massimo di 36 mesi per le assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche part time, laddove siano effettuate da datori di lavoro privati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L n. 68, ovvero nel caso in cui gli stessi, pur non risultando soggetti ai suddetti obblighi, procedano all'assunzione in presenza dei requisiti di cui all'art. 13. Peraltro, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è previsto un trattamento di maggior favore (art. 13, comma 1 bis, L n. 68/1999).

Ai fini della soluzione del primo quesito, va considerato quanto previsto in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall'art. 31, comma 1, Dlgs n. 150/2015. In particolare la lettera e) espressamente prevede che "con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore".

Sempre al fine di garantire una uniforme applicazione degli incentivi, la disposizione da ultimo menzionata, alla lett. f), stabilisce altresì quali siano le modalità di calcolo per la determinazione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, che con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell'unità di lavoro annuo – Ula (cfr. Inps circ. n. 99/2016 p. 5.3).

In ordine alla seconda problematica sollevata, relativa al requisito della riduzione della capacità lavorativa, occorre richiamare invece l'art. 34, comma 3, Dlgs n. 81/2015, in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3, L n. 68/1999, nella misura in cui l'impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.

In altri termini, laddove l'agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L n. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell'utilizzatore.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**Firmato l'accordo regionale lombardo sulla detassazione per le imprese associate che applicano Ccnl diversi dal Terziario**

Il 28 novembre 2016 è stato sottoscritto tra Confcommercio Lombardia e Cgil, Cisl e Uil regionali l'accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare per le aziende aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio che applicano Ccnl diversi da quello del Terziario (Turismo, Impianti sportivi, Multiservizi, Artigiani, Industria ecc.)

L'accordo quadro consente alle aziende associate al nostro sistema di rappresentanza, prive di Rsa/Rsu, di detassare le somme di ammontare variabile che verranno erogate a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme che verranno erogate sotto forma di partecipazione agli utili.

Per poter aderire all'accordo quadro regionale le aziende devono rispettare integralmente sia la parte cosiddetta economica/normativa sia la parte cosiddetta obbligatoria del Ccnl applicato ai propri dipendenti.

L'accordo è immediatamente esigibile da parte di tutte le aziende rientranti nel campo d'applicazione, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.

Nelle aziende dove siano costituite Rsa/Rsu, qualora il Ccnl applicato preveda un limite dimensionale ai fini del raggiungimento di intese aziendali, il confronto si terrà presso la sede dell'Associazione territoriale aderente a Confcommercio Lombardia, con l'assistenza delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

I datori di lavoro che intendono aderire all'accordo quadro regionale dovranno compilare telematicamente il modello pubblicato sul sito internet di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (http://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/) che dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite Pec all'indirizzo detassazione@confcommerciopec.it

- **ACCORDO** quadro regionale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare del 28 novembre 2016.

Addì 28 novembre 2016, presso la sede di Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia, in Milano, si sono incontrati: Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia.

Le parti come sopra rappresentate visti

- la legge 28 dicembre 2015 n 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito legge di stabilità 2016);
- l'art. 1 comma 182, della legge di stabilità 2016 il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- l'art. 1, comma 186 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione pari a euro 50.000;
- il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della legge di stabilità 2016;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 giugno 2016 n 28/E2 "Premi di risultato e welfare aziendali - articolo1, commi 182-190, legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- l'art 1 comma 187 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81;
- l'art. 51 del decreto legislativo 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- l'accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto tra Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil il 26 novembre 2015, il quale prevede che "(...) ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro, Concommercio, Cgil, Cisl, uil e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi";
- l'accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto tra Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil il 24 novembre 2016;
- gli articoli 51 e 100 del Dpr del 22 dicembre 1986 n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi -Tuir";

concordano quanto segue

Principi generali

Per l'applicazione della tassazione agevolata prevista dalla legge di stabilità 2016 alle somme la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, il presente accordo quadro regionale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell'incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

Campo di applicazione dell'accordo

Il presente accordo quadro regionale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro:

- che siano associati ad associazioni territoriali aderenti a Confcommercio Lombardia;
- che applichino e rispettino integralmente - sia per la parte cosiddetta economica/normativa sia per la parte cosiddetta obbligatoria - il Ccnl applicato ai propri dipendenti, sottoscritto da Ooss aderenti a Cgil, Cisl e Uil, nonché al rispetto delle norme su salute e sicurezza;
- che al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per la partecipazione agli utili oggetto della tassazione agevolata;

e nei confronti

- dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro sopra individuati, con sede legale in Lombardia, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della Lombardia;
- dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro sopra individuati con sede legale in altre Regioni, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia, fatti salvi accordi aziendali o accordi territoriali siglati o che verranno siglati nei territori ove si trova la sede legale.

Il presente accordo quadro regionale ha carattere cedevole rispetto alle intese già siglate o che verranno siglate a livello aziendale e alle intese che le associazioni territoriali aderenti a Confcommercio lombardia – Imprese per l'Italia ovvero le associazioni di categoria aderenti al sistema Confcommercio, hanno già siglato o sigleranno con le organizzazioni sindacali aderenti a Cgil, Cisl e Uil.

I datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle Rsa/Rsu, ove costituite

In coerenza con le previsioni dell'accordo interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell'accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24 novembre 2016, sottoscritti da Confcommercio – Imprese per l'Italia e Cgil, Cisl e Uil nelle imprese ove siano costituite Rsa/Rsu, il confronto, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei premi di welfare alternativi, avverrà presso la sede dell'associazione territoriale aderente a Confcommercio – Imprese per l'Italia e con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori.

3. Adesione dei datori di lavoro all'accordo quadro regionale

I datori di lavoro che intendono aderire all'accordo quadro regionale dovranno, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

- la volontà di aderire al presente accordo quadro regionale;
- di essere associati ad associazioni territoriali lombarde aderenti a Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia;
- di rispettare integralmente il Ccnl applicato, sia per la parte cosiddetta economica/normativa sia per la parte cosiddetta obbligatoria;
- il periodo congruo di riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3;
- l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
- il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente alinea;
- la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui all'articolo 4, comma 3;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 - parte integrante dell'accordo - da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente via Pec all'associazione territoriale di appartenenza, all'indirizzo che la stessa indicherà sul proprio sito.

La stessa dichiarazione sarà trasmessa anche via e-mail o mediante affissione ai lavoratori interessati a cura dei datori di lavoro.

La validità dell'adesione al presente accordo quadro regionale è pari alla durata del periodo congruo di riferimento.

4. Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Gli indicatori utilizzabili sono i seguenti:

1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o Va di bilancio/n. dipendenti
3. Mol/Va di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche regime orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti

16. Riduzione dei consumi energetici
17. Riduzione numero degli infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di consegna
20. Differenze inventariali
21. Eventuali indicatori già previsti da specifici Ccnl di riferimento

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10 e 11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un uguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Pec all'associazione territoriale competente.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro unico del lavoro-Lul, denunce infortunio ecc.

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 25 marzo 2016 (partecipazione agli utili dell'impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 Cod. civ.

5. Coinvolgimento paritetico dei lavoratori e delle lavoratrici nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di stabilità 2016 il limite di 2.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti Rsa/Rsu, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

6. Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente accordo quadro regionale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazione, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del Tuir, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art. 1, comma 182 della legge di stabilità 2016.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi welfare fruibili che verranno concordati qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del presente accordo.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo del Tuir potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione normativi in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno del 2016.

7. Monitoraggio

Le associazioni territoriali imprenditoriali comunicheranno tempestivamente alle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente accordo i dati relativi alle dichiarazioni ricevute di cui agli articoli 3 e 4.

Le associazioni territoriali imprenditoriali comunicheranno altresì a Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia, con cadenza trimestrale i dati relativi alle dichiarazioni ricevute di cui agli articoli 3 e 4.

Con cadenza quadrimestrale, le parti territoriali si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente accordo quadro regionale.

Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per effettuare una valutazione dell'applicazione dello stesso sui territori anche con riguardo agli indicatori utilizzati dalle imprese, al fine di fornire possibili linee guida e di indirizzo alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo.

8. Deposito

Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto interministeriale del 25 marzo 2016, il presente accordo quadro regionale.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il modulo di deposito allegato alla nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

9. Validità

Il presente accordo, che ha natura sperimentale, scadrà al 31 dicembre 2018. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto almeno tre mesi prima.

Se disdetto, saranno fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite di reddito percepito nell'anno precedente (€ 50.000,00), il limite massimo dell'importo detassabile (€ 2.000,00), l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (€ 2.500,00), nonché gli indicatori, le predette somme e gli indicatori richiamati nel presente accordo quadro regionale devono intendersi automaticamente adeguati.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 282 - febbraio 2017
anno LVIII**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri****REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'**
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**AUTORIZZAZIONE**
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

Allegato 1

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO REGIONALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

sottoscritto il 28 novembre 2016 da Confcommercio Lombardia e CGIL Lombardia, CISL Lombardia e UIL Lombardia

Il sottoscritto			
in qualità di legale rappresentante della Società			
Numero dipendenti		CCNL applicato	
Codice Fiscale		Partita IVA	
Matricola INPS		Codice ATECO	
con sede legale in			Prov
Indirizzo		CAP	Tel.
con sede operativa in			Prov
e-mail			

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Regionale sottoscritto il 28 novembre 2016 da Confcommercio Lombardia e CGIL Lombardia, CISL Lombardia e UIL Lombardia

dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Regionale;
- di essere associato ad Associazioni territoriali lombarde aderenti a Confcommercio Lombardia;
- di rispettare integralmente il CCNL applicato sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- il periodo congruo preso a riferimento _____ (minimo quattro mesi);
- l'indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

INDICATORI	VALORE	INDICATORI	VALORE
<input type="checkbox"/> Volume della produzione/n. dipendenti		<input type="checkbox"/> Modifiche ai regimi di orario	
<input type="checkbox"/> Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti		<input type="checkbox"/> Rapporto costi effettivi/costi previsti	
<input type="checkbox"/> MOL/VA di bilancio		<input type="checkbox"/> Riduzione assenteismo	
<input type="checkbox"/> Indici di soddisfazione del cliente		<input type="checkbox"/> N. brevetti depositati	
<input type="checkbox"/> Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni		<input type="checkbox"/> Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
<input type="checkbox"/> Riduzione degli scarti di lavorazione		<input type="checkbox"/> Riduzione dei consumi energetici	
<input type="checkbox"/> % di rispetto dei tempi di consegna		<input type="checkbox"/> Riduzione numero infortuni	
<input type="checkbox"/> Rispetto previsioni di avanzamento lavori		<input type="checkbox"/> Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione	
<input type="checkbox"/> Modifiche organizzazione del lavoro		<input type="checkbox"/> Riduzione tempi di commessa	
<input type="checkbox"/> Lavoro agile (smart working)		<input type="checkbox"/> Differenze inventariali	
<input type="checkbox"/> Indicatori previsti dal CCNL di riferimento			

- L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro," Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario".
- la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro _____;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) **SI** **NO**

FORMULA DI CONSENSO - Il sottoscritto _____ C.F. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Confcommercio _____ e a Confcommercio Lombardia il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQR del 28 novembre 2016. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQR.

La validità dell'adesione all'Accordo Quadro Regionale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Malattia e svolgimento di altra attività

- ▶ Cass. sez. lav. 7 luglio 2015, n. 13955 (da Dir.&Prat.Lav. n. 12/16, pag. 810). **L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre a essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia a impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa (confermato il licenziamento del lavoratore che aveva svolto lavori manuali pesanti, costituiti dalla tinteggiatura delle pareti di una villetta, durante la sua assenza dal lavoro per malattia).**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' ⁶		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,07	39,07	36,63	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' ⁶		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,02	37,02	34,58	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

6) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, a decorrere dall' 1/1/2017 è abrogato il contributo previsto all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016
Quadri	3,55	Apprendisti 2a metà	
1	3,27	2	2,61
2	2,94	3	2,37
3	2,61	4	2,21
4	2,37	5	2,06
5	2,21	6	2,06
6	2,06	Operatori di vendita	
7	1,88	1a categoria	2,28
Apprendisti 1a metà		2a categoria	2,04
2	2,37		
3	2,21		
4	2,06		
5	1,88		
6	1,88		

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $902 \text{ €} \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base)} \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011**Tipologia di apprendista****Codice Uniemens**

Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	-	0,625
	Maggio	99,7	-	0,625
	Giugno	99,9	-	0,750
	Luglio	100,0	0,071	0,945
	Agosto	100,2	0,220	1,220
	Settembre	100,0	0,070	1,195
	Ottobre	100,0	0,070	1,320
	Novembre	100,0	0,070	1,445

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Indice

AMBIENTE

- ▶ Sistri – Proroga termini sanzioni per violazione obblighi operativi tracciamento informatico Pag. 57
- ▶ Conai – Procedure di regolarizzazione: procedura “breve”; procedura agevolata “Tutti in regola”..... Pag 58

POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Legge 11.12.2016 n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 Pag. 59

In primo piano

Sistri - Proroga termini sanzioni per violazione obblighi operativi tracciamento informatico

Un nuovo rinvio delle sanzioni Sistri è stato disposto dal cosiddetto Milleproroghe, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30/12/2016). ▼

L'articolo 12 del provvedimento stabilisce infatti che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (individuato dalla procedura ad evidenza pubblica indetta da Consip), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, resterà in vigore il regime del doppio binario: schede Sistri più adempimenti “cartacei”, con applicazione delle sole sanzioni relative a questi ultimi, previste per la violazione degli obblighi relativi alla tenuta di Fir, Registri di carico e scarico, Mud (continuano ad applicarsi gli artt. 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010).

Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2018, l'applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti.

Tra le sanzioni Sistri restano applicabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione e/o per mancato versamento del contributo annuale. Riguardo a tali sanzioni viene, comunque, mantenuto il dimezzamento dell'importo previsto, fino al 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità.

Ambiente - Politiche energetiche

Viene inoltre prorogato, fino al subentro nella gestione da parte del nuovo concessionario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2017, il termine finale di efficacia del contratto che lega il ministero dell'Ambiente all'attuale gestore del servizio (Selex). Conseguentemente, è quantificato, nella misura massima di 10 milioni di euro, un ulteriore indennizzo da corrispondere alla Selex per la copertura della gestione del sistema nel corso del 2017.

Conai – Procedure di regolarizzazione: procedura “breve” Procedura agevolata “Tutti in regola”

Con l'adesione alla campagna “Tutti in regola” di Conai, è stata data alle aziende la possibilità di mettersi in regola riguardo l'omesso versamento del contributo ambientale, inviando le relative dichiarazioni dei soli ultimi tre anni 2013, 2014, 2015. La particolare procedura agevolata on line è stata quindi predisposta quale sanatoria per le aziende tenute al versamento del contributo ambientale, dovuto anche solo saltuariamente, e non pagato, negli anni pregressi.

Per quelle non tenute al pagamento, in quanto registranti, negli ultimi 10 anni, valori del Cac sotto la franchigia dei 52 euro, a cui pertanto non è attribuibile la violazione di alcun obbligo, lo scrivente Servizio ha ottenuto, mediante interlocuzione diretta con funzionari Conai, di provvedere alla regolarizzazione mediante semplice invio, per email, di un'unica dichiarazione, con Mod. 6.2 Import.

Una semplificazione utile a rendere più spedita e agevole la comunicazione a Conai, che prescinde dalla procedura “Tutti in regola”, non coerente con la situazione di dette aziende.

Di seguito gli step per la regolarizzazione.

Procedura “breve” per la regolarizzazione delle aziende sotto soglia di esenzione (franchigia di € 52,00) negli ultimi 10 anni consecutivi

- 1) Per le aziende che non fossero ancora iscritte, il primo step per la regolarizzazione è costituito dall'iscrizione a Conai: nel novero dei soggetti obbligati ad aderire a tale Consorzio rientrano infatti anche i commercianti e i distributori. L'iscrizione comporta il pagamento di € 5,16 come quota fissa per aziende con fatturato fino a 500.00 euro; laddove tale ammontare sia superato, è previsto l'ulteriore pagamento di una quota variabile pari al 25 x mille del fatturato extra (la mancata iscrizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro).
- 2) Il secondo step consiste nell'invio di dichiarazione attestante il valore sottosoglia, completa di lettera di accompagnamento. Precisamente, l'azienda non avrà alcun bisogno di applicare la procedura on line “Tutti in regola”; essa provvederà a regolarizzare la propria posizione con procedura “breve”, come di seguito indicato:
 - presentando una sola dichiarazione modello 6.2. (sul sito Conai.org disponibile solo per gli anni 2013, 2014, 2015) unitamente ad una lettera di accompagnamento nella quale dichiara che negli ultimi dieci anni il valore del CAC si è sempre mantenuto sotto soglia di esenzione.
 - inviando la documentazione all'email: tuttinregola.conai@legalmail.it
 - effettuando l'invio entro i primi mesi dell'anno prossimo (febbraio-marzo 2017): dunque con superamento del termine del 31/12/2016, previsto dalla procedura “Tutti in regola”.

Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1, comma 2

Proroga al 31/12/2017 della detrazione Irpef 65% per interventi di efficientamento energetico in edilizia.

Proroga al 31/12/2021 del cd "Ecobonus" per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del condominio.

Articolo 1, comma 52

Proroga al 31/12/2018 del meccanismo di finanziamento per acquisti di nuovi macchinari, impianti, attrezzature da parte delle piccole medie imprese, ai sensi dell'art. 2, DI 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Articolo 1, comma 535

Con riguardo, in particolare, al settore dei carburanti di provenienza comunitaria, il legislatore si pone l'obiettivo di contrastarne le frodi mediante l'adozione di misure volte a rendere più efficace il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa (modifiche al testo unico in materia di accise, Dlgs 504/1995).

Di seguito, in sintesi, le misure previste:

- introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d'imposta, nonché delle relative quantità;
- introduzione dell'obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assoluta presso i depositi dei destinatari registrati;
- introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assoluta, nonché delle relative quantità;
- potenziamento delle facoltà di controllo dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Dogane) presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assoluta, tramite la possibilità di poter prescrivere l'installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti;
- modifiche relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale in materia di depositi fiscali di prodotti energetici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Articolo 1, comma 55

Proroga al 31/12/2018 del finanziamento agevolato anche per i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Articolo 1, comma 613

Con riguardo alla mobilità sostenibile, sarà approvato, entro il 30 giugno 2017, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri contenente il relativo Piano strategico nazionale.

**Ambiente - Politiche energetiche**

Con particolare riguardo al Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali e della normativa europea, verrà incrementato il fondo (istituito con la legge di stabilità 2016) finalizzato all'acquisto diretto - o per il tramite di società specializzate - nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

L'incremento sarà pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nella legge in commento, salvo quanto diversamente previsto, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 - Definizione agevolata dei ruoli e delle entrate regionali e degli enti locali - Dichiarazione integrativa a favore - Collaborazione volontaria - Soppressione studi di settore - Semplificazioni fiscali - Depositi Iva - Tax free - Emissione elettronica fatture - Scomputo ritenute d'acconto - Rappresentanza e assistenza contribuenti	Pag.	61
▶ Legge di stabilità anno 2017 - Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016..	Pag.	73
▶ Fatturazione elettronica "B2B" - Adeguamento delle specifiche tecniche del formato "FatturaPa"..	Pag.	94
▶ Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture - Memorizzazione elettronica - Opzione - Termine - Proroga - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016...	Pag.	95
▶ Modello 730 precompilato - Rimborsi spese universitarie e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici residenziali - Trasmissione dati - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016...	Pag.	96
▶ Iva - Dichiarazione d'intento - Trasmissione telematica - Approvazione modello - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016.	Pag.	97
▶ Studi di settore - Segnalazioni 2016..	Pag.	98
▶ Iva - Rimborso - Visto di conformità garantito da polizza assicurativa - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 dicembre 2016.	Pag.	99
▶ Tasso d'interesse legale - Anno 2017 - Decreto ministeriale del 7 dicembre 2016..	Pag.	100
▶ Processo tributario telematico - Estensione alle Commissioni tributarie di tutto il territorio nazionale - Comunicato del 15 dicembre 2016 - Decreto del dg Finanze 15/12/2016...	Pag.	101
▶ Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo - Equitalia - Nuovo modello di richiesta.	Pag.	103
▶ Adempimento spontaneo - Differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2016..	Pag.	104
▶ Memorizzazione e trasmissione dati fatture e corrispettivi - Servizio on-line.	Pag.	105
▶ Erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole - Credito d'imposta - Codice tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 19 dicembre 2016.	Pag.	105

In primo piano

Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 - Definizione agevolata dei ruoli e delle entrate regionali e degli enti locali
Dichiarazione integrativa a favore - Collaborazione volontaria
Soppressione studi di settore - Semplificazioni fiscali
Depositi Iva - Tax free - Emissione elettronica fatture
Scomputo ritenute d'acconto - Rappresentanza e assistenza contribuenti

In sede di conversione in legge, sono state modificate:

- la definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli), ▶



- le disposizioni relative alla dichiarazione integrativa a favore,
- la disciplina della procedura volontaria, i cui termini sono stati riaperti dal 24 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017,
- la disciplina della rappresentanza ed assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari.

In sede di conversione in legge, sono state introdotte:

- l'eliminazione degli studi di settore,
- numerose semplificazioni fiscali, quali nuovi termini di versamenti, l'aumento a 30mila euro del limite del credito Iva richiesto a rimborso senza garanzia,
- l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping.

È stato definito il periodo d'imposta di scomputo delle ritenute d'acconto.

Di seguito si continua l'analisi del provvedimento, già esaminato per alcuni argomenti nell'Informatore del mese di gennaio 2017. ▼

Definizione agevolata dei ruoli (articolo 6)

Somme oggetto della definizione agevolata

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive; la definizione è subordinata al pagamento integrale (come detto senza sanzioni né interessi di mora):

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Sono compresi nella definizione agevolata in esame anche i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, co. 1, L n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, nonché sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, co. 1, Dlgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Modalità di adesione

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione.

Le modalità di presentazione e la modulistica sono pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate scelto, entro il limite previsto di cinque rate, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; presentando la dichiarazione il contribuente assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Pagamento rateale delle somme dovute

Il pagamento può essere dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5 % annuo (art. 21, comma 1, Dpr n. 602/1973).



Tributario

Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.

Per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge in esame), la preclusione della rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà del contribuente non opera se, alla data di presentazione dell'istanza di adesione, sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito.

Ai pagamenti dilazionati previsti per la definizione agevolata in esame non si applicano le disposizioni in materia di dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 o 120 rate mensili (art. 19, Dpr n. 602/1973).

Comunicazione dell'agente di riscossione

Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
- l'ammontare delle singole rate,
- il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili:

- presso i propri sportelli,
- nell'area riservata del proprio sito internet.

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione dell'atto di accertamento esecutivo o notificato l'avviso di addebito.

Decadenza dalla definizione agevolata

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme in esame, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Effetti dell'istanza di adesione

A seguito della presentazione della apposita dichiarazione, sono sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.

Per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi in esame, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;



Tributario

- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione sul conto corrente;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Pagamenti parziali già effettuati

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali sopra citati, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione.

Somme escluse dalla definizione agevolata

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/Ce/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/Ue/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
- b) l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- c) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti allo Stato (art. 16 del regolamento (Ue) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- d) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- e) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- f) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada tutte le disposizioni sopra illustrate si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, co. 6, L. n. 689/1981.

Somme oggetto di procedura concorsuale

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione in esame, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal Rd n. 267/1942, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Definizione parziale

La definizione agevolata può anche essere parziale, cioè può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (articolo 6-ter).

Sono oggetto della definizione agevolata anche per le somme riferite alle entrate, anche tributarie di regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.

I medesimi enti territoriali possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.



Tributario

Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto suddetto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Somme escluse dalla definizione

La definizione in esame non può essere richiesta per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata ordinaria, cioè per crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, per recupero di aiuti di Stato, eccetera.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione vengono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

Dichiarazione integrativa a favore (articolo 5)

Dichiarazione dei redditi/mod.770/Irap

Salva l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap, dei sostituti di imposta, dell'Iva potranno essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggior o di un minor imponibile o di un maggior o di un minore debito d'imposta o di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l'accertamento (art. 43, Dpr n. 600/1973); in particolare:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito, risultante dalle dichiarazioni, può essere utilizzato in compensazione.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito in esame può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.



Tributario

La suddetta limitazione non opera nel caso di correzioni di errori contabili di competenza.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggior imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minor credito.

Dichiarazione Iva

Salva l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dell'Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l'accertamento (art. 57, Dpr n. 633/1972); in particolare:

- gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle suddette dichiarazioni può essere portato in detrazione in sede di:

- liquidazione periodica
o
- dichiarazione annuale

oppure può essere

- utilizzato in compensazione
o
- chiesto a rimborso, sempreché ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti previsti dalla legge (artt. 30 e 34, co.9, Dpr n. 633/1972)

a condizione che le dichiarazioni integrative siano presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla suddetta dichiarazione integrativa a favore, presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti previsti dalla legge (artt. 30 e 34, co.9, Dpr n. 633/1972) o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggior imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

Il termine per la notifica della cartella di pagamento (art. 25, co. 1, lett. a) e b), Dpr n.602/1973 in merito all'attività di liquidazione di imposte, contributi, ecc. dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), relativa alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori e/o omissioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

Il termine per l'accertamento (artt. 43, Dpr n. 600/1973 e 57, Dpr 633/1972) decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.



Collaborazione volontaria

Viene confermata la riapertura dei termini per la "collaborazione volontaria" (voluntary disclosure), (artt. da 5-quater a 5-septies, DI n. 167/1990 e da ultimo ns. circ. n. 147/2015).

In particolare, mediante l'aggiunta al citato DI n. 167/1990 del nuovo art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria), dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del citato art. 5-octies) e sino al 31 luglio 2017, è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste nel precedente regime.

Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, solo per la parte relativa all'aspetto nazionale o internazionale.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni potranno essere presentati entro il 30 settembre 2017.

Le istanze dovranno essere presentate secondo modalità da stabilirsi con apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
- b) i termini di decadenza dell'accertamento (art. 43, Dpr n. 600/1973, art. 57, Dpr n. 633/1972 e art. 20, comma 1, Dlgs n. 472/1997), scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta;
- c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle nuove dichiarazioni Iva previste dalla legge in esame (vedi ns. circ. n. 174/2016) per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza. Per le attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'Irpef con l'aliquota massima oltre all'addizionale regionale e comunale, gli interessati sono esonerati dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso, i soggetti provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter. 1 del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate) e 10-ter (omesso versamento di Iva), Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, sino alla data del versamento della prima o unica rata;
- e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità corrette comporta la definizione anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e Iva. Gli effetti della collaborazione volontaria decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata;
- f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, Dlgs n. 218/1997 nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, che disciplinava l'adesione agli inviti a comparire da parte del contribuente; in tal caso, l'autore della violazione può versare:
 - le somme dovute in base all'invito a comparire, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione



Tributario

oppure

- le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata;
- g) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni sono determinate in misura variabile dal 60 per cento del minimo edittale all'85 per cento del minimo edittale; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di Iva e di ritenute;
- h) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare nella misura del 3% o del 10% in base alla percentuale dell'importo non versato;
- i) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
- l) la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, si applica anche nel caso in cui sussista, prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni. In questo caso non si applica il raddoppio delle sanzioni;
- m) si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura della collaborazione volontaria, per far emergere attività finanziarie e patrimoniali oppure denaro contante provenienti da reati diversi da quelli indicati all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), DI n.167/1990.

Anche i contribuenti diversi da quelli per i quali valgono i nuovi obblighi dichiarativi ai fini Iva e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi, che vi abbiano adempiuto correttamente, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016.

Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedente, e i contribuenti:

1. rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dalla collaborazione volontaria;
2. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
3. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Non si applicano sanzioni ai contribuenti, che si sono avvalsi della precedente collaborazione volontaria e che non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni a decorrere dal 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge in esame).

I comuni devono inviare entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.



In fase di prima attuazione, le attività previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

Soppressione degli studi di settore (articolo 7-bis)

Al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Contestualmente all'adozione dei suddetti indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, gli studi di settore e i parametri.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (articolo 7-quater)

Presunzione accrediti e/o prelevamenti per imprese e lavoratori autonomi (comma 1)

Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

È stata eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Spese sostenute dal committente a favore del professionista (comma 5)

Oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, le spese per le prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Notifica avvisi/atti e cartelle di pagamento (commi da 6 a 13)

È prevista la notifica, mediante posta elettronica certificata (Pec), degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti.

È aggiornata la disciplina prevista per la notifica, mediante Pec, della cartella di pagamento, con il riferimento all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Le suddette nuove disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2017.

Termine consegna certificazione unica (commi 14 e 15)

È posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta, a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al periodo d'imposta 2016.

Sospensione termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate (commi da 16 a 18)

È prevista la sospensione:

- dal 1° al 31 agosto dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva;
- dal 1° agosto al 4 settembre del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.



Tributario

I termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Termini versamento imposte (commi da 19 a 20)

Il termine per il versamento a saldo dell'Irpef e dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società di persone è posticipato dal 16 al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione le società di persone effettuano i versamenti dell'Irpef e dell'Irap entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Il versamento del saldo Ires e Irap da parte delle società di capitali è posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Le società di capitali, che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dell'Ires e dell'Irap entro l'ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio.

Le suddette disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2017.

Iva

Il saldo Iva deve essere versato entro il 16 marzo di ciascun anno o il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Comunicazione acquisti da San Marino (commi 21 e 22)

È soppressa la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi Iva.

Tale disposizione si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Quadro RW/Modello Unico (comma 23)

Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, mentre rimane fermo l'obbligo di indicare, in dichiarazione, i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).

Contratti di locazione/cedolare secca (comma 24)

Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120% con un minimo di euro 200, qualora la registrazione avvenga entro trenta giorni.

In materia di cedolare secca sugli affitti, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50, se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Opzione regime di trasparenza e consolidato nazionale e mondiale (commi da 27 a 30)

L'esercizio di opzione per i regimi fiscali della tassazione per trasparenza e del consolidato nazionale si intende tacitamente prorogato oltre il limite naturale del triennio, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.

L'opzione per il consolidato mondiale ha durata di cinque anni ed è irrevocabile.

Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.



Tributario

Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio.

Per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi, ove l'adempimento non sia tempestivamente eseguito, è comunque possibile accedere all'opzione, purché non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell'amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento delle sanzioni nella misura minima, ai sensi dell'articolo 2, Dl n. 16/2012).

Tutte le disposizioni ivi illustrate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Mod. F24 (comma 31)

Per i contribuenti persone fisiche è soppresso l'obbligo del modello F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro.

Rimborso credito Iva (comma 32)

È innalzato da 15mila a 30mila euro l'ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Cessazione partite Iva inattive (commi 44 e 45)

Per la chiusura delle partite Iva inattive, la vigente procedura prevede un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente, con preventiva comunicazione della chiusura della partita Iva ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario.

In sede di conversione in legge, è stato stabilito che l'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura d'ufficio delle partite Iva dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Vengono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Un apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Sono eliminate le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.

Mod. 730 (commi da 46 a 48)

È consentito ai Caf-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:

- comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
- consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte.

La predetta facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.

È posticipato al 23 luglio di ciascun anno la possibilità per i contribuenti di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo determini la tardività della presentazione.

In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che non sia stata già sollevata qualche contestazione sull'infedeltà del visto.

In tal caso è dovuta solo la sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

Depositi Iva (articolo 4, comma 7)

A decorrere dal 1° aprile 2017 è soppressa la limitazione dei beni oggetto di introduzione all'interno di un deposito Iva da parte degli operatori extra-Ue.



Tributario

A decorrere sempre dal 1° aprile 2017, l'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva e comporta il pagamento dell'imposta.

La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione o, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito Iva di un bene di provenienza extra-comunitaria (art. 50-bis, co. 4, lett. b), DI n.331/1993) è individuato nel soggetto che procede all'estrazione, mediante l'emissione di un'autofattura, previa prestazione di idonea garanzia, le cui caratteristiche saranno stabilite da un successivo e apposito decreto ministeriale.

Nelle altre ipotesi di cui al citato comma 4 e per i beni extra-Ue fino all'emanazione del suddetto decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Il gestore del deposito effettua il versamento tramite il mod. F24 entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione; non è ammessa la compensazione.

Il soggetto, che procede all'estrazione, emette un'autofattura, che deve essere annotata nel registro Iva degli acquisti.

L'estrazione da parte degli esportatori abituali avviene senza applicazione dell'Iva; in tal caso, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Per i beni introdotti in un deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta con gli adempimenti previsti per il reverse charge, cioè integrazione della fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.

Le modalità di attuazione delle suddette disposizioni saranno stabilite con apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping (articolo 4-bis)

A partire dal 1° gennaio 2018, per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a 155 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità (il cosiddetto tax free shopping), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema Otello (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema, in tutto il territorio nazionale, con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la suddetta cessione dei beni.

È stato soppresso il rimborso dell'Iva ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'albo istituito dalla Banca d'Italia ex art. 114-septies, Dlgs n. 385/1993.

Scomputo ritenute d'acconto (articolo 5, comma 2-bis)

È stato definito il periodo d'imposta di computo delle ritenute a titolo d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente (articolo 22, comma 1, lett. c), Tuir).

In particolare, le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.



Tributario

Per le ritenute a titolo d'acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, è previsto lo scomputo:

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata (ipotesi aggiunta in sede di conversione in legge)
o
- dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione.

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (articolo 6-bis)

È consentito anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma Uni 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (L n. 4/2013) di autenticare la sottoscrizione della procura alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari.

Legge di stabilità anno 2017 - Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016**Sintesi**

La legge di bilancio 2017 contiene numerose novità fiscali, tra le quali si segnalano le seguenti:

- *regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata che sostituisce il precedente regime per competenza economica;*
- *imposta sul reddito d'impresa (Iri) che introduce un sistema di tassazione simile alle società di capitali per le imprese individuali e le società di persone che non prelevano utili dall'impresa;*
- *proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti (maxi e iper ammortamento dei beni strumentali);*
- *razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica (Ace);*
- *introduzione dell'Iva di gruppo;*
- *detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d'imposta per le strutture ricettive;*
- *credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;*
- *estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle Pmi innovative;*
- *detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d'imposta per le strutture ricettive.*

Sul Supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante: "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Il provvedimento è riferito ad un periodo triennale e ricomprende sia i contenuti della tradizionale legge di stabilità (sezione prima) che i contenuti della legge di bilancio (sezione seconda), incentrando così la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche.

La Confcommercio con comunicazione del 16 dicembre 2016 ha diffuso un'ampia sintesi dei contenuti della legge in esame; in considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si allega uno stralcio della predetta comunicazione riguardante le disposizioni fiscali contenute nella "legge di stabilità per il 2017", riservandoci di ritornare sui contenuti della legge stessa con ulteriori circolari di approfondimento.



Tributario

- CIRCOLARE Confcommercio n. 15204/201 del 24/12/2016. Stralcio. **Legge di stabilità 2017 - Approvazione definitiva in Parlamento.**

Martedì 22 dicembre, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge di stabilità per il 2016. Nel segnalare che il provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di interesse per il Sistema, rinviando, per gli eventuali approfondimenti, alle note degli uffici tecnici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Eliminazione aumenti accise e Iva (articolo 1, commi da 5 a 7)

Viene abrogato il comma 430 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014, ai sensi del quale, con Dpcm, da adottare entro il 15 gennaio 2016, dovevano essere disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro, a decorrere dal 2017. Tali misure potevano non essere adottate solo se, entro la data del 1° gennaio 2016, fossero stati approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Contestualmente, viene modificato il comma 718 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015, al fine di stabilire:

- la soppressione della previsione di aumento dell'aliquota Iva del 10% di due punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- la conferma dell'aumento di tale aliquota dal 1° gennaio 2017, non più, però, di un solo punto, ma di 3 punti percentuali (si passerebbe dal 10% al 13%);
- la soppressione della previsione di aumento dell'aliquota Iva del 22% di due punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- la conferma dell'aumento dell'aliquota ordinaria dal 1° gennaio 2017, non più, però, di un solo punto, ma di 2 punti percentuali (si passerebbe dal 22% al 24%);
- la conferma dell'aumento dell'aliquota dal 1° gennaio 2018, non più, però, di 0,5 punti, ma di un punto percentuale (si passerebbe dal 24% al 25%).

2. Reddito atleti professionisti (articolo 1, comma 8)

Viene abrogato il comma 4-bis dell'art. 51 del Tuir, escludendo così, dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti - una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

3. Esenzione Imu immobili in comodato d'uso (articolo 1, comma 10)

Viene modificato l'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di introdurre una riduzione del 50% della base imponibile Imu (in luogo dell'esenzione, disposta dal testo originario) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione non si applica nel caso di immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9).

4. Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli (art. 1, commi da 11 a 26 e 28)

Il comma 11 modifica la normativa sull'imposta municipale propria dovuta per i terreni agricoli, eliminando innanzitutto la classificazione in "montani, parzialmente montani e di pianura", prevista dal DL n. 4/2015.

Dal 2016, infatti, l'esenzione Imu sui terreni agricoli si applicherà sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (come già avveniva con la vecchia Ici) che distingue tra comuni delimitati, parzialmente delimitati e non delimitati.



Tributario

Inoltre, a prescindere dalla classificazione, ai sensi del comma 13, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

In virtù della suddetta soppressione, vengono modificate le disposizioni dell'articolo 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, laddove prevedevano un moltiplicatore ridotto e la franchigia per il calcolo dell'Imu sui terreni agricoli.

Il comma 14 abroga, dal 2016, la Tasi sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

L'abrogazione dell'imposizione non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio).

Sempre con riferimento alla Tasi, viene prevista (c. 14, lett. c)) una disposizione di favore per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Il comma 14, lett. d), prevede che il versamento della Tasi, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. È stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

Il comma 14, lett. e) modifica, poi, il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre, per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

I successivi commi stabiliscono le modalità di compensazione per i comuni al fine di tenere conto dell'esenzione prevista per la Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola Imu, per i terreni agricoli – mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale.

Alla luce delle suddette novità normative in materia di tassazione immobiliare il comma 17 aumenta la dotazione del fondo di solidarietà comunale da 3.746,75 a 3.767,45 milioni di euro per il 2016.

Il comma 21 modifica i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, (gruppi D ed E). Dal 2016 avverrà mediante stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. La stima non riguarda i cosiddetti macchinari imbullonati (fabbricati ad uso produttivo in cui sono incorporati gli impianti funzionali all'attività produttiva) che le imprese potranno escludere dal calcolo della rendita e quindi, dal calcolo delle imposte immobiliari, dal 2016, per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali dei suddetti immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei vecchi criteri.

Il comma 25 sopprime l'art. 11 del DLgs n. 23 del 2011, che non ha mai trovato concreta applicazione, avente a oggetto la cosiddetta Imus, ossia l'imposta municipale secondaria che doveva sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Con il comma 26 si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti (come invece previsto dall'originario comma 23). Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame.



Tributario

Il comma 28, invece, mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota Tasi per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell'originario comma 24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del consiglio comunale.

5. Determinazione dei fabbisogni standard (articolo 1, commi 29-34)

Si interviene sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal Dlgs n. 216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine, vengono inseriti i commi da 29 a 34 per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, anche disponendo la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs).

In particolare:

- si istituisce presso il ministero dell'Economia e delle Finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs) di cui al Dlgs n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del ministero medesimo, e ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno con funzioni di presidente, designato dal presidente del Consiglio, tre dal ministro dell'economia e finanze, uno ciascuno dai ministri dell'Interno e degli Affari regionali, uno dall'Istat, tre dall'Anci e uno designato in rappresentanza delle regioni non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 29 - 30);
- si stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla Ctfs, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire alla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose, alla Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con Dpcm anche separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si provvede con un unico Dpcm, su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di ciascuna Camera. Si prevede inoltre che tale parere sia richiesto solo per le note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard (commi 31 - 32);
- si dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza unificata di cui al Dlgs n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima).

6. Detrazione dell'Iva per acquisti unità immobiliare (articolo 1, comma 56)

Il comma 56 prevede una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

7. Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata (articolo 1, comma 58)

Il comma 58, con una norma espressamente interpretativa (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 32, comma 2 del Dpr n. 601 del 1973, dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

8. Locazioni immobili uso abitativo (articolo 1, comma 59)

Il comma 59 chiarisce la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del Dlgs n. 23 del 2011).

L'articolo 1, comma 5-ter del Dl n. 47 del 2014 aveva prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione ex lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del Dlgs n. 23 del 2011).



Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di ri-espandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione ex lege.

Con la modifica normativa apportata dal suddetto comma 59, si stabilisce la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato Dlgs n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo), a seguito dell'applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

9. Riduzione Ires (articolo 1, commi da 61 a 63)

Il testo iniziale del disegno di legge di stabilità 2016 prevedeva una riduzione dell'aliquota Ires dall'attuale 27,5% al:

- 24,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Nella versione definitiva viene soppressa la disposizione che abbassa l'Ires, dal 27,5 al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24% a decorrere dal 2017.

Inoltre, la ritenuta sui sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, di cui all'art. 27, comma 3-ter, del Dpr n. 600 del 1973, attualmente dell'1,375 per cento, è ridotta all'1,20 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. (omissis)

11. Deduzioni Irap (articolo 1, comma 73)

Viene estesa la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

12. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (articolo 1, commi da 74 a 75)

Il comma 74 proroga anche per il 2016, le detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus di cui all'art. 14, 15 e 16 del Dl n. 63 del 2013, nella misura, rispettivamente, del 50% e 65%. Dunque, anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è confermata la detrazione Irpef al 50% sempre che destinati ad un immobile per cui si è fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La proroga evita l'abbassamento strutturale della detrazione al 36%, che sarebbe scattato dal 2016.

Il comma 74 introduce poi, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Viene poi, prevista una disposizione di favore per le giovani coppie (nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni): nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.



13. Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale (articolo 1, commi da 76 a 84)

I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto).

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Ai sensi del comma 77, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

Il comma 78 definisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Secondo il comma 79 è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (comma 81) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina fiscale.

Il comma 82 rende deducibili a fini Irpef nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20mila euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55mila euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (dunque al massimo 4mila euro per i canoni e 10mila euro per il costo di acquisto).

Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento.

In particolare:

- si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a Iva;
- l'imposta si applica nella misura dell'1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa");
- l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a Iva. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggette a imposta nella misura piena del 9 per cento.

Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

14. Estensione detrazioni fiscali per istituti autonomi case popolari (articolo 1, comma 87)

Il comma 87, estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del citato decreto-legge n. 63, del 2013, prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le



Tributario

case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

15. Ammortamenti (articolo 1, commi da 91 a 94)

L'art. 1, comma 91, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un "super ammortamento" al 140 per cento. In sostanza, maggiorando la quota deducibile dell'ammortamento viene ridotto il carico fiscale.

Si tratta di una misura positiva, già sperimentata in altri paesi europei, finalizzata a stimolare gli investimenti di imprese e professionisti.

Il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni elencati nell'allegato 3 alla presente legge.

Le suddette disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Il comma 95 apporta infine, una modifica al comma 10 dell'art. 15 del DI n. 185 del 2008, che consente di riallineare i valori civilistico-fiscali delle attività immateriali - tipicamente avviamento - derivanti da operazioni di aggregazione. In specie, viene previsto che la deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore, non più ad un decimo, ma ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Tale disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il "super ammortamento" non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

16. (omissis)**17. Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (articolo 1, commi da 111 a 113)**

Con l'art. 1, comma 111 della Legge di Stabilità 2016 viene modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, il nuovo regime forfetario, introdotto dalla precedente manovra finanziaria (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.



Inoltre, viene previsto, in luogo della tassazione sostitutiva al 15%, una tassazione ridotta al 5%, per i primi 5 anni di attività (in luogo dei 3 anni previsti dal vecchio regime forfetario con una riduzione di un terzo del reddito).

Il comma 112 poi, innalza le soglie massime di ricavi che danno diritto alla permanenza nel regime. L'innalzamento è pari a 10.000 euro per tutte le categorie, tranne che per i professionisti, la cui soglia è stata innalzata di 15.000 euro (arrivando, così, a 30.000 euro di ricavi annuali).

18. Assegnazione o cessione di beni ai soci (articolo 1, commi 121 e 122)

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, non strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono usufruire di un'agevolazione, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari all'8% ovvero del 10,5% per le società non considerate operative (in almeno due periodi d'imposta precedenti a quello incorso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione), sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

19. Deduzioni Irap per i soggetti di minori dimensioni (articolo 1, commi da 123 a 125)

In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, il comma 123, con una modifica all'art. 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumenta la franchigia di deduzione Irap per i soggetti di minore dimensione che svolgono attività d'impresa.

La suddetta disposizione, prevede una deduzione forfetaria di 8mila euro per le imprese che hanno un imponibile Irap pari o inferiore a 180.759, 91 euro. Sono previste anche deduzioni decrescenti da 6 mila a 2 mila euro, in presenza di valori della produzione fino a 180.999, 911 euro.

A questa deduzione base, per le società di persone, le società semplici e le ditte individuali sono previste altre deduzioni, che, nella formulazione vigente, vanno da 2500 euro a 625 euro. In base alla legge di stabilità, la deduzione di 2.500 euro viene aumentata fino a 5000 euro, quella di euro 1.875 viene aumentata fino a euro 3.750, quella di euro 1.250 viene aumentata fino a euro 2.500 e quella di euro 625 viene aumentata fino ad euro 1.250, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015.

Tale riduzione della pressione fiscale si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
(omissis)

20. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta (articolo 1, comma 126)

Il comma 126 modifica l'art. 26 del Dpr n. 633 del 1972, relativo alle condizioni di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di procedure concorsuali ed esecutive rimaste infruttuose.

In primis, per ragioni di semplificazione a seguito delle modifiche ex art. 31 del Dlgs 175/2014, il legislatore riscrive i commi 2 e 4 dell'art. 26 del Dpr n. 633 del 1972 distinguendo separatamente le due fattispecie che consentono l'emissione della nota di variazione in diminuzione:

- da un lato, la riduzione dell'imponibile ai fini Iva, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, ovvero in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (comma 2);



Tributario

- dall'altro, le procedure esecutive rimaste infruttuose e l'assoggettamento a procedure concorsuali (comma 4).

Il comma 4, secondo la numerazione prevista dal testo della legge di stabilità, disciplina, quindi, l'emissione della nota di credito a seguito di mancato pagamento del corrispettivo, da parte del cessionario o committente dell'operazione, nelle ipotesi:

- di procedure esecutive rimaste infruttuose;
- di assoggettamento del cessionario o committente a procedure concorsuali (fattispecie che, quindi, ai fini della nota di variazione, risulterebbe svincolata dal mai chiarito accertamento della condizione di "infruttuosità" della procedura medesima);
- di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di piano attestato di risanamento.

Con tale disposizione la nota di variazione può essere emessa dalla "data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale", evitando che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poterla emettere.

In specie, in base al comma 11 del nuovo articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Per le procedure para-concorsuali, la nota di variazione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del tribunale l'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'impresa o pubblicato il risanamento nel registro delle imprese.

Come chiarisce il nuovo comma 10 dell'articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, la facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno dell'operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi contrattuali può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti, quando siano tali soggetti i debitori dell'imposta (trovando applicazione il meccanismo del reverse charge). In caso di esercizio dell'opzione da parte di tali soggetti, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5, dovendo quindi tali soggetti sia alla correzione dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi che di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.

Il comma 12 del nuovo articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972 specifica, infine, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- (a) l'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono disponibilità da pignorare;
- (b) l'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- (c) l'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La norma regola, infine, nel comma 127, gli effetti sotto il profilo temporale delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9 della legge di stabilità:

- con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da procedure concorsuali (comma 4, lettera a, e comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972), si prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;
- con riguardo alle altre modifiche recate dal comma 1 all'articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, si chiarisce che le stesse, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e si applicano pertanto anche alle operazioni effettuate anteriormente alla predetta data.

21. Estensione del reverse charge (articolo 1, comma 128)

Il comma 67-bis che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva (cosiddetto reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cosiddetto split payment).

Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione Ue, ai sensi della direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce).



22. Compensazione cartelle esattoriali (articolo 1, comma 129)

Il comma 129 estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

23. Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva (articolo 1, commi 130 e 132)

Vengono modificati i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva.

In particolare il comma 130 sostituisce l'articolo 57 del Dpr n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti Iva, mentre il comma 131 sostituisce l'articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi. In sintesi:

- sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione Iva nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il comma 132 chiarisce che le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- per i predetti periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.

Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Il comma 67-quinquies abroga il comma 640 della legge di stabilità 2015, che ha disposto un allungamento dei termini sia relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, sia dei termini relativi all'accertamento, in caso di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso.

24. Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 1, comma 133)

Il comma 133 apporta una modifica alla decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio amministrativo previsto del Dlgs 24 settembre 2015, n. 158 di attuazione della riforma fiscale. Le sanzioni amministrative previste nel titolo II della suddetto testo normativo entreranno in vigore per effetto della legge di stabilità 2016, il 1° gennaio 2016 e non più il 1° gennaio 2017.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica saturata, ovvero non valida o non attiva.



25. Rateazione debiti tributari (articolo 1, commi 134-138)

I commi da 134 a 138 consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.

Ai sensi del comma 134, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il comma 135 disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l'ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 136 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

Il comma 137 stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.

Il comma 138 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis del Dpr n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le Pa verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

26. Obbligo di comunicazione del Pm all'Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 141)

Con l'inserimento di un nuovo periodo all'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, viene stabilito che quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 cpp, in caso di reato perseguibile d'ufficio), il Pm, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle Entrate perché svolga i propri accertamenti.

27. Operazioni con paesi black list (articolo 1, commi 142-147)

Si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (Cfc – controlled foreign companies).

Il comma 142, lettera a) (espungendo dall'articolo 110 del Tuir i commi da 10 a 12-bis) elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 Tuir.

La lettera b) del comma 142 modifica l'articolo 167 del Tuir al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina Cfc (cosiddetto black list Cfc). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti paesi ai fini della disciplina Cfc, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Viene precisato che la disciplina Cfc, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.



Tributario

Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 145 affida a un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione, paese per paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive Ocse; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10mila a 50mila euro.

Il comma 146 estende l'obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione o nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia sullo scambio di informazioni.

Infine, viene demandato a un decreto del Mef il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate spetterà invece, il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

28. Modifiche al regime patent box (articolo 1, comma 148)

Vengono introdotte due modifiche alla disciplina del cosiddetto patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright". Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel Dm attuativo (articolo 6, comma 1, del Dm 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

29. Riduzione canone Rai (articolo 1, commi da 152 a 164)

Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla Rai sarà pari a 100 euro.

L'esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

Dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consistente nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare, presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute e l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di quelli che hanno presentato l'apposita dichiarazione.

Viene, infine stabilito che il 33 per cento (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (ed il 50 per cento per il 2017 e 2018), sarà destinato all'Erario al fine di garantire:

- l'esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 € annui;



Tributario

- il finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mise per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali;
- per un massimo di 50 mln annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

30. (omissis)**31. Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente (articolo 1, comma 190)**

Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, contenuta nell'art. 51, lett. f ed f-bis del Tuir.

In particolare, la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per familiari si intendono i soggetti indicati nell'art. 12 del Tuir.

Inoltre, viene stabilito che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

32. Rientro lavoratori dall'estero (articolo 1, comma 259)

In materia di rientro dei lavoratori dall'estero, vengono prorogati al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione Irpef del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

33. (omissis)**34. Art bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (articolo 1, commi 318 e 319)**

Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art bonus), di cui all'art. 1 del Dl n. 83 del 2014, viene reso strutturale, dunque, non è più limitato ai tre periodi d'imposta successivi al 2013.

Inoltre, la misura del credito d'imposta diviene pari al 65% per tutti i periodi di imposta successivi al 2013.

Credito d'imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico (comma 320)

Il credito d'imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico, di cui all'art. 10 del Dl n. 83 del 2014, viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (cosiddetto piano casa).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

**35. Tax credit cinema (articolo 1, commi da 331 a 334 e comma 336)**

Vengono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema), di cui alla legge finanziaria 2008. In particolare:

- si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata sia la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo sia possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
- si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, sia riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
- si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall'attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;
- si prevede un'aliquota massima (non superiore al 15%, dunque modulabile, e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale;
- l'aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);
- si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo, in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione Ue.

In conseguenza delle modifiche previste, viene abrogato l'art. 15 del Dlgs n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, viene soppresso l'art. 2, comma 6, lett. a) del medesimo Dlgs, che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Sempre in conseguenza delle modifiche apportate, viene soppresso, dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del DI n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge.

36. Tassa sulle unità da diporto (articolo 1, comma 366)

Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del DI n. 201 del 2011 (cosiddetto salva-Italia).

37. Rimborsi Iva a cittadini extra Ue (articolo 1, comma 368)

Gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento sono autorizzati ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cosiddetto tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del Mef.

38. Modifiche alla disciplina sui tributi sospesi o differiti nei caso di eventi eccezionali e imprevedibili (articolo 1, commi 429 e 431)

Il comma 429, modificando l'art. 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore), prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e



Tributario

imprevedibili debba avvenire senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino a un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Inoltre, viene modificato l'art. 12 del Dlgs 159 del 2015, avente ad oggetto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Anche tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, non più entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione, ma entro il mese successivo al periodo di sospensione.

39. (omissis)**40. Aliquota Iva del 4% sulle pubblicazioni (articolo 1, comma 636)**

L'aliquota Iva del 4% deve essere applicata a tutti i giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici identificati da codice Isbn o Issn e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

41. Deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata Tasi (articolo 1, comma 708)

Viene specificato che il termine del 10 settembre 2014, fissato dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, ai fini del versamento della prima rata Tasi si riferisce ai soli comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.

42. Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa (articolo 1, commi da 887 a 897)

Il comma 887 riapre i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2016 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 888 viene stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 627 della legge n. 190 del 2014, il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 all'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Vengono reintrodotte, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Rientrano, altresì, tra i soggetti beneficiari della rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.



Tributario

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

La norma in esame consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

43. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (articolo 1, commi 918 e 919)

La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (Preu) per i giochi praticati mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare:

- quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le cosiddette "new slot" (o Awp) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età;
- e quelli di cui alla lettera b), le cosiddette "video lotteries terminal" (o Vlt), che sono "sistemi di gioco" costituiti da una serie di "videoterminali", con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all'attività di gioco, in cui l'accesso è precluso ai minori di età.

Con la norma in esame l'aliquota sulle cosiddette "new slot" o Awp viene innalzata dal 13% al 17,5% mentre quella sulle cosiddette "video lotteries terminal" o Vlt dal 5% al 5,5%.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

44. Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata (articolo 1, commi da 949 a 957)

Vengono semplificati e razionalizzati gli adempimenti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla dichiarazione precompilata.

Comma 949 lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati

L'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 175 del 2014 prevede che siano trasmessi al sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati al Servizio sanitario nazionale. In tal modo restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti che, seppur autorizzati all'erogazione di servizi sanitari, non siano tuttavia accreditati al Ssn. Per consentire l'inclusione nella dichiarazione precompilata dei dati relativi a tale tipologia di spesa sanitaria, viene modificato il suddetto comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che l'obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitaria sia esteso anche ai soggetti autorizzati.

Comma 949 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini

Con riferimento ai dati acquisiti con il sistema tessera sanitaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha prescritto che i dati acquisiti con riferimento ai soggetti che non sono destinatari del modello 730 precompilato devono essere cancellati dal sistema tessera sanitaria entro la fine dell'anno. Tali dati, seppur non utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata, diventano oggetto di un servizio di consultazione delle spese sanitarie a vantaggio di tutti i cittadini, agevolando comunque l'adempimento dichiarativo anche per coloro che presentano il modello Unico. Tale servizio può essere fruito mediante i servizi telematici messi a disposizione dal sistema tessera sanitaria.

Comma 949 lettera d-bis – Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

Si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'art. 3 del Dlgs n. 175 del 2014, relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare, si prevede che non si appli-



Tributario

cano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del Dpr n. 322 del 1998).

Comma 949 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato

Viene estesa alle comunicazioni di dati relative agli oneri detraibili o deducibili che saranno definite con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 175 del 2014, la sanzione attualmente prevista per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli oneri elencati nell'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Comma 949 lettere e), f) e g) e comma 956 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

Viene abrogata la disposizione che ha introdotto i controlli preventivi in caso di rimborso derivante dal modello 730 superiore a 4000 euro, visto che i criteri sui quali sono fondati tali controlli risultano oggi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata. La disposizione consente, in via preventiva:

- di verificare i dati modificati dal contribuente, se questi producono un rimborso rilevante (ovvero superiore a un importo determinato dalla norma);
- di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta dall'Agenzia delle Entrate previo provvedimento.

Comma 949 lettera h) e comma 951 lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf

Come noto, il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha introdotto alcuni requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf. Al riguardo, si rende necessaria una modifica per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.

Viene, inoltre, stabilito che in luogo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze saranno individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

Comma 949 lettera i) - Requisiti previsti per lo svolgimento dei Caf

Viene stabilito che i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei Caf (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015- 2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

Comma 950 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali.

Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie, si rende necessario acquisire i dati dei rimborsi erogati dalle casse e dai fondi sanitari in relazione ai quali il premio è stato dedotto dal reddito complessivo e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile. Quindi, si prevede una disposizione di adeguamento dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che già stabilisce la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte delle casse sanitarie ai fini del controllo, con lo scopo di acquisire tali informazioni anche ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata anticipando al 28 febbraio il termine per la trasmissione.

L'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avverrà a partire dall'anno d'imposta 2015.

Comma 952 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica

Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica evitando che le stesse informa-



Tributario

zioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.

Comma 953 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie

Vengono esonerati, in via sperimentale, per l'anno 2016, coloro che abbiano trasmesso i dati al sistema tessera sanitaria dall'invio delle stesse informazioni nella comunicazione ai fini dello "spesometro".

Comma 954 lettera a) e comma 955 - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri

L'articolo 15 del Tuir prevede che le spese funebri siano detraibili solo se sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell'articolo 433 cc, nonché di affidati o affiliati.

Viene eliminato il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte.

L'intervento normativo supera le difficoltà di acquisizione dell'informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l'indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall'anno d'imposta 2015. La modifica decorre dal periodo di imposta 2015.

Comma 954 lettera b) e comma 955 - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari

L'articolo 15 del Tuir dispone che le spese per la frequenza dei corsi universitari siano detraibili integralmente nel caso di università pubbliche, mentre per le università private la detrazione spetta nei limiti delle tasse e dei contributi dell'università pubblica più vicina. Quest'ultima previsione rende molto difficoltoso per il contribuente individuare l'importo detraibile da indicare in dichiarazione. Pertanto, viene modificato l'articolo 15, prevedendo che nel caso di università private le spese di iscrizione ai corsi universitari possano essere portate in detrazione in misura non superiore a quanto previsto da un apposito decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno (per il primo anno di applicazione, il regolamento deve essere approvato entro il 31 gennaio 2016), che individui limiti distinti per ciascuna facoltà universitaria tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università pubbliche. La modifica decorre dal periodo di imposta 2015.

Comma 954 lettera b-bis - Modifica art. 24 del Tuir

Viene modificato l'art. 24 del Tuir che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'Irpef applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Comma 957 - Responsabilità solidale

In tema di responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele), viene stabilito che, in tali ipotesi, il Caf è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.

45. Installazione sistemi di video sorveglianza da parte di persone fisiche al di fuori di attività di lavoro autonomo e di impresa (articolo 1, comma 982)

Per l'anno 2016, viene istituito un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di lavoro autonomo e di attività di impresa, installano sistemi di videosorveglianza digitale "o allarme" ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

**46. 2x1000 dell'Irpef (articolo 1, comma 985)**

Per il 2016, i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'Irpef a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, saranno stabiliti con Dpcm, su proposta del ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

47. Clausola di salvaguardia relativa alla "voluntary disclosure" (articolo 1, commi 958-959).

Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini previsti per la cosiddetta "voluntary disclosure", dovranno affluire al fondo per la riduzione della pressione fiscale, per un importo pari a 2000 milioni di euro.

Qualora dal monitoraggio delle entrate, emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui sopra, il ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'andamento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/Ce del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO

(omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1.(omissis)

2. Stabilizzazione applicazione aliquota Iva ridotta prestazioni *Marina resort* (articolo 1 comma 365)

Con l'introduzione del disposto di cui al comma in analisi viene stabilizzata – e quindi supera la fase di applicazione con termine 31 dicembre 2015 - la norma introdotta con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 che, all'art. 32 comma 1, definisce come rientranti fra le strutture ricettive all'aria aperta i cosiddetti Marina Resort, definiti come strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno di proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato. Viene in questo modo quindi eliminato il limite temporale precedentemente previsto per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alle prestazioni rese da tali strutture nell'ambito della summenzionata attività.

3.(omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA

(omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE**1. Istituzione di zone franche urbane nella Regione Lombardia (articolo 1 commi da 445 a 452)**

Si istituiscono le Zfu nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La perimetrazione delle Zfu comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso,



Tributario

Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono essere beneficiarie delle esenzioni fiscali le microimprese, costituite non oltre il 31.12.2014, con un reddito lordo nel 2014 inferiore di 80 mila euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque. Inoltre devono appartenere ai settori di attività di seguito indicati:

- 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli;
- 46 - commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);
- 47 - commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);
- 55 - alloggio;
- 56 - attività dei servizi di ristorazione;
- 79 - attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- 93 - attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 95 - riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;
- 96 - altre attività di servizi per la persona.

Le agevolazioni verranno fruite nei limiti previsti dal regolamento de minimis (200mila euro) e solo per il 2016. Le somme stanziata ammontano a 5 milioni di euro. Le esenzioni riguarderanno l'Irpef, l'Irap e l'Imu.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

(omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA**1. Incentivi alla rottamazione veicoli autocaravan (articolo 1, commi 85-86)**

Vengono introdotti incentivi fino ad un massimo di 8mila euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi, della medesima tipologia, aventi classi di emissione non inferiori a euro 5. L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

A tal fine, per l'anno 2016, è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo sarà anticipato all'acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e sarà recuperato dal rivenditore mediante un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Da 2 a 9 (omissis)

10. Credito di imposta su accise gasolio per autotrazione (articolo 1 commi 645-646)

A decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono esclusi dal beneficio del credito di imposta relativo agli incrementi delle accise sul gasolio per autotrazione, i veicoli pesanti più inquinanti di categoria euro 2 o inferiore. Gli eventuali maggiori risparmi rispetto alle stime consistenti in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022 che deriveranno dalla manovra saranno destinati a due finalità:

- a) Per l'85% del totale al fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dall'articolo 1, comma 866 del provvedimento
- b) Per il restante 15% per interventi a favore dell'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada.

Da 11 a 14 (omissis)

**15. Riduzione deduzione forfetaria per le imprese di autotrasporto (articolo 1 comma 652)**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 si introduce una rimodulazione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi; stabilendo che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno di tale comune.

16. (omissis)

17. (omissis)

18. (omissis)

19. (omissis)

20. (omissis)

21. (omissis)

22. (omissis)

23. (omissis)

24. (omissis)

25. (omissis)

26. (omissis)

27. (omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**1. Tassa rifiuti – Tari (articolo 1 comma 27)**

Il comma 27 proroga il riferimento ai fabbisogni standard (precedentemente fissati al 2016 ed ora portati al 2018). Positivo il fatto che venga mantenuto l'obbligo da parte del Comune di avvalersi necessariamente, nella determinazione dei costi del piano finanziario, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Viene, inoltre, concessa ai comuni la possibilità di derogare (fino al 50%) al range di valori fissato dal cosiddetto metodo normalizzato (decreto 158/99), nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche.

2. (omissis)

3. Proroga detrazione in favore di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed estensione detrazioni per l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda (articolo 1 commi 87 e 88)

Il comma 87 - modificando gli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - prevede la proroga di un anno della detrazione fiscale in favore di interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Resta confermata l'impostazione vigente che prevede, sia per le imprese che per le persone fisiche, la ripartizione del beneficio fiscale su 10 quote annuali di pari importo. In particolare:



Tributario

- con la modifica all'articolo 14 del citato decreto legge si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile;
- con la modifica all'articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

Il comma 88 estende le detrazioni fiscali in favore delle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Da 4 a 7 (omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

(omissis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

(omissis)

Fatturazione elettronica "B2B" Adeguamento delle specifiche tecniche del formato "FatturaPa"

Sintesi

Il formato "FatturaPa", utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, è stato adeguato per consentire anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.

È stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1, comma da 209 a 214, L n. 244/2007).

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il formato "fatturaPa", utilizzato per la formazione e la trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017 (vedi ns. circ. n. 170/2016).

**Passaggio del sistema di interscambio (Sdi) al nuovo formato**

Per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato "FatturaPa", il sistema di interscambio (Sdi) non sarà fruibile dal 1° gennaio 2017 all'8 gennaio 2017.

In questo periodo non sarà possibile, tramite il Sdi, trasmettere le fatture elettroniche e le notifiche; il Sdi continuerà a consegnare le fatture elettroniche e le notifiche alle Pa e ai fornitori nel vecchio formato.

Fino al 31 dicembre 2016 le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse nel vecchio formato (1.1) mentre a decorrere dal 9 gennaio 2017 il Sdi accetterà fatture elettroniche nel nuovo formato (1.2) secondo le regole aggiornate.

Ulteriori indicazioni per le Pa su come adeguarsi al nuovo formato "FatturaPa"

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono manualmente la ricezione delle fatture non dovranno effettuare particolari operazioni salvo recepire il nuovo foglio di stile (file XSLT disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it nella sezione: Documentazione FatturaPa - Versione valida a partire dal 1° gennaio 2017).

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono le fatture in ingresso con procedure automatizzate dovranno predisporre una soluzione di adeguamento al nuovo formato FatturaPa (1.2) che andrà messa in esercizio nel periodo di chiusura del sistema di interscambio (dal 1° gennaio 2017 all'8 gennaio 2017).

Sul medesimo sito internet è pubblicato un documento di indicazioni operative per le Pa per facilitare le operazioni di adeguamento.

Servizio gratuito di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche

A decorrere dal 9 gennaio 2017 il servizio gratuito di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche, messo a disposizione a partire dal 1° luglio 2016, permetterà di generare e trasmettere le fatture elettroniche verso la Pa e tra soggetti privati ("B2B") nel nuovo formato FatturaPa 1.2.

**Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture
Memorizzazione elettronica - Opzione - Termine - Proroga
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016****Sintesi**

Per l'anno 2017 l'opzione per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi o per la trasmissione telematica dei dati delle fatture può essere esercitata entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture ed ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017 e nei 4 successivi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 1° dicembre 2016, recante: "Modifiche ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127".

Con il provvedimento in esame è stato disposto che per i contribuenti che intendono avvalersi dal 2017 dell'opzione per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, per il primo



Tributario

anno di applicazione, l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017, anziché il 31 dicembre 2016, con riferimento alle fatture ed ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017 e nei 4 successivi (per un esame completo vedi ns. circ. nn.166 e 169/2016).

A regime, invece, l'opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi; l'opzione vincolerà i contribuenti per 5 anni.

Per semplificare ulteriormente gli adempimenti, viene introdotta la possibilità, per chi esercita l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi ad ogni trimestre.

Modello 730 precompilato - Rimborsi spese universitarie e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici residenziali - Trasmissione dati Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016

Sintesi

Stabiliti i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'Agenzia Sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, recante: "Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata".

Il decreto in esame stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a:

- rimborsi delle spese universitarie;
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni, rende disponibile telematicamente entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata per i redditi prodotti nell'anno precedente che può essere accettata o modificata.

Rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rimborsi relativi a talune spese universitarie, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere indicati nella comunicazione i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta e i rimborsi trasmessi dalle università.



Ristrutturazione e riqualificazione energetica

Gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Le modalità tecniche di trasmissione saranno disciplinate con un successivo ed apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Iva - Dichiarazione d'intento - Trasmissione telematica - Approvazione modello Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016

Sintesi

Approvato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 2 dicembre 2016, recante: "Approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati".

I soggetti che intendono utilizzare il regime di acquisto in sospensione d'imposta, oltre a dover possedere lo status di esportatore abituale, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione d'intento.

Con il provvedimento in esame è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello, disponibile gratuitamente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, anche se non prevede alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consente, tuttavia, un maggiore monitoraggio per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

In particolare, il nuovo modello è composto:

- dal frontespizio;
- dai dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione;
- dalla dichiarazione d'intento;
- dai dati del destinatario della dichiarazione;
- dalla firma del richiedente;
- dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati a *Entratel* o *Fisconline* oppure tramite i soggetti incaricati, utilizzando il software denominato "Dichiarazione d'intento", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it.



Tributario

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la funzione per consentire, al cedente e al prestatore, il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Studi di settore - Segnalazioni 2016

Sintesi

Disponibile il software "Segnalazioni 2016", con cui i contribuenti possono segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it) è disponibile il software "Segnalazioni 2016", con cui i contribuenti possono segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Con tale "software" viene semplificata la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti ed amministrazione finanziaria.

I contribuenti avranno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d'imposta 2015 e l'esito relativo allo stesso periodo d'imposta dell'applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell'ultima versione del software Gerico pubblicata.

Come fare le segnalazioni 2016 all'Agenzia delle Entrate

Per accedere al servizio "Segnalazioni 2016" occorre essere registrati nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il software "Segnalazioni 2016" è accessibile al seguente link: *Home - Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione - Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) – web.*

Tramite il programma dedicato, i contribuenti possono comunicare all'amministrazione finanziaria, predisponendo ed inviando una segnalazione, informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015, nonché segnalare informazioni o precisazioni relative all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.

Per assicurare un utilizzo dell'applicazione facile e corretto, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è a disposizione dei contribuenti una guida alla compilazione.

Le statistiche sugli studi di settore

Il sistema offre, anno per anno, una panoramica completa sulla platea di soggetti che applicano gli studi di settore.

In particolare, è possibile selezionare il macrosettore o ancora il singolo studio, per conoscere, gli importi di ricavi o compensi dichiarati, anche con riferimento ai soggetti congrui e non congrui; la percentuale di congrui e di coerenti rispetto alla platea, il numero di posizioni congrue e non per effetto dei correttivi relativi alla crisi economica.



Per consultare le statistiche è necessario collegarsi al sito www.agenziaentrate.it e seguire il seguente percorso: *Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Statistiche studi di settore.*

Nella medesima pagina è disponibile il link ai dati statistici relativi agli studi di settore disponibili sul sito istituzionale del dipartimento delle Finanze, elaborati in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Sose, relativi ai periodi d'imposta 2005-2014.

Iva - Rimborso - Visto di conformità garantito da polizza assicurativa Risoluzione n. 112 dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2016

Sintesi

La polizza assicurativa stipulata dai professionisti, che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, anche al fine di consentire il rimborso dell'eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all'ammontare del credito chiesto a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 112/E del 6 dicembre 2016, recante: "Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del Dm 31 maggio 1999 n. 164, in merito a istanza di rimborso Iva recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso)".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, anche al fine di consentire il rimborso dell'eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all'ammontare del credito chiesto a rimborso.

Ciò posto, in caso di istanza di rimborso, corredata da visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma richiesta, il contribuente non è tenuto a prestare ulteriore garanzia al fine di ottenere il credito richiesto.

Il documento in esame sconfessa il diverso orientamento, in base al quale, se l'importo chiesto a rimborso è di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che rilascia il visto di conformità, questo dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente all'importo chiesto a rimborso e, conseguentemente, per poter ottenere la somma chiesta a rimborso, il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge.

Attualmente, i rimborsi dell'eccedenza di credito Iva possono essere eseguiti previa presentazione della garanzia ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull'istanza trimestrale (art. 38-bis, Dpr n. 633/1972).

In particolare, è prevista l'eliminazione dell'obbligo generalizzato di prestare la garanzia.

Tale obbligo, tuttavia, permane, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30mila euro, quando si verificano determinate situazioni di rischio, come quando si tratta di soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative, ecc. (vedi il citato art. 38bis, comma 4, Dpr n. 633/1972).

Al di fuori di questi casi tassativi, i crediti superiori a 30.000 euro possono essere rimborsati, al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.



Tributario

In merito al visto di conformità è previsto che i professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 22, Dm n.164/1999).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 2015, ha chiarito che la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

La norma fa riferimento ad un'ipotesi di responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, in quanto la polizza mira a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità ovvero l'asseverazione infedele.

Diversamente, la garanzia disposta dal citato art. 38-bis è volta ad assicurare all'Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.

Con la risoluzione in esame l'amministrazione finanziaria sottolinea che nel medesimo art. 22, Dm n. 164/1999, non si rinviene alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l'importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati, sciogliendo i dubbi in materia.

Ciò premesso, nel caso in cui sia presentata un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità inferiore all'ammontare chiesto a rimborso, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia, con la conseguenza che non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso, né totale né parziale, salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi ex art. 38-bis, co. 4, Dpr n. 633/1972.

Tasso d'interesse legale - Anno 2017 Decreto ministeriale del 7 dicembre 2016

Sintesi

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0.1 per cento in ragione d'anno.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, recante: "Modifica del saggio di interesse legale".

Ai sensi dell'art. 1284 cc, il ministero del Tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il decreto in esame ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 cc è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Il suddetto tasso d'interesse legale è valido per la determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolazione, tramite l'istituto del ravvedimento operoso, delle omissioni e/o delle irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi in materia fiscale.



Processo tributario telematico . Estensione alle Commissioni tributarie di tutto il territorio nazionale - Comunicato del 15 dicembre 2016 Decreto del direttore generale delle Finanze del 15 dicembre 2016

Sintesi

Attivazione del processo tributario telematico alle Commissioni tributarie della Regione Lombardia dal 15 aprile 2017.

Attivazione del processo tributario telematico

Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha diramato il comunicato stampa del 15 dicembre 2016, con il quale annuncia che per l'anno 2016, il piano della estensione del processo tributario telematico (Ptt) è stato portato a termine con l'attivazione del Ptt nelle Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Con il decreto del direttore generale delle Finanze del 15 dicembre 2016, si prevede di completare nel corso del 2017 l'estensione del Ptt a tutte le Commissioni tributarie presenti nelle restanti Regioni, secondo il seguente calendario:

- Campania, Puglia e Basilicata – 15 febbraio 2017;
- Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia – 15 aprile 2017;
- Calabria, Sicilia e Sardegna – 15 giugno 2017;
- Marche, Val d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano – 15 luglio 2017.

Sarà possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, accedere al sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) per il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali già notificati alla parte processuale.

Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti ed i documenti del contenzioso a cui sono interessati.

Linee guida sull'attuazione del processo tributario telematico

Il dipartimento delle Finanze nella circolare n. 2 dell'11 maggio 2016 ha stabilito le linee guida sull'attuazione del processo tributario telematico, di seguito illustrate.

L'avvio del processo tributario telematico (Ptt) si colloca nell'ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già, in parte, attuato nel processo civile.

L'informatizzazione, al momento, riguarda le seguenti fasi del processo tributario:

- registrazione e accesso al Ptt;
- notificazioni e costituzione in giudizio;
- deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- formazione e consultazione del fascicolo processuale informatico.

Le parti processuali, per poter utilizzare le funzionalità del deposito telematico, devono registrarsi al Ptt per ottenere le credenziali di accesso (UserId e Password).

Le stesse credenziali permetteranno anche la consultazione del fascicolo processuale informatico mediante il servizio del "Telecontenzioso".

La registrazione si ottiene mediante accesso alla funzionalità "Registrazione al Ptt" e l'inserimento dei dati richiesti nella relativa schermata; è richiesto il possesso di una casella di Pec e di una firma digitale valida.

Al termine dell'operazione verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password.

La seconda parte, sempre di quattro caratteri, indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata all'indirizzo Pec indicato al momento della registrazione.



Assistenza tecnica e procura alle liti

Nel processo tributario la parte ha l'obbligo di avvalersi di un difensore nella cause aventi valore superiore a 3mila euro.

Per valore della lite si intende il valore del tributo al netto di interessi e sanzioni.

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi:

- nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore. Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
- qualora il ricorrente sia in possesso della firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore.

Tale procedura non si applica al contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale a 3mila euro, che può avvalersi del deposito telematico degli atti, purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo Pec.

Deposito

Le parti, una volta effettuata la notifica dei ricorsi/appelli a mezzo Pec, hanno l'obbligo di depositarli mediante modalità telematiche previa registrazione al Ptt.

Tale procedura telematica è utilizzabile anche per il deposito:

- delle controdeduzioni del resistente/appellato;
- degli atti successivi e relativi allegati effettuato sia dal ricorrente/appellante sia dal resistente/appellato;
- di atti prodotti da altri soggetti coinvolti nella controversia.

La circolare in esame individua i requisiti del file dell'atto principale e degli allegati.

Controlli del Ptt

Successivamente alla fase di accettazione degli atti, il Ptt procede a:

- controllo dell'assenza di virus nei file trasmessi;
- verifica della dimensione dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file trasmessi;
- controllo del formato dei file trasmessi.

L'esito dei controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell'atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.

Alcune anomalie, quindi, risultano "bloccanti" ed altre "non bloccanti" con riferimento al deposito degli atti.

Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla Pec del soggetto depositante e rese disponibili nell'area riservata personale Ptt, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

Le fattispecie "bloccanti" sono tassative e limitate alle anomalie più gravi ovvero a quelle che:

- pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus, eccetera);
- non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto (ad esempio, non integrità della firma dei file, etc.);
- non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale Cad.

Diversamente, le anomalie "non bloccanti" permettono comunque il deposito dell'atto e dei documenti.



Tributario

Comunicazioni di udienze e dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali

Indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo o telematico, mediante difensore abilitato, l'utilizzo della Pec per le comunicazioni processuali risulta già operativo dal 2012 con riguardo a tutte le Commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale.

Attestazione di pagamento del contributo unificato tributario

La parte che deposita per prima l'atto principale è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell'atto impugnato.

A tale riguardo, il Ptt richiede la compilazione di una apposita schermata all'interno della quale l'utente indica i seguenti dati:

- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del contributo unificato tributario, ovvero la selezione dell'apposito flag riguardante la "prenotazione a debito" effettuata o la "richiesta di patrocinio a spese dello Stato";
- il codice dell'ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23.

La parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del Cut, apporvi la firma digitale ed allegarla all'atto principale selezionando l'apposita voce nella tabella dei documenti allegati.

In caso di versamento del Cut tramite contrassegno, oltre la procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l'originale del contrassegno.

Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo - Equitalia Nuovo modello di richiesta

Sintesi

Disponibile sul sito internet (www.gruppoequitalia.it) il nuovo modello per la richiesta della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

I carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive (per un esame completo vedi ns. circ. n. 183/2016).

A tale proposito, Equitalia ha reso noto che sul proprio sito internet (www.gruppoequitalia.it) è disponibile il nuovo modello che consente ai contribuenti di richiedere l'accesso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

Il nuovo modello deve essere presentato presso gli sportelli di Equitalia oppure inviato, con copia di un documento identificativo, all'indirizzo di posta elettronica (email o Pec) riportato sul modello nonché sul portale di Equitalia.



Adempimento spontaneo - Differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2016

Sintesi

Inviata una comunicazione ai titolari di partita Iva per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 15 dicembre 2016, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78".

In attuazione dell'art. 1, comma 636, L n. 190/2014 (vedi ns. circ. n. 138/2014) con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano ommesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Al fine di consentire una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec), una comunicazione contenente:

- codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Il contribuente potrà consultare il dettaglio delle informazioni relative alla comunicazione accedendo al proprio "Cassetto fiscale", presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente ommesse;
- somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione Iva;
- importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione Iva;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva;
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità che saranno indicate nella comunicazione.

È prevista la possibilità di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.



Memorizzazione e trasmissione dati fatture e corrispettivi Servizio on-line

Sintesi

Dal 13 dicembre 2016, i contribuenti che intendono esercitare l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, possono farlo on-line.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni di commercio al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 169/2016).

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 13 dicembre 2016, i contribuenti che intendono esercitare l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, possono farlo on-line, accedendo alla piattaforma "Fatture e corrispettivi", dal portale web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria carta nazionale dei servizi oppure attraverso Spid, il sistema pubblico di identità digitale.

Erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole - Credito d'imposta Codice tributo Risoluzione n. 115/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2016

Sintesi

Istituito il codice tributo per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.115 del 19 dicembre 2016, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione "school-bonus" ai sensi dell'articolo 1 comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107".

La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha introdotto un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta (cosiddetto "school-bonus"), in favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito di impresa, che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti (vedi ns. circ. n. 91/2016).

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e per i soggetti titolari di reddito di impresa è utilizzabile tramite compensazione.



Tributario

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del suddetto credito d'imposta, nei limiti, termini e condizioni previsti dalle disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, in uso a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- "6873", denominato "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione - School-bonus - Art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

In sede di compilazione del modello F24, il predetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato "AAAA".

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 **Pag. 107**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- ▶ Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato 2017 – Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34. **Pag. 111**

Circolazione stradale e disciplina dei trasporti

- ▶ Direttive e calendario 2017 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. **Pag. 121**

Disciplina igienica-sanitaria

- ▶ Etichettatura degli alimenti, circolare Mise del 5.12.2016: - chiarimenti sulla deroga all'obbligo di dichiarazione nutrizionale; - compatibilità di talune disposizioni del Dlgs 109/1992 con il reg. (Ce) 1169/2011. **Pag. 123**

In primo piano

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, è stata pubblicata la legge n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

È, quindi, opportuno evidenziare, per le materie di competenza, le seguenti disposizioni. ▶

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA

Articolo 1, commi 413 – 419: Misure di efficientamento della spesa per acquisti

L'articolo 1, commi 413 - 418, prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione attraverso:

- individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, sulla base di uno studio eseguito dal Mef, tramite Consip; tali strumenti non devono comunque discriminare o escludere le micro e le piccole imprese;
- sperimentazione su due ministeri (Economia e Finanza e Interno) e due categorie merceologiche (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) in cui il Mef procede come acquirente unico.

Il comma 419 rinforza, invece, il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici e di connettività.

In particolare, la disposizione interviene sulla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) nel seguente modo:

- a) precisando, al comma 512, che le Pa interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori;
- b) aggiungendo il comma 514-bis, che prevede che per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale per l'informatica nella Pa le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip spa, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 1, commi 420 – 423: Acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata, nonché linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini, la logistica distributiva, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

L'articolo 1, commi da 420 a 423, disciplina l'obbligo, a carico delle Pa, di procedere ad acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata.

In particolare il comma 420 prevede la costituzione nell'ambito del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di un comitato guida al fine di fornire attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.

Il comma 421, invece, prevede (aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 9 del DI n. 66/2014) che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip spa o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip spa o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (Cig).

Il comma 423 prevede, infine, la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra Stato, le Regioni e le province autonome, al fine di definire le attività da porre in essere per pervenire a linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini ed alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 1, comma 380: Svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici

Al fine di consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici nell'a.s. 2016/2017, viene prorogato (dal 31 dicembre 2016) al 31 agosto 2017 il termine entro il quale, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero è stata sospesa o è scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

A tal fine, è novellato ulteriormente l'art. 2, comma 1, del DI 58/2014 (L. 87/2014).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**Articolo 1, comma 36: Tracciabilità dei pagamenti effettuati dai condomini**

La disposizione in esame introduce anche un nuovo comma 2-ter all'articolo 25 del Dpr n. 600/1973, col quale viene previsto che il pagamento dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa, deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni da euro 250 a euro 2mila.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO**Articolo 1, comma 65: Firma elettronica per le start-up innovative**

La disposizione in esame integra la disciplina (articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) che favorisce mediante modalità amministrative semplificate (alternative all'atto pubblico) l'avvio della relativa attività imprenditoriale, prevedendo che la sottoscrizione dell'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possa avvenire oltre che con firma digitale (art. 24 Cad) anche con firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad).

L'articolo 25 del Cad prevede, infatti, che si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Articolo 1, comma 243: Misura a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale e della concorrenza nelle attività svolte dai call center

La disposizione in commento modifica la disciplina dei call center attraverso la sostituzione dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.

Nell'ambito del nuovo articolo 24 bis si segnala, per gli ambiti di competenza, la previsione che prevede l'obbligo di informare preliminarmente, quando un soggetto effettua una chiamata ad un call center, sul paese in cui l'operatore è fisicamente collocato, nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, della possibilità, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un paese che non è membro dell'Unione europea, di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata. La presente disposizione si applica anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center. La violazione di tali norme comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione.

Sempre la disposizione in commento precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione nei termini sopra evidenziati integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

È, inoltre, previsto che il soggetto che affida lo svolgimento di propri servizi ad un call center esterno è considerato titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del Dlgs n. 196/2003 ed è, conseguentemente, responsabile in solido con il soggetto gestore.

È, infine, introdotto l'obbligo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, per tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/Cons del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.

Legale

L'inosservanza del suddetto obbligo comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI TITOLI DI ACCESSO AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO**Articolo 1, commi 545 – 546: Vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo**

Il comma 545 prevede che la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

Sempre la disposizione in esame precisa che non è, comunque, sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

È, infine, previsto che con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia e con il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO**Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2017
Legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016**

Sul Supplemento n. 52 al Burl del 30 dicembre 2016, è stata pubblicata la legge regionale n. 34, recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2017".

È opportuno, quindi, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le seguenti disposizioni.

Articolo 13 – Ludopatia (Modifica all'articolo 5 della Lr n. 8/2013)

L'articolo in commento modifica l'articolo 5 della Lr n. 8/2013, aggiungendo anche gli asili nido d'infanzia tra i luoghi sensibili rispetto ai quali è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino da tali luoghi entro la distanza determinata dalla Dgr n. 1274 del 2014.

Articolo 14 – Case e appartamenti per vacanze (Modifica all'articolo 26 della Lr n. 27/2015)

L'articolo in commento interviene in materia di case e appartamenti per vacanze (Cav) gestite in forma non imprenditoriale specificando che l'attività è svolta in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi.

Articolo 16 - Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (Modifiche agli articoli 105, 112 e 114 della Lr n. 33/2009)

L'articolo in commento modifica la lettera e) dell'articolo 105 della legge regionale n. 33/2009, prevedendo che è vietato vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni. Resta salvo il divieto di esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali di affezione.

Prima della suddetta modifica era previsto invece il divieto di destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore a novanta giorni.

Sempre l'articolo in esame interviene sull'articolo 112 della Lr n. 33/2009, prevedendo la sanzione, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, da euro 150,00 ad euro 900,00 anche in caso di inosservanza del divieto di vendere animali ai minorenni.

Infine, viene modificato l'art. 114, comma 1, lett. h), della Lr n. 33/2009 al fine di rendere più agevole l'applicazione della disposizione.

In seguito alla modifica della lettera h), viene specificato che il regolamento della giunta regionale definisce anche i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, ivi compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare "salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza".

Entrata in vigore

La legge in commento è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Legale

- **LEGGE regionale Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34. Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della Lr 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017.**

Articolo 1

Modifica all'articolo 10 ter della Lr 9/2001

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:

“2 bis. Con provvedimento della giunta regionale sono individuati i casi in cui Infrastrutture Lombarde spa, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, stipula accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)”.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 90 della Lr 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

“1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, se ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Se al compimento del sessantacinquesimo anno di età il dipendente non ha maturato alcun diritto a pensione, il rapporto di lavoro prosegue fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per l'accesso al pensionamento e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, salva l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita”;

b) il comma 2 dell'articolo 90 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 90 dopo le parole “a quello di compimento dell'età” sono inserite le seguenti: “o di raggiungimento dei requisiti”.

Articolo 3

Modifica all'articolo 3 della Lr 20/2011

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 20 (Iniziativa umanitaria di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

“1 bis. L'effettiva erogazione dei contributi, su richiesta e per conto della giunta regionale, può essere disposta direttamente dagli uffici del Consiglio regionale qualora i risparmi siano nelle disponibilità del bilancio dello stesso in quanto non ancora riversati ai sensi del comma 1. In tal caso, gli uffici del Consiglio procedono alle conseguenti regolarizzazioni contabili”.

Articolo 4

Modifica all'articolo 14 della Lr 3/2013

1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

“2 bis. È esclusa la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni e salvo il gruppo misto”.

Articolo 5*Modifica all'articolo 7 della Lr 5/2016*

1. Alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nell'ipotesi di dipendenti pubblici, nominati componenti del consiglio di Arac, che optino per operare in regime di esclusiva, la quota di oneri previdenziali a carico del datore di lavoro è posta in capo a Regione Lombardia”.

2. Alle spese derivanti dal comma 2 bis dell'articolo 7 della Lr 5/2016, introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificate in 65.000,00 euro annui, si fa fronte:

- a) nel 2017 e 2018 con le risorse appositamente stanziato alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”, incluse nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019;
- b) dagli esercizi successivi al 2018 con legge di approvazione dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 6*Adesione della Regione al Gruppo europeo di cooperazione territoriale “Alleanza interregionale per il corridoio Reno-Alpi”*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) e conformemente all'autorizzazione di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 aderisce al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect), di cui al regolamento (Ce) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, così come modificato dal regolamento Ue n. 1302/2013 del 17 dicembre 2013, denominato “Alleanza interregionale per il corridoio Reno-Alpi” e costituito al fine di rafforzare e coordinare congiuntamente lo sviluppo territoriale e integrato del corridoio multimodale Reno Alpi.

2. La giunta è autorizzata a compiere gli atti connessi alla partecipazione della Regione al Gect, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché della convenzione istitutiva del 24 aprile 2015 e dello statuto del Gect.

3. In preparazione alla partecipazione della Regione alle assemblee del Gect convocate per l'adozione della strategia generale settennale, del piano annuale di lavoro e del bilancio annuale e rendiconto del Gruppo di cooperazione, il presidente della giunta regionale o suo delegato predispone una relazione circa le attività compiute dal Gect, i contenuti dei piani e gli indirizzi di azione e gli obiettivi infrastrutturali sottoposti ai soci del Gruppo di cooperazione per l'approvazione e circa la posizione in merito della Regione e la presenta alle commissioni consiliari competenti per i rapporti con l'Unione europea e in materia di infrastrutture e trasporti, convocate in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale del Consiglio regionale, che hanno facoltà di esprimere raccomandazioni nei confronti della giunta.

4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del Gect con una quota annua fino ad un massimo di euro 10.000,00. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa a valere sulla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 01 “Spesa corrente” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019.

Articolo 7*Piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione dell'articolo 3 della Lr 14/2016*

1. La giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa Lr 30/2006.

Legale

2. Il piano di riordino e riorganizzazione è finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, degli enti di cui al comma 1.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e obiettivi:

- a) contenimento della spesa e dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli uffici e degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- b) esercizio delle funzioni secondo modalità che garantiscano la regolarità, l'efficacia e l'efficienza della gestione, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, della valorizzazione degli investimenti e del territorio lombardo, nonché della salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche mediante internalizzazione in Regione Lombardia di tali funzioni e delle attività svolte dagli enti di cui al comma 1, laddove rappresenti l'opzione più efficiente sotto ogni profilo;
- c) riassetto degli enti che svolgono attività simili, anche mediante processi di integrazione e accorpamento in base alle competenze a essi attribuite e alle specifiche finalità istituzionali;
- d) alienazione delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
- e) dismissione o alienazione delle partecipazioni, anche indirette, in società diverse da quelle di cui alla lettera d) e in fondazioni, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
- f) fusione con altre società pubbliche, anche ove partecipate da altre amministrazioni pubbliche, che svolgono attività analoghe o simili, al fine di conseguire, anche attraverso la valorizzazione di economie di scala, un servizio più efficiente.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale è istituita una cabina di regia inter-assessorile, con funzioni di indirizzo e coordinamento per la redazione del piano di cui al comma 1, per l'adozione delle relative misure attuative di ordine amministrativo e per il monitoraggio dell'applicazione del piano e per la proposta di ulteriori misure di razionalizzazione, anche di carattere legislativo.

5. La giunta regionale approva il piano, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.

6. La giunta regionale informa la commissione consiliare competente delle iniziative amministrative di riordino e di riorganizzazione promosse in attuazione del piano.

7. L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016) è abrogato.

8. Nelle more della elaborazione del piano di riordino e organizzazione di cui al comma 1, ai fini dell'internalizzazione dei costi relativi all'osservatorio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è ridotto il contributo di gestione di Lombardia Informatica spa di un importo fino a 350.000,00 euro. Con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate modalità e termini previa verifica con la società.

9. Al dirigente preposto al funzionamento dell'osservatorio è attribuibile, per il biennio 2017-2018, la funzione di cui all'articolo 25, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Articolo 8

Parametro di virtuosità per la spesa di personale del Consiglio regionale

1. A partire dall'anno 2017 il Consiglio regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), assume quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 10 per cento.

Articolo 9*Disciplina della facoltà di cui all'articolo 6, comma 20, del Dl 78/2010*

1. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i risparmi sui costi della politica aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalle disposizioni da esso richiamate, quantificati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e certificati dal collegio dei revisori, sono prioritariamente utilizzati per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del medesimo decreto relativamente alle spese per i contratti di cui agli articoli 66 e 67 della Lr 20/2008.

2. In ogni caso, la spesa relativa ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della Lr 20/2008 deve essere inferiore a quella dell'anno 2009 ridotta, a partire dal 2017, del 10 per cento.

Articolo 10*Modifica alla Lr 25/2007*

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Articolo 5 bis**Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine**

1. È istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.
2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.
3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.
4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”).
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della Lr 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del comitato per la montagna di cui all'articolo 7, la giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l'individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.
6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e di euro 1.000.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari”.

Articolo 11*Modifiche all'articolo 2 bis della Lr 25/2011*

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 2 bis le parole "entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all'esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1";
- b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
- "9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2017".

2. Le modifiche alla Lr 25/2011 di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il provvedimento della giunta regionale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2 bis della stessa Lr 25/2011, sia approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 12*Modifiche all'articolo 42 della Lr 7/2012*

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: "Catasti del sottosuolo";
- b) dopo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti: "I titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo raccolgono e comunicano con cadenza annuale agli uffici comunali o regionali gli aggiornamenti delle informazioni. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza";
- c) il comma 4 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
- "4. In caso di mancato o parziale conferimento o aggiornamento dei dati agli uffici comunali o regionali, ai sensi del comma 3, i comuni, accertata la violazione, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, e ne riscuotono e introitano i proventi";
- d) dopo il comma 4 dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
- "4 bis. In caso di mancato o parziale conferimento dei dati, il comune applica una sanzione amministrativa in misura da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro. In caso di mancato o parziale aggiornamento dei dati trasmessi, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro.
- 4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis sono applicate secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), tenendo conto, in relazione alla gravità della violazione, dei seguenti parametri:
- a) mancanza o incompletezza dei dati rispetto allo stato effettivo della rete infrastrutturale;
- b) incompatibilità dei dati forniti rispetto ai sistemi informatici comunali e regionali;
- c) non conformità ai criteri definiti dalle disposizioni regionali e statali.
- 4 quater. Il comune, accertato l'inadempimento di cui al comma 4 tramite verifiche sul catasto regionale infrastrutture e reti e presso i competenti uffici regionali, diffida il soggetto inadempiente al rispetto, nel termine di novanta giorni, delle disposizioni regionali in riferimento ai dati relativi al territorio comunale di competenza. L'inutile decorso del termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 bis".

Articolo 13*Modifica all'articolo 5 della Lr 8/2013*

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "da istituti scolastici di ogni ordine e grado," sono aggiunte le seguenti: "asili nido d'infanzia,".

Articolo 14*Modifica all'articolo 26 della Lr 27/2015*

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:

- a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 le parole "in modo occasionale" sono sostituite dalle seguenti: "in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi.".

Articolo 15*Modifiche all'articolo 43 della Lr 25/2016*

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"4. Per le spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli dal 13 al 34 della presente legge, quantificate in euro 8.638.468,50 nel 2016, in euro 5.965.250,00 nel 2017 e in euro 5.790.250,00 nel 2018, destinate ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), alla promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali, si provvede rispettivamente:

- a) nel 2016 per euro 8.438.468,50 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 200.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;
- b) nel 2017 per euro 5.890.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 75.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;
- c) nel 2018 per euro 5.740.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 50.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.";

- b) il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"6. Per le spese di natura corrente per la partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi partecipati, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quantificate in euro 5.980.191,00 nel 2016, in euro 1.190.010,00 nel 2017 e in euro 1.050.010,00 nel 2018, si provvede rispettivamente:

- a) nel 2016 per euro 5.799.791,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 180.400,00 con le risorse regionali di cui alla missione 1 "Servizi istituzionali", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;
- b) nel 2017 per euro 1.090.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 "Servizi istituzionali", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

Legale

- c) nel 2018 per euro 950.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 "Servizi istituzionali", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.;"
- c) il comma 7 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2016 per le spese di cui ai commi 4 e 6, allocate rispettivamente alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" - Titolo 1 "Spese correnti" e missione 1 "Servizi istituzionali", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti", è autorizzato lo spostamento alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti"; le spese complessivamente indicate dai commi 4 e 6 sono rideterminabili con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del Dlgs 118/2011."

Articolo 16

Modifiche agli articoli 16, 105, 112 e 114 della Lr 33/2009

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole "dalla Regione" sono inserite le seguenti: "anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure";
- b) il comma 7 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
- "7. In relazione al Nue 112, la giunta regionale, oltre ad assegnare annualmente uno specifico finanziamento secondo quanto previsto dal comma 6, definisce le modalità di collaborazione dell'azienda con altre amministrazioni pubbliche per l'implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale";
- c) al comma 8 dell'articolo 16 le parole "di cui al comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "relativi alle funzioni di cui ai commi 1 e 3," e le parole "delle funzioni assegnate, sia in termini di risorse umane sia di finanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "di tali funzioni, sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse finanziarie correnti e di investimento";
- d) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 105 le parole "destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni";
- e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 112, le parole "e d)" sono sostituite dalle seguenti: "d) e f)";
- f) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 114 le parole "salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza".

Articolo 17

Modifica all'articolo 3 della Lr 2/2012

1. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia") è apportata la seguente modifica:

- a) alla lettera c bis) del comma 5 dell'articolo 3 le parole "31 dicembre dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre dell'anno 2017, fermi restando i limiti di età prescritti dalla normativa statale per il collocamento a riposo".

Articolo 18

Modifiche agli articoli 3 e 10 della Lr 11/2012

1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) sono apportate le seguenti modifiche:

Legale

a) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

“b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle Asst e delle fondazioni Irccs;

c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:

1) enti locali in forma singola o associata;

2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;

3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.”;

b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“6. È istituito con deliberazione della giunta regionale l'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'albo”;

c) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:

a) i comuni coordinatori delle reti territoriali inter-istituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all'articolo 4;

b) i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, comma 6;

c) le unità d'offerta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”.

2. Per il finanziamento nel 2017 delle attività di sviluppo dell'applicativo informatico a supporto dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Lr 11/2012, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017/2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa complessive di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.

Articolo 19*Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo*

1. La Regione promuove, con particolare riguardo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, politiche di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”), consentano una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotta dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del ticket sanitario aggiuntivo, la giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, le opportune misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione dello stesso. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

Articolo 20*Modifica alla Lr 24/2006*

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

“Articolo 8 ter

Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni
soggette ad autorizzazione integrata ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 decies, commi 2 e 8, del Dlgs 152/2006 sulle comunicazioni obbligatorie inerenti ai dati dei controlli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e sulla relativa messa a disposizione del pubblico nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di Aia di competenza della Regione, delle province e della città metropolitana di Milano, la giunta regionale promuove, mediante specifici provvedimenti amministrativi, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici interoperabili per l'elaborazione e la gestione dei dati ambientali derivanti dalle attività di controllo di competenza di Arpa Lombardia e dalle attività di controllo delle emissioni richieste dalle Aia, anche a fini di una fruizione dei dati da parte dei gestori degli impianti interessati.
2. Alle spese per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi interoperabili di elaborazione e gestione dei dati ambientali delle installazioni soggette ad Aia di cui al comma 1, stimate in euro 90.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede con le risorse appositamente stanziare alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 08 “Statistica e sistemi informativi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019 incluse nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.”.

Articolo 21

Modifica all'articolo 19 della Lr 42/2015

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - collegato 2016) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1 dell'articolo 19 le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

Articolo 22

Modifica all'articolo 16 della Lr 28/2016

1. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 16 è così sostituito:

“Articolo 16

Norme transitorie e finali

1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della Lr 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della Lr 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della Lr 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2017) e il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, sono prorogati fino allo stesso termine.
2. Gli enti parco regionali, quali enti del sistema regionale di cui all'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007) sono soggetti all'attività di vigilanza e controllo della Regione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 bis e 5 quater, della stessa Lr 30/2006”.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI**Direttive e calendario 2017 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30/12/2016 il decreto ministeriale che ha stabilito il calendario e le direttive per le limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati per il 2017.

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose, con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, è vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel citato calendario 2017.

Si segnala, quale modifica introdotta quest'anno, conseguente al completamento dei lavori per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'eliminazione del posticipo di due ore dell'inizio dei divieti e dell'anticipo di pari durata della loro fine per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Calendario divieti di circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli pesanti per l'anno 2017**Gennaio**

Domenica 1 - ore 9:00-22:00

Venerdì 6 - ore 9:00-22:00

Domenica 8 - ore 9:00-22:00

Domenica 15 - ore 9:00-22:00

Domenica 22 - ore 9:00-22:00

Domenica 29 - ore 9:00-22:00

Aprile

Domenica 2 - ore 9:00-22:00

Domenica 9 - ore 9:00-22:00

Venerdì 14 - ore 14:00-22:00

Sabato 15 - ore 9:00-16:00

Domenica 16 - Pasqua ore 9:00-22:00

Lunedì 17 - Pasquetta ore 9:00-22:00

Domenica 23 - ore 9:00-22:00

Martedì 25 - ore 9:00-22:00

Domenica 30 - ore 9:00-22:00

Febbraio

Domenica 5 - ore 9:00-22:00

Domenica 12 - ore 9:00-22:00

Domenica 19 - ore 9:00-22:00

Domenica 26 - ore 9:00-22:00

Maggio

Lunedì 1 - ore 9:00-22:00

Domenica 7 - ore 9:00-22:00

Domenica 14 - ore 9:00-22:00

Domenica 21 - ore 9:00-22:00

Domenica 28 - ore 9:00-22:00

Marzo

Domenica 5 - ore 9:00-22:00

Domenica 12 - ore 9:00-22:00

Domenica 19 - ore 9:00-22:00

Domenica 26 - ore 9:00-22:00

Giugno

Giovedì 1 - ore 16:00-22:00

Venerdì 2 - ore 8:00-22:00

Domenica 4 - ore 7:00-22:00

Domenica 11 - ore 7:00-22:00

Domenica 18 - ore 7:00-22:00

Domenica 25 - ore 7:00-22:00

Luglio

Sabato 1 - ore 8:00-16:00
 Domenica 2- ore 7:00-22:00
 Sabato 8 - ore 8:00-16:00
 Domenica 9 - ore 7:00-22:00
 Sabato 15 - ore 8:00-16:00
 Domenica 16 - ore 7:00-22:00
 Sabato 22 - ore 8:00-16:00
 Domenica 23 - ore 7:00-22:00
 Venerdì 28 - ore 16:00-22:00
 Sabato 29 - ore 8:00-22:00
 Domenica 30 - ore 7:00-22:00

Ottobre

Domenica 1 - ore 9:00-22:00
 Domenica 8 - ore 9:00-22:00
 Domenica 15 - ore 9:00-22:00
 Domenica 22 - ore 9:00-22:00
 Domenica 29 - ore 9:00-22:00

Agosto

Venerdì 4 - ore 14:00-22:00
 Sabato 5 - ore 8:00-22:00
 Domenica 6 - ore 7:00-22:00
 Sabato 12 - ore 8:00-22:00
 Domenica 13 - ore 7:00-22:00
 Martedì 15 - ore 8:00-22:00
 Sabato 19 - ore 8:00-16:00
 Domenica 20 - ore 7:00-22:00
 Sabato 26 - ore 8:00-16:00
 Domenica 27 - ore 7:00-22:00

Novembre

Mercoledì 1 - ore 9:00-22:00
 Domenica 5 - ore 9:00-22:00
 Domenica 12 - ore 9:00-22:00
 Domenica 19 - ore 9:00-22:00
 Domenica 26 - ore 9:00-22:00

Settembre

Domenica 3 - ore 7:00-22:00
 Domenica 10 - ore 7:00-22:00
 Domenica 17 - ore 7:00-22:00
 Domenica 24 - ore 7:00-22:00

Dicembre

Domenica 3 - ore 9:00-22:00
 Venerdì 8 - ore 9:00-22:00
 Domenica 10- ore 9:00-22:00
 Domenica 17 - ore 9:00-22:00
 Sabato 23 - ore 8.00-14.00
 Domenica 24 - ore 9:00-22:00
 Lunedì 25 ore - 9:00-22:00
 Martedì 26 ore - 9:00-22:00
 Domenica 31 - ore 9:00-22:00

DISCIPLINA IGIENICA-SANITARIA**Etichettatura degli alimenti, circolare Mise del 5.12.2016 - Chiarimenti sulla deroga all'obbligo di dichiarazione nutrizionale - Compatibilità di talune disposizioni del Dlgs 109/1992 con il reg. (Ce) 1169/2011**

Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con circolare del 5.12.2016 – a cui si rinvia per un quadro completo sui molteplici argomenti trattati – ha provveduto a riportare i chiarimenti dati dalla Commissione europea sui temi di cui all'oggetto.

Prima di procedere alla disamina delle suddette tematiche, è utile ricordare che, ad oggi, siamo ancora in attesa di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di etichettatura degli alimenti e del correlato quadro sanzionatorio e che, anche alla luce di ciò, il Mise ha "anticipato", nella propria circolare, quelle che, verosimilmente, saranno le indicazioni che verranno sancite nella futura normativa italiana di adeguamento, precisando e chiarendo – sulla scorta, si ribadisce, di quanto osservato a livello europeo dalla Commissione – quanto segue.

DEROGA ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Chiarimenti sull'allegato V, punti 1, 2 e 18, del reg. (Ce) 1169/2011

Nella disamina che seguirà, si deve partire dal presupposto che l'allegato V del regolamento (Ce) n. 1169/2011 – che, per chiarezza, si allega in calce alla presente – elenca espressamente gli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, così come reso noto dalla scrivente Direzione, da ultimo, con circolare n. 32 del 18.11.2016.

Punto 1 dell'allegato V

Nel punto 1 del menzionato allegato trovano esonero dall'obbligo di indicazione nutrizionale i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

Ebbene i "prodotti non trasformati" (così come previsto dal reg. (Ue) n. 1169/2011, all'art. 2, 1 (b) sono i prodotti di cui alla definizione del reg. Ce 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera n) sono prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.

Il ministero precisa che sono compresi in tale deroga, sicuramente, i prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all'infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati.

Nella medesima deroga, prosegue il Mise, possono ricomprendersi i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e scongelati.

Non possono beneficiare, invece, della deroga di cui al punto 1 dell'allegato V gli oli vegetali in quanto, come precisato dalla Commissione europea: gli oli vegetali sono prodotti trasformati e, pertanto, non possono beneficiare della deroga per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Tali prodotti, infatti, hanno subito un trattamento (Così come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento Ce 852/2004 –estrazione).

Tra l'altro, quali prodotti trasformati, inoltre, gli oli vegetali non rientrerebbero neanche nel successivo punto 2 dell'allegato V, in quanto non sono sottoposti a "maturazione".

Punto 2 dell'Allegato V

Al punto 2 del quinto allegato trovano esonero i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

In tale deroga possono essere ricompresi i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento (così come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento Ce 852/2004), ovvero una qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un'unica categoria di ingredienti.

Tuttavia – continuando nella citazione della circolare Mise – se il processo di maturazione è costituito da un trattamento che utilizza il sale, quale ad esempio la salagione o la stagionatura, si può ritenere che per effetto del trattamento applicato il sale venga rilasciato nel prodotto trasformato. In tale caso il sale è da considerarsi quale ingrediente aggiunto ed il prodotto va escluso dalla deroga di cui al punto 2 dell'allegato V.

Punto 18 dell'allegato V

Con riferimento alla deroga di cui al punto 18, riguardante gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 centimetri quadrati, il Mise fa presente che la Commissione europea, investita direttamente della questione, ha condiviso la proposta presentata dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero della Salute, di escludere la parte zigrinata di chiusura dal conteggio della superficie maggiore, sulla base della seguente analisi riguardante una bustina di zucchero:

La cosiddetta saldatura zigrinata della carta è esclusa dal calcolo della "superficie maggiore" di una bustina di zucchero, allo stesso modo in cui la flangia (il bordo) è esclusa dal calcolo della "superficie maggiore" di una lattina.

Quest'area, infatti, è un mero elemento necessario per saldare le due parti della bustina. Inoltre, stampare su questa superficie irregolare renderebbe il testo impossibile da leggere per i consumatori, in violazione dell'art. 13 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 il quale prescrive che le informazioni obbligatorie sugli alimenti [siano] apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili.

Pertanto, gli alimenti contenuti in bustine che rispecchino le predette condizioni, sono esclusi dall'obbligo dell'indicazione della dichiarazione nutrizionale.

COMPATIBILITÀ DEL DLGS 109/1992 CON IL REG. (CE) 1169/2011

Il Mise, sempre al fine di "anticipare" quelle che plausibilmente saranno le indicazioni sancite nella futura normativa nazionale di adeguamento, e sempre ricalcando le osservazioni della Commissione europea, ha poi affrontato il delicato aspetto della compatibilità della nostra normativa nazionale (Dlgs 109/1992) con la normativa europea (reg. 1169/2011), precisando che le delucidazioni date dalla Commissione europea vanno considerate "quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento".

In particolare, il ministero ha evidenziato i chiarimenti dati dalla Commissione europea sulle definizioni di:

- a) collettività;
- b) imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili;
- c) distributori automatici.

Collettività (art. 2 del reg. (Ce) 1169/2011)

Il regolamento europeo definisce le "collettività" in senso più ampio rispetto alle precedenti direttive, ricomprendendo qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Legale

La Commissione conferma l'interpretazione del nostro legislatore nazionale secondo cui la fornitura di "prodotti alimentari destinati [...] agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni" rientri nelle transazioni "business to business" (b2b).

Di conseguenza, tali forniture destinate agli artigiani (ad esempio gelatai, piazzaioli, pasticceri) sono disciplinate dall' art. 17 del Dlgs 109/92, relativo ai prodotti non destinati al consumatore, e dall'art. 8, par. 8 del reg. 1169/2011 e pertanto non sono sottoposte agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori dello stesso regolamento.

Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili (artt. 12 e 13 del reg. (Ce) 1169/2011)

Il Dlgs 109/1992 recitava: gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3 (l'art. 3 del Dlgs 109/1992 contiene l'elencazione delle indicazioni necessarie per i prodotti preconfezionati), purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve (art. 14, comma 7-bis).

Ebbene, nel regolamento europeo non è prevista questa deroga, ma la Commissione ritiene che sia in linea con il regolamento il caso di imballaggi esterni trasparenti che permettono di vedere le informazioni obbligatorie sugli alimenti confezionati contenuti al loro interno, anche senza che all'imballaggio esterno trasparente siano applicati gli obblighi informativi.

Analogamente, per quanto riguarda alimenti confezionati posti in vendita al consumatore in una confezione apribile, la commissione non obietta che le autorità nazionali considerino non applicabili alla confezione esterna apribile gli obblighi informativi previsti dal regolamento. Questo è il caso delle bottiglie di vino vendute in una scatola di legno apribile.

Distributori automatici (art. 14, punto 5, del reg. (Ce) 1169/2011)

Come raccordo tra la normativa nazionale e quella comunitaria, per gli alimenti, preimballati e non preimballati, messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati non è richiesto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite prima della conclusione dell'acquisto.

Tuttavia, gli stati membri possono prevedere modalità specifiche per veicolare le informazioni sugli allergeni ed eventuali altre informazioni obbligatorie sugli alimenti. Tali modalità possono anche implicare che le informazioni siano fornite prima della conclusione dell'acquisto.

A titolo esemplificativo, la circolare ministeriale pone le informazioni sugli allergeni di alimenti non preimballati, venduti tramite distributori automatici, veicolate tramite un cartello apposto presso il distributore automatico.

Pertanto, rimane in vigore ed applicabile l'art. 15, comma 2 del Dlgs 109/92 che prescrive gli obblighi informativi nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea.

Tenendo presente l'adeguamento della legge nazionale sulla base della legge comunitaria, oltre alla denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto, deve essere riportato sui distributori e per ciascun prodotto anche l'elenco degli allergeni (è assai probabile che, nella stesura dei provvedimenti volti all'adeguamento della normativa di cui al Dlgs 109/1992 con il regolamento europeo, i riferimenti di cui al citato comma 2 dell'art. 15 vengano sostituiti con i riferimenti all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (Ue) n. 1169/2011).

Queste, dunque, si sottolinea, sono le osservazioni mosse dalla Commissione europea e riportate dal Mise nella propria circolare sulle precise tematiche in oggetto; si rammenta, comunque, che ulteriori argomenti sono stati affrontati dal ministero in detta circolare e che, per siffatte aggiuntive aree tematiche, si rimanda espressamente al testo della circolare Mise.

Legale

- **CIRCOLARE** del ministero dello Sviluppo economico del 5 dicembre 2016, n. 381060. **Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (16A09092).**

Il regolamento (Ue) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito «regolamento», pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.

Con l'applicazione del regolamento le disposizioni della norma quadro nazionale in materia di etichettatura, il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, di seguito «decreto legislativo n. 109/1992», che riguardano materia armonizzata dal regolamento non sono più applicabili in quanto l'art. 38, paragrafo 1 del regolamento dispone che «quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza».

Con riferimento a quali disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 restino in vigore, dopo l'applicazione del regolamento, e quali debbano intendersi implicitamente abrogate questo ministero ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito web del ministero, cui si rimanda per le questioni di dettaglio.

Vengono riportate di seguito, invece, le risposte fornite dalla Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del decreto legislativo n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.

1. Articolo 2 del regolamento - Artigiani alimentari e collettività

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il regolamento dà una definizione di «collettività» più estesa di quella contenuta nelle precedenti Direttive; essa ricomprende: «qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale».

L'Italia ha sottoposto alla Commissione il caso della fornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (es: gelatai, pizzaioli, pasticceri), i quali possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche preparare «alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale». L'Italia ha sempre considerato la fornitura di «prodotti alimentari destinati [...] agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni» come oggetto di transazione «business to business» (b2b) e dunque disciplinata dal vigente art. 17 «Prodotti non destinati al consumatore» del decreto legislativo n. 109/1992 e dall'art. 8, paragrafo 8 del regolamento, dunque non sottoposta agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori disciplinati dallo stesso regolamento. La Commissione conferma questa interpretazione.

2. Articolo 8 del regolamento - Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo)

Relativamente alla modalità di indicazione de «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1» (ex art. 9.1.h del regolamento), la Commissione ritiene che possano essere usati anche una abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché essi consentano una agevole identificazione della società e purché ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.

3. Articolo 8.7 del regolamento - Raccordo tra il regolamento (Ce) n. 607/2009, art. 56.6 e il regolamento (Ue) n. 1169/2011, art. 8.7

Le autorità nazionali hanno chiesto conferma alla Commissione che agli obblighi informativi di cui all'art. 8, paragrafo 7 del regolamento non si applichi il disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (Ce) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Legale

La Commissione ha risposto richiamando una precedente risposta fornita sull'argomento al ministero della Salute in data 30 ottobre 2014, di cui si riporta un estratto:

«Il regolamento (Ue) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel suo art. 8(7) stabilisce che, per quanto riguarda l'etichettatura di un alimento preimballato che sia:

a) destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b) destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato (probabilmente non applicabile al vino), è necessario che «(...) le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto (...)».

Se tali indicazioni sono riportate [solo nda] sui documenti commerciali, lo stesso regolamento prevede che «gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione». Queste indicazioni sono rispettivamente: la denominazione dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego, il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare o dell'importatore in caso di vino importato.

Tuttavia, come stabilito al punto 1(d) dell'allegato X del regolamento (Ue) n. 1169/2011, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per il vino.

Ciò significa che nei casi delineati ai punti a) e b), cioè per il trasporto da un operatore all'altro, è sufficiente riportare sull'imballaggio esterno del vino, cioè il cartone, le indicazioni (a), (g) e (h) dell'art. 9 (1) del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

Tutte le informazioni obbligatorie dovranno tuttavia figurare sui documenti commerciali che accompagnano i cartoni di vino o che sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente alla consegna.

Invece, nel caso di cartoni contenenti bottiglie di vino destinati al consumatore finale, per esempio da vendersi in supermercati, tutte le indicazioni obbligatorie devono figurare sul cartone».

Non avendo la Commissione fatto menzione, nella sua risposta, dell'applicazione del disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (Ce) n. 607/2009 nei casi specifici che ricadono sotto la disciplina dell'art. 8, paragrafo 7, se ne deduce che ad essi il citato disposto dell'art. 56, paragrafo 6 non si applichi.

4. Articoli 12 e 13 del regolamento - Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili

L'art. 14, comma 7-bis del decreto legislativo n. 109/1992 prevedeva: «Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'art. 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve».

L'art. 14 del decreto legislativo n. 109/1992, relativo alle «Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati», è superato dal paragrafo 7 dell'art. 8 «Responsabilità», nonché dagli articoli 12 «Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti» e 13 «Presentazione delle indicazioni obbligatorie» e dall'allegato IV - «Definizione di altezza della x» del regolamento. Dunque l'intero art. 14 non è più applicabile, ivi compreso il suo comma 7-bis.

Poiché il regolamento non prevede deroga espressa analoga, l'Italia ha chiesto alla Commissione di poter preservare la deroga almeno per l'industria della regalistica stagionale.

La Commissione ha risposto che il regolamento non prevede deroghe, tuttavia se l'imballaggio esterno è trasparente e le informazioni obbligatorie sugli alimenti confezionati contenuti al suo interno sono visibili dall'esterno, allora la Commissione ritiene questa soluzione in linea con il regolamento, anche senza che all'imballaggio esterno trasparente siano applicati gli obblighi informativi previsti dal regolamento stesso.

In modo analogo viene considerato il caso di alimenti confezionati posti in vendita al consumatore in una confezione apribile (es: bottiglie di vino vendute in una scatola di legno apribile), ove il consumatore abbia modo di leggere,

prima dell'acquisto, le etichette degli alimenti confezionati contenuti al suo interno. In questo caso la Commissione non obietta che le autorità nazionali considerino non applicabili alla confezione esterna apribile gli obblighi informativi previsti dal regolamento.

5. Articolo 14 del regolamento - Distributori automatici

L'art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992 reca «Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura».

L'art. 14 del regolamento reca «Vendita a distanza». Il raccordo tra la normativa nazionale in materia di distributori automatici e l'art. 14 del regolamento è stato oggetto di dibattito in seno al gruppo di lavoro «Etichettatura» a Bruxelles oltreché del documento di lavoro afferente le tematiche della «vendita a distanza».

In particolare, alla domanda su quali siano gli obblighi informativi applicabili agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, il gruppo di lavoro e la Commissione hanno concordato la seguente risposta:

«Come indicato all'art. 14, paragrafo 3 del regolamento, agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati non si applica il disposto sulla vendita a distanza di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera a). Dunque non è richiesto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite prima della conclusione dell'acquisto. Questo principio si applica sia agli alimenti preimballati che a quelli non preimballati.

Tuttavia, data la particolarità di questo mezzo di distribuzione degli alimenti e la natura degli alimenti non preimballati, gli Stati membri possono prevedere, tramite disposizioni nazionali di cui all'art. 44 dello stesso regolamento, modalità specifiche attraverso le quali debbano essere veicolate le informazioni sugli allergeni ed eventuali altre informazioni obbligatorie sugli alimenti non preimballati. Tali modalità possono anche implicare che le informazioni obbligatorie debbano essere fornite prima della conclusione dell'acquisto (es: informazioni sugli allergeni di alimenti non preimballati venduti tramite distributori automatici veicolate tramite un cartello apposto presso il distributore automatico)».

Alla luce di quanto sopra esposto, rimane dunque vigente ed applicabile l'art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992, in particolare gli obblighi informativi disposti al comma 2 e afferenti la «distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea».

6. Articolo 17 del regolamento - Nome generico dell'ingrediente utilizzato in denominazione di vendita

Il decreto legislativo n. 109/1992, all'art. 4, comma 5-bis (introdotto con decreto legislativo n. 181/2003) prevedeva la seguente specificazione in materia di denominazione: «I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati [...]. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato».

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 4 (superato dall'art. 17 «Denominazione dell'alimento» e dell'allegato VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992 (es: «biscotto al cioccolato» in luogo di «biscotto al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia»).

La Commissione ha risposto che non esiste una regola generale e che ogni caso va considerato a sé, valutando se il consumatore possa o meno essere tratto in inganno e tenendo in considerazione gli standard commerciali impostisi nel tempo.

Sulla base di questa risposta, si ritiene dunque che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, posto il rispetto degli articoli 7 «Pratiche leali d'informazione» e 17 «Denominazione dell'alimento» del regolamento, nonché, ove richiesto, il rispetto dell'art. 22 «Indicazione quantitativa degli ingredienti» dello stesso regolamento.

Legale

7. Articoli 18, 19 e 20 del regolamento - Denominazione degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione

Nel recepire le varie direttive succedutesi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto alcune specificazioni e chiarimenti. Nel caso di specie, al disposto relativo all'ordine di indicazione degli ingredienti («gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione»), il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto la specificazione «con la denominazione originaria» (decreto legislativo n. 109/1992, art. 5, comma 6).

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 5 (superato dagli articoli 18 «Elenco degli ingredienti», 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», 20 «Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti», e 21 «Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze» e dagli allegati II «Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze», VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» e VII «Indicazione e designazione degli ingredienti» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma che gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possano essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la denominazione originaria, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992.

La Commissione ha confermato che la denominazione originaria non può essere usata nell'elenco degli ingredienti avendo l'ingrediente in questione (utilizzato in forma concentrata o disidratata e ricostituito al momento della fabbricazione) subito una variazione che non consentirebbe più l'utilizzo della denominazione originaria.

Si ricorda, inoltre, che la previsione di accompagnare la denominazione dell'alimento con l'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito è disposta dall'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente. Tale previsione si estende anche alla denominazione degli ingredienti ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

8. Articoli 19 e 20 del regolamento - Acqua nella produzione dell'aceto

Nel recepire le varie direttive succedutesi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto alcune specificazioni e chiarimenti. Nel caso di specie, all'elenco dei casi in cui l'indicazione dell'acqua non è richiesta, all'art. 7 «Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti», comma 3 era stato aggiunto anche il caso di cui alla lettera c) «per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico» [decreto legislativo n. 109/1992, art. 7, comma 3, lettera c)], intendendo con ciò fare chiarezza sulla corretta interpretazione del comma 2, lettera f) dello stesso art. 7, il quale prevede deroga all'obbligo di indicazione degli ingredienti «negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti» [deroga confermata dall'art. 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», paragrafo 1, lettera c) del regolamento].

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 7 (superato dagli articoli 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», 20 «Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti» e dall'allegato VII, parte E «Designazione degli ingredienti composti» del regolamento), sembrava essere venuta meno la deroga espressa di cui al comma 3, lettera c).

Interpellata sulla questione, la Commissione ha risposto sottolineando che il regolamento non ha introdotto alcuna modifica in materia rispetto alle precedenti direttive e che dunque gli operatori del settore possono continuare ad etichettare l'aceto in assoluta continuità con la prassi precedente. Ha inoltre ricordato che la questione dell'indicazione dell'acqua nell'aceto è stata oggetto della riunione del gruppo di lavoro «Etichettatura» del 10 giugno 2015, in occasione del quale è stato chiarito che, negli aceti di fermentazione, l'acqua utilizzata nel processo produttivo per ridurre il volume alcolico e standardizzare l'acidità, è considerata parte del «solo prodotto di base» di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento. Dunque in questo caso l'acqua non deve essere intesa come un «altro ingrediente aggiunto», pertanto non è necessario indicare l'acqua nell'etichetta degli aceti di fermentazione.

9. Articolo 26 del regolamento - Applicazione del regolamento esecutivo (Ue) n. 1337/2013

La Commissione conferma che il regolamento (Ue) di esecuzione n. 1337/2013 non si applica agli alimenti di cui all'art. 44 del regolamento.

10. Articoli 32 e 33 del regolamento - Indicazione delle «Assunzioni di riferimento» (Reference intakes)

Relativamente alla modalità di indicazione delle «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» (di cui agli articoli 32 e 33 e all'allegato XIII del regolamento), la Commissione ritiene che possa essere usata anche una sigla, in luogo della dicitura per esteso, accompagnata da un asterisco o altro richiamo che permetta poi di esporre la dicitura completa in nota all'etichetta. Ritiene invece che non possa essere usato il solo asterisco o altro richiamo in luogo della sigla.

11. Allegato V, punti 1, 2 e 18 del regolamento – Deroga all'indicazione della dichiarazione nutrizionale (1)

Si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito ai punti 1, 2 e 18 dell'allegato V del regolamento Ce n. 1169/2011, partendo da alcune considerazioni rese in merito dalla Commissione europea.

Al punto 1 dell'allegato V trovano esonero dal suddetto obbligo «I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».

I «prodotti non trasformati» come previsto dal regolamento (Ue) n. 1169/2011, all'art. 2, 1 (b), sono i prodotti di cui alla definizione del regolamento Ce n. 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera n), «prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».

Sono compresi in tale deroga, sicuramente, i prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all'infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati.

Nella medesima deroga possono ricomprendersi i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati.

Non possono beneficiare, invece, della deroga di cui al punto 1 dell'allegato V gli oli vegetali in quanto, come precisato dalla Commissione europea: «Gli oli vegetali sono prodotti trasformati e, pertanto, non possono beneficiare della deroga per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti». Tali prodotti, infatti, hanno subito un trattamento come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento Ce n. 852/2004 (estrazione). Quali prodotti trasformati, inoltre, gli oli vegetali non rientrerebbero neanche nel successivo punto 2 dell'allegato V, in quanto non sono sottoposti a «maturazione».

Al punto 2 dell'allegato V trovano esonero «i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».

In tale deroga possono essere ricompresi i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento, così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento Ce n. 852/2004, ovvero una «qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti», purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un'unica categoria di ingredienti.

Tuttavia, se il processo di maturazione è costituito da un trattamento che utilizza il sale, quale ad esempio la salagione o la stagionatura, si può ritenere che per effetto del trattamento applicato il sale venga rilasciato nel prodotto trasformato. In tale caso il sale è da considerarsi quale ingrediente aggiunto ed il prodotto va escluso dalla deroga di cui al punto 2 dell'allegato V.

Con riferimento alla deroga di cui al punto 18 riguardante «gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²», si fa presente che la Commissione europea, investita direttamente della questione, ha condiviso la proposta presentata dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero della Salute, di escludere la parte zigrinata di chiusura dal conteggio della superficie maggiore, sulla base della seguente analisi riguardante una bustina di zucchero:

- con riferimento alla Q&A 2.3.1, la cosiddetta saldatura zigrinata della carta è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una bustina di zucchero, allo stesso modo in cui la flangia (il bordo) è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una lattina.

Quest'area infatti è un mero elemento necessario per saldare le due parti della bustina. Inoltre, stampare su questa superficie irregolare renderebbe il testo impossibile da leggere per i consumatori, in violazione dell'art. 13 del regola-

Legale

mento (Ue) n. 1169/2011 il quale prescrive che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti [siano] apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili».

Gli alimenti contenuti in bustine che rispecchino le predette condizioni, sono esclusi pertanto dall'obbligo dell'indicazione della dichiarazione nutrizionale.

12. Allegato X, punto 1 del regolamento - Deroghe dall'obbligo del Tmc

Tra le deroghe dall'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (Tmc), il decreto legislativo n. 109/1990, prevedeva, all'art. 10, comma 5, lettera i), «i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi». Tale formulazione è più estensiva di quella originariamente prevista nelle direttive dell'Unione e successivamente trasposta nell'allegato X, punto 1, lettera d) del regolamento, che invece prevede deroga solo per i «prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati». La deroga italiana si estendeva dunque anche agli edulcoranti.

Le autorità italiane hanno chiesto la possibilità di mantenere l'estensione della deroga agli edulcoranti. La Commissione ha però risposto che ogni deroga aggiuntiva rispetto a quelle espressamente previste dall'allegato X deve essere adottata nel contesto del regolamento, sulla base di una pronuncia dell'Efsa.

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 10, decade dunque la formulazione estesa della deroga di cui al decreto legislativo n. 109/1992 e si applica invece quella di cui all'allegato X del regolamento.

13. Allegato X, punto 2 del regolamento - Data di scadenza e condizioni di conservazione (All.X.2.b, ultimo comma)

L'allegato X del regolamento, al punto 2, recita:

«2. La data di scadenza è indicata nel modo seguente:

- a) è preceduta dai termini «da consumare entro (...)»;
- b) l'espressione di cui alla lettera a) è seguita:
 - dalla data stessa, oppure
 - dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare».

Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione chiarimenti sull'ultimo passaggio, con particolare attenzione al raccordo tra il disposto di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera f) («il termine minimo di conservazione o la data di scadenza») e quello di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera g) («le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego»), nonché sull'interpretazione della frase «sono seguite».

Per quello che attiene la prima richiesta, la Commissione ha risposto che, quando si applica la regola della data di scadenza di cui al punto 2 dell'allegato X del regolamento, devono obbligatoriamente essere fornite anche le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

Quanto alla frase «sono seguite», la Commissione ne dà una interpretazione stringente, intendendo con ciò che la data di scadenza deve precedere le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

Nota

(1) Per la deroga di cui al punto 19, allegato V, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si rimanda alla circolare del ministero dello Sviluppo economico e del ministero della Salute del 16 novembre 2016.

- **REGOLAMENTO (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione.**

Allegato V

Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: bando "Export Business Manager"	Pag. 133
--	----------

FINANZIAMENTI

► Regione Lombardia: bando "Smart Living"	Pag. 134
---	----------

In primo piano

Regione Lombardia: bando "Export Business Manager"

Regione Lombardia ha pubblicato un bando finalizzato a sviluppare e consolidare il commercio delle imprese nei mercati esteri. ▼

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) e le reti di imprese costituite da almeno tre Mpmi, con un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi fiscali, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese e operanti nei settori:

- manifatturiero e delle costruzioni, di cui alle classificazioni Istat Ateco 2007 lettere C e F;
- dei servizi alle imprese, di cui alle classificazioni Istat Ateco 2007 codici primario e/o secondario J62, J63, M71.11, M71.12.1, M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9.

Le imprese partecipanti devono presentare progetti per l'adozione di nuovi modelli di business nei mercati target articolati in varie attività, di cui necessariamente:

- A. l'acquisto di servizi per la promozione dell'export (ad es. ricerca partner, studi di fattibilità, organizzazione di incontri B2B, contrattualistica e certificazioni/servizi legali e fiscali, ecc.), tramite l'affiancamento di un Export Business Manager (Ebm), da scegliere tra i nominativi presenti nell'elenco della Regione Lombardia, reperibile alla pagina dedicata sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it;

ed eventualmente:

- B. l'acquisto di servizi di promozione dell'impresa o della rete sui mercati esteri e partecipazione a fiere virtuali (ad es. comunicazione, advertising, ecc.);
- C. la partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo a fondo perduto di importo fisso pari a 8.000 euro a fronte di una spesa minima di almeno 13.000 euro per l'acquisizione di servizi per la promozione dell'export erogati da un Ebm (punto A). A fronte di una spesa aggiuntiva di almeno 5.000 euro per l'acquisizione di servizi di promozione (punto B) e/o per la partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero (punto C), è riconosciuto un contributo aggiuntivo a fondo perduto di importo fisso di 2.000 euro.

Bandi e finanziamenti

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Siage raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a previa registrazione e profilazione dell'impresa/e richiedente/i da effettuare almeno 16 ore precedenti l'invio.

Le domande che hanno superato la valutazione formale e di merito, con un punteggio superiore alla soglia minima di 60 punti su 100, sono ammesse al contributo in base all'ordine cronologico di presentazione.

Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia: bando "Smart Living"

Regione Lombardia ha pubblicato il bando "Smart Living" a sostegno di progetti di sviluppo sperimentale e innovazione (S&I) finalizzati all'introduzione di prodotti, processi/servizi nuovi o migliorativi dal punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, per valorizzare la tematica dell'"Abitare intelligente", con specifico riferimento ai settori edilizia, arredo-legno-casa e high-tech.

Possono partecipare al bando i partenariati composti da un minimo di tre soggetti (partner), di cui almeno due piccole e medie imprese (Pmi) e un soggetto a scelta tra università e grandi imprese.

Le imprese devono essere appartenenti ad uno dei seguenti comparti: manifatturiero, costruzioni, commercio, servizi e avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una entro l'erogazione della prima tranche di agevolazione.

Sono ammissibili all'agevolazione progetti di S&I che prevedono attività di: innovazione dei processi e dell'organizzazione oppure Innovazione di prodotto e che riguardano una o più delle seguenti aree tematiche:

1. impatto ecologico in ogni singola fase del ciclo di vita dei prodotti (produzione, gestione, recupero);
2. valore energetico-funzionale di nuovi materiali riciclati e riciclabili, per ideare e produrre oggetti/mobili di design sostenibile per l'arredo della casa (eco-design);
3. smart supply chain: filiera integrata di processi/modelli di business e produttivi, anche in chiave export;
4. soluzioni di screening energetico e anti-sismico degli edifici;
5. elaborazione e implementazione di modelli innovativi di intervento sul patrimonio edilizio esistente (adeguamento sismico, recupero edilizio, riqualificazione energetica e/o strutturale);
6. domotica, anche finalizzata a favorire l'autonomia e l'accessibilità a supporto dei servizi della persona, il wi-fi e la sensoristica avanzata (IoT);
7. sistemi di progettazione virtuale, con particolare riferimento al building information modelling, di prototipazione avanzata e di home & building automation;
8. additive manufacturing/3D printing per la produzione di oggetti fisici tridimensionali personalizzabili e le tecnologie di cybersecurity per proteggere collegamenti, dispositivi e dati, garantendone la necessaria privacy;
9. sistemi intelligenti per la gestione, la manutenzione, l'intrattenimento, il monitoraggio e la sicurezza degli impianti ad uso domestico

L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto in misura non superiore a €800.000,00 per progetto di S&I, comprendente spese totali ammissibili uguali o superiori ad € 200.000,00.

Le domande dovranno essere presentate via telematica tramite il sistema Siage (www.siage.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12 del 1° febbraio 2017. Il bando è ad esaurimento fondi, non è previsto un termine di scadenza.

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Risoluzione Iva per il 2017: tutte le novità sui depositi Iva. **Pag. 135**
- ▶ Esportatori abituali e dichiarazione d'intento, le istruzioni dell'Agenzia. **Pag. 137**

NORMATIVA NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Entrate: approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. **Pag. 138**
- ▶ Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 120/E – Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi. **Pag. 140**

In primo piano

Risoluzione Iva per il 2017 Tutte le novità sui depositi Iva

Dal 2017 la materia dell'Iva subirà delle modifiche sostanziali. Il nuovo decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (DI n. 193 del 22 ottobre 2016) ha modificato significativamente vari aspetti. ▼

Soppressione comunicazione Intra

Un primo considerevole intervento riguarda la soppressione delle comunicazioni Intra relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti. La disposizione abrogativa, contenuta nell'art. 4 comma 4 del DI 193/2016 sarà in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Ne consegue che il 25 gennaio 2017 verranno a consegnarsi per l'ultima volta gli elenchi riepilogativi relativi agli Intra acquisti (modello Intra-2).

Deposito Iva

I cambiamenti vanno soprattutto a toccare la disciplina del deposito Iva ex art 50 bis DI 331/1993.

La nuova disciplina fissata dall'art. 4 comma 7 del DI 193/2016 prevede l'abrogazione dal 4° comma del corpo dell'art 50 bis della lettera d), il che significa eliminare qualsivoglia delimitazione a specifiche categorie di beni per l'estrazione dal deposito di beni da parte di soggetti passivi d'imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.

Commercio estero

Ma è fuor di dubbio il comma 6 del citato art. 50 bis del dl. 331/1993, ad uscirne segnatamente ridisegnato. A decorrere dal 1° aprile 2017, ai fini dell'estrazione dei beni da deposito Iva, non è più necessaria l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno nonché il requisito dell'"effettiva operatività".

In sostanza per alcune tipologie di imprese la modificata norma, a parere di chi scrive, rappresenta un appesantimento della gestione finanziaria in quanto dal 1° aprile il deposito Iva cambia la sua sfera operativa a tutte le transazioni e chi estrae dovrà, diversamente da quanto previsto dall'attuale norma, assolvere l'imposta con un F24 senza diritto a compensazione, andando così ad incrementare enormemente il credito Iva nei confronti dello Stato, nonché aumentando la responsabilità del depositario.

Ricordiamo che il deposito Iva di cui all'articolo 50 del Dl/331/93 ha come obiettivo differire il pagamento dell'Iva, in quanto l'assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito, ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).

Nel deposito Iva possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. Di conseguenza, i beni extracomunitari potranno essere inseriti all'interno di un deposito Iva, soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.

Il maggior vantaggio di tale istituto per un'azienda che utilizza tale strumento, è il fatto che, finanziariamente parlando, ottiene un differimento nel momento in cui l'imposta deve essere assolta; di conseguenza, consente di ridurre il ricorso al mercato del credito (qualora necessario), riducendo gli oneri finanziari.

Ora la mutata norma annulla, di fatto, tale vantaggio per tutte quelle imprese che movimentano grandi volumi di merce in regime di deposito Iva, trovandosi da una parte costrette a versare l'Iva e, dall'altra, con crediti di ingenti somme d'imposta per i quali dovrà chiedere a rimborso l'eccedenza.

Si evidenzia, inoltre, che l'attuale Dl 193/2016 non ha previsto per tale credito Iva la possibilità di recuperare velocemente tale credito o una corsia preferenziale. Pertanto:

- se da una parte il nuovo impianto normativo del Dl 193/2016 ha di fatto eliminato le limitazioni alla tipologia di merci che possono essere introdotte in un deposito Iva in quanto ora sono ammesse tutte le cessioni di beni eseguite mediante l'introduzione in un deposito Iva
- dall'altra chi estrae assolve l'imposta senza diritto a compensazione.

In particolare su questo ultimo punto, si evidenzia che per gli acquisti comunitari con l'estrazione l'assolvimento ha solo rilevanza contabile; mentre per le altre con versamento diretto in F24 con divieto di compensazione entro il 16 del mese successivo ovvero con l'utilizzo del plafond Iva.

Il decreto, inoltre, dettaglia la responsabilità per il pagamento d'imposta al momento dell'estrazione. L'attuazione e la corretta gestione delle nuove regole prevedono che sia il gestore del deposito fiscale il soggetto tenuto a farsi carico del versamento dell'imposta seppure in nome e per conto di colui che effettua l'estrazione.

Ad ogni modo tra i due soggetti viene creandosi un vincolo di responsabilità solidale per il versamento, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione.

In questo contesto il nuovo comma 6 ha stabilito che il soggetto che procede all'estrazione annovererà nel solo registro acquisti, e dunque non più anche nel registro delle fatture emesse, l'autofattura unitamente ai dati della ricevuta del versamento suddetto.

Se si aggiunge che muta anche il processo di estrazione dal deposito per i soggetti che si identificano come esportatori abituali che effettuano l'acquisto senza pagamento dell'imposta, capiamo come la fattispecie del deposito Iva cambia completamente regole, allargando la sua sfera operativa.

L'esportatore abituale deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, a sua volta tenuta a rilasciare ricevuta, dunque secondo le modalità previste in via ordinaria per l'acquisto da fornitori nazionali.

Altra importante novità attiene ai termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Verranno da un lato ad introdursi delle mini dichiarazioni Iva trimestrali, mentre dall'altro, per le dichiarazioni annuali Iva si dispone un lasso temporale più ampio per la presentazione, compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

In conclusione, seppur vada salutata con favore la novità legislativa, relativamente alla finalità anti-evasive, che probabilmente creerà un notevole incremento di gettito, tuttavia, per quelle imprese che utilizzano il deposito Iva, la nuova norma rappresenta decisamente un aggravio nella gestione della tesoreria.

Esportatori abituali e dichiarazione d'intento Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Per le dichiarazioni d'intento si passa al nuovo modello e l'Agenzia delle Entrate spiega come fare. I passaggi sono indicati nella risoluzione 120/E pubblicata ieri dall'Agenzia, con la quale sono illustrate le istruzioni per gli esportatori abituali e per le loro associazioni di categoria che dovranno utilizzare il nuovo modello autorizzato dal Provvedimento del 2 dicembre scorso (sarà in vigore dal 1° marzo 2017, ma fino a febbraio 2017 gli esportatori potranno ancora utilizzare il vecchio modello).

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che se in una dichiarazione "vecchio modello" saranno pianificati – nei campi 3 e 4 – acquisti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, essa sarà valida solo per le operazioni fino al 28 febbraio 2017, mentre per quelle successive sarà necessario utilizzare la dichiarazione nuova.

Se sarà compilato il campo 1 o il campo 2, invece, la dichiarazione sarà efficace fino a concorrenza dell'importo indicato, senza dover ripetere l'adempimento.

Attenzione agli importi: "Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione – specifica l'Agenzia – che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento (al campo 2 della sezione "dichiarazione"). Se l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l'ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva".

(Fonte: Fiscopiù)



Agenzia delle Entrate

Approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

► **PROVVEDIMENTO** dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016. **Approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.**

1. Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

1.1 Sono approvati:

- a) il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, annesso al presente provvedimento;
- b) le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

1.2 Il modello è composto dal frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

2. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

2.1 La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato "Dichiarazione d'intento", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

2.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

3. Reperibilità del modello

Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

4. Riscontro telematico dell'avvenuta presentazione da parte del cedente o del prestatore

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Commercio estero

5. Decorrenza

Il nuovo modello è utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Motivazioni

Con il presente provvedimento viene approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015.

Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

Riferimenti normativi*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 novembre 2014 concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014 recante: "Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati".

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2015 recante: "Modificazioni delle istruzioni, del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014".

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 Chiarimenti operativi

- **RISOLUZIONE n. 120/E dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2016. Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi.**

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che, come previsto dal punto 5 del citato provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", che di conseguenza sono stati eliminati.

Ciò premesso, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi sollevati da alcune associazioni di categoria e relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative:

1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dall'1/1/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
4. l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Indice

STUDI

- Una riflessione su tecnologia, innovazione e crescita **Pag. 141**

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia **Pag. 150**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 151**

Studi

Una riflessione su tecnologia, innovazione e crescita

Nei mesi scorsi, ottobre 2016, il nostro Ufficio studi confederale ha pubblicato un suo pregevole contributo sul tema della crescita strutturale, evidenziando il ruolo che hanno avuto le professioni del terziario di mercato nel sostenere la domanda di lavoro e il prodotto interno lordo. ►

Formazione / Studi

L'analisi ha preso le mosse da una visione di lungo periodo, 1960-2015, delle variabili macroeconomiche del Pil e dell'occupazione, la cui crescita dovrebbe essere la finalità principale di ogni misura di politica economica orientata a favorire la diffusione delle conoscenze e della tecnologia.

Accade, invece, spesso, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, che le risorse finanziarie destinate alle imprese siano ispirate da una rappresentazione dell'innovazione tecnologica, che rispecchia più la natura intrinseca dei processi produttivi che le sue potenzialità dal lato della domanda, più l'input di competenza tecnico-scientifica che la sua capacità di tradursi in beni e/o servizi nuovi, accessibili ad un vasto pubblico di aziende e consumatori finali, che ne può trarre un concreto beneficio in termini di riduzione dei costi, aumento della produttività, miglioramento delle prestazioni.

La classificazione Eurostat delle attività dell'industria in base al livello tecnologico ed delle attività dei servizi in base all'intensità della conoscenza, utilizzata per misurare il divario tecnologico tra le regioni della Ue, tende a distorcere la relazione tra tecnologia e sviluppo, dando per scontato che elevate dosi di competenza scientifica e di istruzione superiore possano tradursi facilmente in prodotti e processi innovativi, che migliorano il rapporto ricavi/costi dell'impresa, agendo sull'incremento del numeratore, sulla diminuzione del denominatore o su entrambi.

In realtà la ricaduta economica dell'innovazione non dipende solo da livello tecnologico o dall'intensità della conoscenza in assoluto, quanto dalla sua attitudine ad essere recepita da un vasto pubblico di utenti potenziali.

Un brevetto che migliora il rapporto ricavo unitario/costo unitario da 2 a 3 euro per 100 utenti, vale meno di un brevetto che lo migliora da 2 a 2,25 euro per 1.000 utenti.

Nel primo caso, infatti, il beneficio economico complessivo è di 100 euro, nel secondo è di 250 euro.

In questo articolo le attività Nace Rev. 2 a due cifre dell'industria manifatturiera e dei servizi (86,6% del valore aggiunto totale e 91,8% dell'occupazione totale, sono esclusi i settori dell'agricoltura, dell'estrazione, dell'energia e altre utility, delle costruzioni), classificate in funzione del livello tecnologico e dell'intensità della conoscenza, sono associate al loro peso relativo sul totale dell'occupazione e del valore aggiunto per inquadrare il tema dell'innovazione nelle sue reali potenzialità e ricadute di sistema.

In questo modo i margini di diffusione dell'innovazione nell'industria "a basso livello tecnologico" e, soprattutto, nei servizi a "minore intensità della conoscenza appaiono migliori di quelli che possono svilupparsi all'interno dei settori high-tech dell'industria e dei servizi avanzati del terziario.

Le misure di politica economica finalizzate a promuovere l'innovazione tecnologica quale strumento di sviluppo del Pil e dell'occupazione non possono, quindi, trascurare questa evidenza.

L'approccio volto a misurare con criteri oggettivi l'investimento tecnologico deve integrare nella sua valutazione il grado di diffusione dell'innovazione in tutto il sistema economico, valorizzando il ruolo delle attività che implementano i nuovi prodotti e i nuovi processi e li propagano velocemente e ampiamente.

Nel nuovo mercato globale più problemi che opportunità

Nel confronto con Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone e Canada sul tema dell'evoluzione dell'occupazione nel lungo periodo scopriamo che per il nostro Paese non è stato favorevole l'esito della sfida competitiva del mercato globale.

Nell'arco di tempo esaminato, dal 1960 al 2015, il ritmo di crescita italiano è stato di 64.000 occupati l'anno, in Francia e nel Regno Unito di oltre il doppio.

In Italia i posti di lavoro sono passati da 20,9 a 24,5 milioni pari a + 17%, mentre l'incremento è stato 36% in Francia, 32% nel Regno Unito, in Germania 33% in Germania, 37% in Giappone, 119% negli Stati Uniti, 188% nel Canada.

Siamo, quindi, cresciuti circa la metà del Giappone e delle nazioni europee con le quali abitualmente ci confrontiamo, mentre il divario con le economie mature di oltre oceano è stato ancora più ampio.

I fattori all'origine di questa negativa performance sono molteplici.

La minore quota di grandi aziende dell'industria rispetto ai nostri concorrenti ha limitato la possibilità di riconvertire processi e prodotti, riducendo lo spazio vitale della nostra produzione in alcuni settori strategici come quello farmaceutico, le telecomunicazioni, l'elettronica di consumo, gli elettrodomestici.

Formazione / Studi

Un altro grave handicap ha riguardato l'inefficienza della pubblica amministrazione ed i costi della burocrazia, che, insieme alle carenze nella dotazione di infrastrutture per la mobilità delle merci, delle persone e delle informazioni, hanno dilatato i costi dei servizi esterni delle imprese private, pregiudicandone i risultati della gestione e, quindi, gli investimenti per accrescere il capitale e migliorare la scala operativa, passando da micro a piccola impresa, da piccola a media azienda, da media a grande impresa.

L'evoluzione dell'occupazione (milioni di persone)

	1960	2015	var. % 1961-15	Posti di lavoro per anno
Italia	20,9	24,5	17%	64.582
Francia	20,2	27,4	36%	130.908
Regno Unito	23,7	31,2	32%	136.266
Germania	32,4	43,0	33%	193.756
Stati Uniti	69,0	151,1	119%	1.491.889
Giappone	47,6	65,3	37%	321.739
Canada	6,4	18,6	188%	220.725

In Italia il ritmo di crescita è stato di 64mila occupati l'anno, ma in Francia e UK di oltre il doppio. (Negli USA di quasi 1,5 milioni)

Fonte: Ufficio studi Confcommercio nazionale

Il dissesto della finanza pubblica ha sottratto preziose risorse finanziarie ai risparmi e agli investimenti, determinando nello stesso tempo una pressione fiscale eccessiva, che ha limitato ricavi e utili.

Anche la grave situazione della sicurezza nelle regioni meridionali ha ostacolato seriamente la crescita, soffocando la nascita di nuove imprese e limitando l'afflusso di capitali esterni, che avrebbero potuto contenere la piaga della disoccupazione giovanile.

L'incapacità degli intermediari creditizi e finanziari di garantire un'efficiente allocazione del risparmio è diventata sempre più evidente fino a compromettere la solvibilità stessa di alcune banche, con evidenti ripercussioni sui costi di accesso al credito.

Le decisioni di investimento hanno privilegiato format e settori maturi, facendo progressivamente diminuire la produttività e la redditività del capitale.

In queste condizioni è diventato sempre più importante trasferire risorse finanziarie e competenze dai mercati e dai format, dove l'affollamento competitivo non consente ricavi e guadagni sufficienti, ai mercati ed ai format, che possono

Formazione / Studi

assicurare maggiore disponibilità di acquisto della domanda e minore concorrenza, una metamorfosi difficile che può essere avviata solo attraverso l'innovazione dei prodotti, dei processi e dei sistemi organizzativi delle imprese.

Questo obiettivo esige misure di politica economica finalizzate a coniugare per ogni segmento di attività dell'industria e dei servizi il suo livello tecnologico o la sua intensità di conoscenza con il suo peso che riveste sul totale del prodotto e dell'occupazione.

Indicatori di livello tecnologico ed intensità della conoscenza

Nell'approccio al tema della tecnologia attraverso l'analisi settoriale Eurostat utilizza la classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea (Nace) al livello di disaggregazione delle 2 cifre.

La spesa in ricerca & sviluppo è la variabile che consente di segmentare le attività Nace a 2 cifre dell'industria manifatturiera in funzione del livello tecnologico, individuando quattro gradi di intensità: alta, medio-alta, medio-bassa, bassa.

La quota di addetti laureati è, invece, la variabile che discrimina, nel sistema dei servizi, le attività Nace a 2 cifre caratterizzate da intensità della conoscenza e da minore intensità della conoscenza.

Sono escluse dalla classificazione per livello tecnologico e intensità della conoscenza le attività a 2 cifre dei settori:

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Estrazione di minerali
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti
- Costruzioni

Ateco a 2 cifre	SETTORI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA	Livello Tecnologico
21	PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	1
26	COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMICROELETTRICI, OROLOGI	1
20	PRODOTTI CHIMICI	2
27	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	2
28	MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	2
29	AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	2
30	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2
19	COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	3
22	ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	3
23	ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	3
24	METALLURGIA	3
25	PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	3
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	3
10	ALIMENTARI	4
16	LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);	4
17	CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	4
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	4
14-15	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	4
31-32	MOBILI, ALTRE INDUSTRIA MANIFATTURIERE	4

Formazione / Studi

Nell'industria manifatturiera la classificazione della attività Nace a 2 cifre in base alla spesa in ricerca & sviluppo associa il grado più elevato a due settori, quello farmaceutico e quello della fabbricazione di computer, elettronica di consumo, ottica, apparecchi elettromedicali e orologi, produzioni che nel complesso esprimono la loro vocazione originaria e realizzano la loro missione proprio nel brevettare nuovi beni e processi destinati ad un vasto pubblico di consumatori, come nel caso dei farmaci, o di imprese, come nel caso dei personal computer.

Il livello tecnologico medio-alto compete alla chimica, agli elettrodomestici, alle macchine utensili e ai mezzi di trasporto.

Appena più in basso nella scala, livello medio-basso, scopriamo l'industria della raffinazione del petrolio, gli articoli in gomma e plastica, la metallurgia e la riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature.

Ateco a 2 cifre	SETTORI DEL TERZIARIO	Intensità conoscenza
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	1
51	TRASPORTO AEREO	1
58	ATTIVITÀ EDITORIALI	1
61	TELECOMUNICAZIONI	1
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	1
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO	1
73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO	1
78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE	1
84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1
85	ISTRUZIONE	1
86	ASSISTENZA SANITARIA	1
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	1
59-60	PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, VIDEO E TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	1
62-63	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	1
64-65-66	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	1
69-70	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ, CONSULENZA DIREZIONALE E GESTIONALE	1
74-75	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE, SERVIZI VETRINARI	1
87-88	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE, NON RESIDENZIALE	1
90-91-92	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE, BIBLIOTECHE E MUSEI, LOTTERIE E SCOMMESSE	1
45	INGROSSO, DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	2
46	INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	2
47	DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	2
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	2
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	2
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	2
68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	2
77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	2
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR	2
94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	2
95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	2
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	2
55-56	ALLOGGIO E SERVIZI DI RISTORAZIONE	2
80-81-82	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE, SERVIZI PER EDIFICI, SUPPORTO ALLE IMPRESE	2
97-98	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	2

Formazione / Studi

Le attività caratterizzate dai più contenuti livelli di investimento in ricerca & sviluppo e, quindi, basso livello tecnologico, sono quelle in cui eccelle la nostra industria manifatturiera, alimentare, moda, arredamento.

Questa rappresentazione della tecnologia può risultare abbastanza efficace nel suggerire in quali segmenti dell'offerta è più probabile che nascano nuovi brevetti, ma non getta alcuna luce sul processo che porta dall'invenzione all'innovazione, ossia sulla diffusione di nuovi prodotti e sistemi in grado di aumentare la produttività e di propagarla nell'universo delle imprese con ampie ricadute in termini di occupazione aggiuntiva e di crescita del prodotto interno lordo.

Lo stesso tipo di limite affligge la classificazione delle attività dei servizi Nace a 2 cifre fondata sulla quota di addetti laureati rispetto al totale degli addetti.

In questo caso sono individuati (*tab. pag. 145*) solo due gradi della scala tecnologica, uno definito come servizi ad intensità della conoscenza, l'altro definito come servizi a minore intensità della conoscenza.

Le attività del primo grado, quelle con percentuali elevate di addetti laureati, interessano i trasporti aerei e marittimi, le telecomunicazioni, la consulenza, la pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni, la produzione cinematografica, audiovisiva e sonora, la creazione artistica, i servizi sportivi e di intrattenimento.

Le attività di servizi a minore intensità di conoscenza comprendono tutta il sistema distributivo (commercio all'ingrosso, intermediazione commerciale e commercio al minuto), il trasporto terrestre, la rete logistica (magazzini, corrieri, servizi postali e di supporto), l'intermediazione immobiliare ed il noleggio, il settore alberghiero e la ristorazione, la vigilanza, il lavoro domestico nelle famiglie, le attività delle organizzazioni associative.

Curioso vedere annoverato in questo secondo gruppo i servizi di trasporto terrestre che incorporano le ferrovie e, quindi, i treni ad alta velocità, una recente innovazione del nostro sistema di mobilità che ha cambiato profondamente le relazioni tempo/distanza, contribuendo a creare nuove opportunità di business e di occupazione nel paese.

Tecnologia e contributo all'occupazione e al valore aggiunto

In una prospettiva che intende valorizzare la diffusione potenziale dell'innovazione i quattro livelli tecnologici dell'industria manifatturiera e i due gradi di intensità della conoscenza dei servizi sono stati associati alle rispettive quote sul totale di occupati e di valore aggiunto.

SETTORI DESCRIZIONE	Livello Tecnologico	Occupati valori in migliaia		
		2004	2014	Quota % 2014
FARMACEUTICI, COMPUTER, ELETTRONICA, OTTICA, OROLOGI	1	127,7	103,4	2,2
CHIMICA, APPARECCHIATURE ELETTRICHE, MACCHINE UTENSILI, AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2	1.061,0	994,0	21,2
RAFFINAZIONE PETROLIO, GOMMA E PLASTICA, METALLO E METALLURGIA, MACCHINE UTENSILI E RIPARAZIONE	3	2.261,4	1.907,8	40,8
ALIMENTARI, LEGNO E MOBILI, MODA E ALTRE INDUSTRIE	4	2.102,4	1.673,2	35,8
INDUSTRIA MANIFATTURIERA		5.552,5	4.678,4	100,0
INDUSTRIA MANIFATTURIERA E TERZIARIO		22.198,6	22.337,8	20,9

Il gruppo posizionato ai vertici della scala tecnologica occupava 127.700 addetti nel 2004 diventati 103.400 nel 2014, con una perdita del -19%; il suo contributo diretto all'occupazione è circoscritto ad una quota del 2,2%.

Formazione / Studi

Le attività classificate al livello tecnologico medio-alto impiegavano 1.061.000 addetti nel 2004 e ne occupano 994.000 nel 2014, - 6,3%; assorbono il 21,2% dell'occupazione complessiva dell'industria.

Il terzo gruppo in ordine decrescente, livello tecnologico medio-basso, esprimeva una domanda di lavoro di 2.261.400 unità nel 2004, che, purtroppo, si è ridimensionata nel 2014 fino ad arrivare a 1.907.800 occupati, - 15,3%; queste attività assorbono la quota più alta di occupati dell'industria, il 40,8%.

Infine, l'ultimo segmento, quello caratterizzato dalla spesa più bassa per ricerca & sviluppo, i settori produttivi di eccellenza del made in Italy, alimentazione, moda, design, contavano 2.102.400 occupati scesi a 1.673.200 nel 2014 con un contrazione pari al - 20,4%; la quota attualmente detenuta da questo gruppo sul totale dell'occupazione manifatturiera è del 35,8%.

Solo il 23,4% dell'occupazione industriale appartiene ai settori caratterizzati dal livello tecnologico più elevato, un risultato che può spiegare la nostra difficoltà a creare nuovi prodotti e processi, ma che non aiuta certo a valutare e, tanto meno, a misurare la diffusione dell'innovazione in tutta l'industria manifatturiera.

SETTORI DESCRIZIONE	Livello Tecnologico	Occupati valori in migliaia		
		2004	2014	Quota % 2014
FARMACEUTICI, COMPUTER, ELETTRONICA, OTTICA, OROLOGI	1	127,7	103,4	2,2
CHIMICA, APPARECCHIATURE ELETTRICHE, MACCHINE UTENSILI, AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2	1.061,0	994,0	21,2
RAFFINAZIONE PETROLIO, GOMMA E PLASTICA, METALLO E METALLURGIA, MACCHINE UTENSILI E RIPARAZIONE	3	2.261,4	1.907,8	40,8
ALIMENTARI, LEGNO E MOBILI, MODA E ALTRE INDUSTRIE	4	2.102,4	1.673,2	35,8
INDUSTRIA MANIFATTURIERA		5.552,5	4.678,4	100,0
INDUSTRIA MANIFATTURIERA E TERZIARIO		22.198,6	22.337,8	20,9

La relazione tra tecnologia e valore aggiunto porta a risultati leggermente diversi senza modificare le conclusioni sostanziali dell'analisi.

I segmenti più orientati a spendere in ricerca & sviluppo assorbono il 34,9% del valore aggiunto complessivo dell'industria manifatturiera a fronte del più contenuto 23,4% della loro quota sul totale dell'occupazione industriale, ma sono i due gruppi associati a livello tecnologico inferiore a sostenere il maggior peso nella creazione del valore aggiunto con una quota del 65,1%.

In rapporto all'insieme dei due macrosistemi considerati, industria manifatturiera e terziario, la diffusione potenziale dell'innovazione appare ancora più limitata, poiché tutto il comparto produttivo assorbe solo il 20,9% dell'occupazione e il 32,8% del valore aggiunto.

In analogia a quanto avviene nella produzione manifatturiera le attività del terziario caratterizzate da livelli di istruzione superiori non sono quelle che assorbono la quota maggiore di occupazione e di valore aggiunto.

I servizi ad elevata intensità di intensità di conoscenza assorbivano 7.831.800 addetti nel 2004, che sono aumentati a 8.062.000 unità nel 2014 con un incremento del 2,9%, la loro quota sul totale dell'occupazione dei servizi è pari al 45,7%.

I servizi a minore intensità di conoscenza esprimevano una domanda di lavoro di 8.814.300 unità nel 2004 e, dopo 10 anni, ne contano 9.597.400 per una crescita del 8,9%; la loro quota sul totale dell'occupazione dei servizi è pari al 54,3%.

Formazione / Studi

SETTORI DESCRIZIONE	Intensità di conoscenza	Occupati valori in migliaia		
		2004	2014	Quota % 2014
SERVIZI AD ELEVATA INTENSITA' DI CONOSCENZA	1	7.831,8	8.062,0	45,7
SERVIZI A MENO ELEVATA INTENSITA' DI CONOSCENZA	2	8.814,3	9.597,4	54,3
INDUSTRIA MANIFATTURIERA		16.646,1	17.659,4	100,0
INDUSTRIA MANIFATTURIERA E TERZIARIO		22.198,6	22.337,8	79,1

SETTORI DESCRIZIONE	Intensità di conoscenza	Valore Aggiunto a prezzi concatenati 2010 in miliardi di euro		
		2004	2014	Quota % 2014
SERVIZI AD ELEVATA INTENSITA' DI CONOSCENZA	1	815,1	793,9	46,7
SERVIZI A MENO ELEVATA INTENSITA' DI CONOSCENZA	2	936,1	905,0	53,3
TERZIARIO		1.751,2	1.698,9	100,0
INDUSTRIA MANIFATTURIERA E TERZIARIO		2.682,9	2.528,8	67,2

Le cose non cambiano significativamente nel rapporto tra intensità della conoscenza e valore aggiunto.

I servizi che utilizzano maggiormente lavoratori laureati detengono, infatti, il 46,7% del valore aggiunto complessivo del terziario, mentre quelli caratterizzati da un minor apporto di personale in possesso di diploma di laurea assorbono il restante 53,3%.

Nell'arco di tempo perso in esame, 2004-2014, il sistema dei servizi ha sperimentato una riduzione di 3 punti percentuali dal valore aggiunto creato, ma il suo peso sul totale del prodotto realizzato dai due macro sistemi, industria manifatturiera e servizi, si attesta al 67,2%. Ancora più rilevante il suo contributo occupazionale, pari al 79,1%.

Le misure di politica economica finalizzate all'obiettivo di diffondere l'innovazione non possono ignorare questi dati ed, in particolare, il ruolo decisivo che il terziario può assumere nel propagare i nuovi prodotti e i nuovi processi, massimizzando la ricaduta occupazionale dei benefici che questi apportano alla produttività.

Conclusioni

Il Paese è stato sicuramente penalizzato nel suo sviluppo dalla scarsa presenza di capitale e forza lavoro nei settori strategici dell'industria manifatturiera, quelli identificati per il livello tecnologico più elevato, dove aumentano le probabilità di inventare nuove soluzioni e dove sono realizzati i prodotti trasversali, destinati a tutte le diverse tipologie di impresa, come accade per i personal computer.

Il pensiero corre all'incredibile occasione perduta del decollo industriale di Olivetti, l'azienda italiana che si è avvicinata per prima all'invenzione del pc e che avrebbe potuto assicurarci la leadership in questo campo.

Essere stati superati dalla industria straniera nell'informatica, nelle telecomunicazioni e nell'elettronica di consumo spiega, tuttavia, solo in parte le ragioni di una performance di crescita dell'occupazione e del prodotto interno lordo ampiamente al di sotto dei livelli delle altre economie mature.

L'innovazione non si è diffusa nella nostra economia come avrebbe potuto e dovuto per altre ragioni già indicate in questo articolo come l'inefficienza della pubblica amministrazione, le carenze nella dotazione di infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, l'ingente livello del debito pubblico e l'eccessiva pressione fiscale, le distorsioni e l'instabilità del settore del credito e della finanza, il problema della sicurezza nel Mezzogiorno.

Formazione / Studi

La politica economica è, quindi, impegnata ad avviare un percorso di riforma che possa avviare a soluzione tutti questi problemi, rinunciando all'illusione di colmare in breve tempo un divario troppo profondo con i nostri concorrenti stranieri nei settori strategici dell'industria e cercando di approfondire la conoscenza dei meccanismi che possono propagare nel tessuto imprenditoriale i nuovi prodotti e le nuove soluzioni organizzative.

Nella prospettiva di facilitare l'innovazione le associazioni imprenditoriali possono svolgere un ruolo importante, specialmente la nostra, Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, che rappresenta l'impresa del terziario in una regione metropolitana dove si concentrano le attività specializzate nella creazione di nuovi brevetti e dove si sperimentano nuove soluzioni e nuovi prodotti.

Nel nostro contesto organizzativo è possibile ottimizzare la divulgazione e lo scambio delle informazioni tra imprese, alcune delle quali specializzate nella consulenza professionale e nel digitale, servizio trasversali, in grado di entrare nel processo di creazione del valore di tutte le aziende.

Un osservatorio dell'innovazione nel sistema dei servizi potrebbe migliorare la conoscenza dei meccanismi, che presiedono alla diffusione dei nuovi prodotti e dei nuovi processi, dando un prezioso contributo alla progettazione di percorsi formativi mirati sulle esigenze delle imprese associate.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	107,2	1,002	0,752
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	107,1	-0,171	-0,128
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	100,3	0,394	0,295
Media annua	100,2	101,6	100,4	98,5	100,3	100,4	98,7	99,9	100,5	100,8	100,9	100,4	99,9	99,9	-0,086	-0,065

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Settembre	103,2	85,3	96,0	85,4	100,1	85,4
Ottobre (*)	106,2	90,7	102,5	97,6	104,6	96,4

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

